

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 aprile 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 139. Sentenza 7-26 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Statistica - Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano - Norme sulla riorganizzazione dell'Istat - Uffici regionali - Formazione e approvazione del programma - Partecipazione degli enti - Esclusione - Ragionevolezza - Infondatezza.

(D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 5, primo e secondo comma; d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 3, terzo, quarto e quinto comma, 21, lett. c), 17, sesto comma, e 15, primo comma; d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 21, lettere a) e b), e 15, primo comma, lett. d); d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 26, primo comma, 13, terzo e quarto comma, e 9, secondo comma; d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 17, secondo comma, e 26, terzo comma).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige; Cost., artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma) . . .

Pag. 11

N. 140. Sentenza 7-26 marzo 1990.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Opere pubbliche - Regione Liguria - Sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara - Preventiva intesa con la regione - Mancata osservanza - Assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del ricorso - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 526/1988; sentenza n. 625/1988) - Inammissibilità . . . . .

» 26

n. 141. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Esecuzione esattoriale - Beni mobili del contribuente già esecutato per precedente vendita esattoriale - Opposizione di terzo avente diritto sugli stessi beni - Esclusione - Natura sostanziale e non processuale della norma censurata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 13/1971 e 4/1973; ordinanza n. 181/1983) - Questione analoga già dichiarata infondata e manifestamente infondata (ordinanza n. 484/1989) - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

Pag. 27

n. 142. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione per rilascio - Situazioni di necessità del locatore come causa di priorità sulla situazione della controparte - Lesione del diritto di difesa del conduttore - Situazioni non omogenee - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 1 e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 29

n. 143. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Indennità integrativa speciale - Esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 220/1988 e 763 e 821 del 1988 - Impegno del Governo a presentare apposito disegno di legge - Rinnovo dell'invito al legislatore per una revisione organica della materia con la relativa omogeneizzazione dei trattamenti - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., art. 3)

» 31

n. 144. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Industria e commercio - Zucchero - Campagna saccarifera 1974-75 - Oneri di documentazione - Compatibilità della legge nazionale con la normativa comunitaria - Diretta operatività della disciplina comunitaria nel territorio nazionale - Individuazione del rapporto tra le diverse discipline demandato al giudice adito - Richiamo alla sentenza n. 113/1985 e ordinanza n. 29/1986 - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 16 ottobre 1985, n. 554, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 33

N. 145. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Irpef - Dipendenti da «amministrazioni diverse dallo Stato» - Istanza di rimborso di imposte indebitamente versate alle esattorie - Presentazione - Termine di diciotto mesi dalla data di effettuazione della ritenuta - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 305/1985 e 545/1987) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 35

N. 146. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Pre pensionamento per dimissioni - Indennità integrativa speciale - Calcolo in quarantesimi - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 531/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 273/1989) - Estensione del trattamento oggetto di censura anche ai dipendenti destituiti - Razionalità - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97) . . . . . » 36

N. 147. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Determinazione del contributo - Calcolo della riserva matematica - Effettuazione anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 764/1988) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 37, primo comma, e 38, secondo comma)

» 38

N. 148. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Leva militare - Arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica - Cessazione del titolo al ritardo - Termine per la chiamata alle armi - Perentorietà - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 41/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97) . . . . . » 39

N. 149. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Regione - Regione Lombardia - C.I.P.E. - Determinazione delle modalità di attivazione del fondo di rotazione per il finanziamento dei regolamenti CEE nn. 1094/1988 e 1442/1988 - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo . . . . .**

Pag. 41

N. 150. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Successione - Chiamati alla successione legittima - Esclusione dei fratelli e sorelle naturali, riconosciuti o dichiarati - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 55/1979) - Questione priva del carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.C., art. 565, 570 e 572).

(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma) . . . . . » 42

N. 151. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Possesso - Tutela della detenzione - Azione di manutenzione - Esclusione - Posizione diversa da quella del possessore - Non preclusi al detentore altri mezzi di tutela - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.**

(C.C., art. 1170).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 43

N. 152. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Ingegneri e architetti - Pensione di vecchiaia - Conservazione dell'iscrizione all'albo professionale - Riduzione di un terzo del relativo importo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 99/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 44

N. 153. Ordinanza 7-26 marzo 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Socof - Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 159/1985 e 574/1988) - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 28 febbraio 1983, n. 55, artt. 19 e 20, quinto comma, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131).

(Cost., artt. 3 e 53, primo comma) . . . . . » 45

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 marzo 1990 (della regione Piemonte).

**Programmazione economica - Deliberazione C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente «Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili» ai sensi dell'art. 17, trentunesimo e trentaquattresimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella infrastruttura nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria - Asserita illegittima sostituzione del C.I.P.E. alla regione Piemonte nel decidere circa la localizzazione degli investimenti ospedalieri - Violazione della competenza regionale in materia di programmazione sanitaria.**

(Deliberazione C.I.P.E. del 19 dicembre 1989).

(Cost., art. 117, in relazione all'art. 20 della legge 12 marzo 1988, n. 67) . . . . . Pag. 47

N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Umbria - Concessioni regionali (tassa sulle) - Estensione dell'esenzione dalla tassa sulle concessioni regionali alla pluralità delle farmacie beneficiarie dell'indennità di residenza, in luogo della previsione di detta esenzione per le sole farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come anteriormente previsto, in conformità alla disciplina statale in materia (undicesimo comma della nota 15 della tariffa *sub* titolo IV del testo unico approvato con d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121), dalla legge regionale n. 57/1980 modificata sul punto in esame dalla legge regionale impugnata - Asserita violazione del principio della natura meramente attuativa della legislazione statale della competenza legislativa regionale in materia tributaria - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 271/1986, 272/1986, 214/1987 e 321/1989.**

(Legge regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1990).

(Cost., art. 119, in relazione all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 289, nonché all'undicesimo comma della nota alla voce n. 15, titolo IV, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al testo unico approvato con d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121)

» 51

N. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Lazio - Disciplina del sistema informatico regionale - Possibilità della giunta di deliberare, senza vincoli e finalità compiutamente predeterminati, piani con la definizione dei settori e delle aree di attività da informatizzare e l'indicazione degli interventi, dei soggetti tenuti a realizzarli, delle modalità e degli strumenti di attuazione nonché delle risorse finanziarie - Attribuzione alla giunta di potestà regolamentare spettante al consiglio regionale.**

(Legge regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990).

(Cost., art. 121, secondo comma)

» 53

- n. 21. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 marzo 1990 (della provincia autonoma di Bolzano).

**Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo comune per i servizi dei consultori familiari, ivi compresi quelli relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale per l'esercizio delle funzioni — già ex O.N.M.I. — fondo per gli asili nido) ed esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome - Esclusione dei seguenti fondi: per i programmi regionali di sviluppo e destinazione indistinta, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, per l'attuazione del piano forestale nazionale, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e sanitari o di conto capitale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della provincia di Bolzano e del principio della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle norme impugnate - Ingiustificata discriminazione della provincia autonoma rispetto alle regioni ordinarie - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Mancata partecipazione del presidente della giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui è stato deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989.**

(Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1).

(Cost., artt. 3, 81, 97, 116 e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: artt. 8, 16, 69 e segg.)

Pag. 54

- n. 136. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1987.

**Previdenza e assistenza sociale - Magistrati - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Limitazione all'80 per cento dello stipendio annuo e delle altre indennità previste dalla legge n. 75/1980 della base di calcolo dell'indennità di buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., nonché della assicurazione ai lavoratori di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.**

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b), come sostituito dalla legge 3 marzo 1960, n. 185, art. 1; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, modificato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, artt. 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 38 e 97)

» 57

- n. 137. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).

(Cost., art. 76)

» 61

n. 138. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).

(Cost., art. 76) . . . . . Pag. 65

n. 139. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).

(Cost., art. 76) . . . . . » 66

n. 140. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1989.

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).

(Cost., art. 76) . . . . . » 66

n. 141. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vercelli del 13 gennaio 1990.

**Processo penale - Nuovo codice - Reato di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancato accoglimento - Conseguente dovuta restituzione atti per formulazione dell'imputazione ed emissione del decreto di citazione - Impossibilità di chiedere ulteriori indagini anche in presenza di carenza o incompletezza di quelle già espletate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito presso il tribunale - Lamentata impossibilità di contrastare l'inerzia del p.m.**

(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112) . . . . . » 67

n. 142. Ordinanza del pretore di Pinerolo del 22 novembre 1989.

**Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale - Delegabilità delle funzioni di p.m. a ufficiali di polizia giudiziaria (nella specie: sottufficiale dei carabinieri) - Mancata previsione di specifici rimedi processuali o disciplinari per eventuale inerzia del p.m. delegato - Affidamento di funzioni giurisdizionali a persone prive delle garanzie godute dai magistrati - Previsto divieto nella legge delega (art. 2, p. 37) per il p.m. di delegare alla polizia giudiziaria, nelle indagini preliminari, l'interrogatorio dell'imputato e il confronto - Conseguente implicito divieto dell'affidamento di tali atti al delegato nell'udienza dibattimentale - Eccesso di delega.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, nel testo introdotto dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 162, secondo comma).

(Cost., artt. 76, 107 e 112)

Pag. 70

n. 143. Ordinanza del pretore di Milano del 1° giugno 1989.

**Edilizia e urbanistica - Procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - Eventualità dei relativi ricorsi giurisdizionali - Sospensione dell'azione penale finché non siano esauriti i detti procedimenti - Impossibilità in concreto, o procrastinazione *sine die*, dell'azione obbligatoria da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 370/1988 ritenuta dal giudice rimettente non risolutiva della dedotta questione.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).

(Cost., art. 112) . . . . .

» 72

n. 144. Ordinanza del pretore di Avellino del 29 gennaio 1990.

**Processo penale - Nuovo codice - Disposizioni transitorie - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442*, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra le parti (p.m. e imputato), nonché tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Limitazione del potere di decisione del giudice con conseguente compromissione della difesa - Dissenso del p.m. incidente non solo sulla scelta del rito ma anche sulla quantificazione della pena.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, terzo comma; c.p.p. 1988, art. 438, primo comma, in relazione all'art. 442, secondo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24 e 101)

» 73

n. 145. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rieti del 3 gennaio 1990.

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442*, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lamentato carattere decisorio del dissenso del p.m. anche in relazione alla quantificazione della pena - Lesione del principio di uguaglianza tra accusa e difesa nonché tra imputati - Disparità di trattamento rispetto all'analoga disciplina del c.d. patteggiamento.**

(C.P.P. 1988, artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 75

n. 146. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia del 30 dicembre 1989.

**Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito contro indiziati noti (art. 409) - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo di legittimità e di merito sull'operato del p.m.**

(C.P.P. 1988, art. 415).

(Cost., artt. 3 e 112) . . . . . Pag. 76

n. 147. Ordinanza del tribunale di Torino del 20 dicembre 1989.

**Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra «dibattimenti non ancora aperti e quelli già iniziati» - Lesione del principio di applicazione della legge più favorevole al reo - Mancato conseguimento dell'intento deflattivo al quale è ispirato il nuovo codice.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248, in relazione al c.p.p. 1988, art. 444).

(Cost., artt. 3, 25 e 97) . . . . . » 78

n. 148. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 13 ottobre 1989.

**Impiego pubblico - Assunzioni, per l'anno 1989, di personale da parte di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici non economici, di unità sanitarie locali, di aziende pubbliche in gestione commissariale governativa - Obbligo di assumere, attraverso la graduatoria di collocamento e di mobilità, ad eccezione delle assunzioni in base a concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge n. 554/1988 e solo se, a tale data, le relative prove abbiano già avuto inizio, per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell'obbligo - Esclusione della possibilità di assunzione di idonei di graduatorie di concorso, ancora in corso di validità, anteriori all'entrata in vigore della citata legge - Ingiustificato deterioro trattamento degli idonei rispetto ai semplici concorrenti - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma, in relazione alla legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 97) . . . . . » 80

n. 149. Ordinanza del tribunale di Ferrara del 9 gennaio 1990.

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Limitazione del potere di decisione del giudice sia in merito al rito che alla misura della pena - Conseguente compromissione del diritto di difesa - Violazione del principio di pubblicità nell'esercizio della giurisdizione.**

(C.P.P. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111) . . . . . » 84

n. 150. Ordinanza del tribunale di Milano del 29 dicembre 1989.

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Compressione del diritto di difesa - Limitazione dei poteri del giudice - Conseguente preclusione alla ricorribilità per Cassazione.**

(C.P.P. 1988, artt. 438 e 442).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111)

Pag. 85

n. 151. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Catania del 25 gennaio 1990.

**Processo penale - Nuovo codice - Reato di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenze in quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito del tribunale - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo giurisdizionale sull'operato del p.m. - Conseguente compromissione della finalità di assicurare l'uguaglianza di tutti i cittadini avanti alla legge.**

(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157).

(Cost., artt. 3 e 112) . . . . .

» 86

n. 152. Ordinanza del pretore di Latina del 26 aprile 1989.

**Titoli di credito - Assegno bancario - Mancata previsione della facoltà del traente di un assegno bancario protestato di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protestati, in analogia a quanto previsto per il traente della cambiale dall'art. 12 della legge n. 349/1973 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni analoghe ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio.**

(Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . .

» 89

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 139

*Sentenza 7-26 marzo 1989*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Statistica - Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano - Norme sulla riorganizzazione dell'Istat - Uffici regionali - Formazione e approvazione del programma - Partecipazione degli enti - Esclusione - Ragionevolezza - Infondatezza.**

(D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 5, primo e secondo comma; d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 3, terzo, quarto e quinto comma, 21, lett. *c*), 17, sesto comma, e 15, primo comma; d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 21, lettere *a*) e *b*), e 15, primo comma, lett. *d*); d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 26, primo comma, 13, terzo e quarto comma, e 9, secondo comma; d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 17, secondo comma, e 26, terzo comma).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige; Cost., artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, terzo, quarto e quinto comma, 5, primo e secondo comma, 9, 13, terzo e quarto comma, 15, primo comma, lettere *c*) e *d*), 17, secondo e sesto comma, 21 e 26, primo e terzo comma, del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, delle Province autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni Trentino-Alto Adige e Lombardia, notificati il 20 e il 23 ottobre 1989, depositati in cancelleria il 23, il 26, il 27 ottobre e il 2 novembre successivi ed iscritti ai nn. 82, 84, 85, 86, 87 e 88 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Mauri per la Regione Emilia-Romagna, Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige, Valerio Onida e Gualtiero Rueca per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Le Regioni a statuto ordinario Toscana ed Emilia-Romagna, le Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige e la Regione a statuto ordinario Lombardia hanno presentato distinti ricorsi con i quali sollevano numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti di vari articoli del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, intitolato «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Le Province autonome di Bolzano e di Trento, oltreché la Regione Trentino-Alto Adige, contestano la legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, in quanto lederebbe le competenze assicurate alla Regione dagli artt. 4, 5 e 16 e alle Province dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), anche in riferimento agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Ad avviso delle ricorrenti — posto che l'informazione statistica costituisce un «potere implicito» nelle competenze materiali ad esse assegnate e che, pertanto, rientra fra le potestà di livello primario come «potere statistico» esplicitamente riconosciuto da varie norme di attuazione e concretamente esercitato, fra l'altro, con la costituzione di istituti provinciali di statistica —, una disposizione di legge statale, la quale afferma che «spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica» (art. 5, primo comma), appare contrastare con le norme costituzionali che attribuiscono alle ricorrenti stesse i medesimi poteri, non potendo questi essere attribuiti o tolti con leggi ordinarie.

La Regione Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, il quale riafferma la competenza del Consiglio dei ministri sugli atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera *d*), della legge n. 400 del 1988, al fine di «assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome», in quanto, in contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, istituirebbe un potere governativo di indirizzo e coordinamento assolutamente generico e indeterminato, lesivo del principio di legalità ed invasivo delle competenze regionali per la totale mancanza di interessi pubblici cui finalizzare quella funzione. Più in particolare, la Regione osserva che, se la previsione della legge n. 400 del 1988 poteva essere interpretata come norma procedurale e non innovativa (v. sent. n. 242 del 1989), ciò non sarebbe più possibile in relazione alla legge impugnata, cioè a una legge di settore che, se non si riferisse alla concreta istituzione di poteri di indirizzo e coordinamento, risulterebbe, per la parte considerata, del tutto vuota di contenuto normativo. Se così fosse, continua la Regione, i relativi poteri sarebbero illegittimi in quanto assolutamente generici e indeterminati, dato che l'art. 5, comma secondo, non ne determina l'oggetto e la portata, limitandosi a stabilirne la finalizzazione in modo che, peraltro, appare illegittimamente preclusivo di autonomi indirizzi regionali laddove esige una «unicità» di indirizzo. Ma, conclude la Regione, anche se si limitasse a richiedere un livello minimo di unicità di indirizzo, la norma impugnata sarebbe egualmente illegittima in quanto il potere così conferito sarebbe del tutto privo di riferimenti oggettivi a discapito di quelle esigenze di legalità dell'esercizio per via amministrativa della funzione di indirizzo e coordinamento riconosciute da questa Corte sin dalla sentenza n. 150 del 1982. Del resto, aggiunge la ricorrente, posto che le scelte politico-amministrative sono riservate al Programma statistico nazionale e le scelte tecniche all'Istat, non vi sarebbe oggettivamente spazio per alcuna funzione di indirizzo e coordinamento da svolgere nei confronti delle regioni.

Oggetto di varie censure è anche l'art. 3, nei commi terzo, quarto e quinto. La Regione Trentino-Alto Adige dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, in riferimento agli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione (spec. art. 2 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; art. 2, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474). Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata — nello stabilire che le attività e le funzioni degli uffici statistici sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 e che «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile» e nel disporre analogo obbligo con effetto immediato per i comuni con più di centomila abitanti — lederebbe le competenze legislative della regione a disciplinare l'ordinamento delle U.S.L., delle camere di commercio e dei comuni, non trattandosi di norme di principio in grado di vincolare le competenze concorrenti (comuni) e, tantomeno, quelle esclusive. Le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna impugnano, inoltre, l'art. 3, comma quarto, il quale dispone che le prefetture assicurino «il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici»: per la prima, tale disposizione escluderebbe le regioni dal loro ruolo naturale di sedi di coordinamento a livello regionale e locale e precluderebbe alle stesse la possibilità di disporre dei dati statistici; per la seconda, invece, l'illegittimità non risiederebbe nella previsione del coordinamento e della interconnessione delle fonti pubbliche, ma piuttosto nell'omissione di procedure consensuali per la determinazione delle relative direttive quando queste ultime riguardino fonti regionali o rappresentate da enti operanti in materia di competenza regionale. Infine, la sola Regione Emilia-Romagna chiede l'annullamento anche dell'art. 3, quinto comma, il quale, nel disporre che gli uffici di statistica prima indicati (e quindi anche quelli dei comuni e delle U.S.L.) esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal Comitato di coordinamento dell'Istat, escluderebbe il potere della regione di dettare norme e indirizzi per le indagini statistiche di proprio interesse.

Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale dell' art. 21, lettera c), che, nel definire gli oggetti degli atti di indirizzo di cui all'art. 17 dello stesso Decreto legislativo, vi include anche «i criteri organizzativi e la funzionalità» degli enti e degli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico nazionale, e quindi anche di quelli delle regioni (o delle province autonome) o, comunque, assoggettati alle competenze di queste stesse. Tuttavia, anche se tutte le ricorrenti lamentano in sostanza l'esorbitanza dei poteri così definiti dai confini del c.d. indirizzo e coordinamento tecnico, molte di esse impugnano il citato art. 21, lettera c), in combinato disposto con altre norme.

Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana ritengono che a ledere le proprie competenze in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 117 Cost.) sia il citato art. 21, lettera c), in connessione con l'art. 17, sesto comma (il quale dispone che il Comitato dell'Istat emana atti di indirizzo nei confronti degli uffici facenti parte del Servizio statistico nazionale) e con l'art. 15, primo comma, lettera c) (secondo il quale l'Istat provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Servizio statistico nazionale). Secondo tali regioni, la lesione dell'autonomia costituzionale ad esse garantita deriverebbe dal fatto che il complesso di norme ora indicate farebbe riferimento non solo alle metodologie statistiche, ma anche all'organizzazione degli uffici come tali, senza che possa intravedersi a giustificazione di simile ingerenza alcun apprezzabile interesse unitario. Con analoghe argomentazioni la Regione Lombardia impugna le medesime disposizioni, cui aggiunge anche l'art. 21, lettere a) e b), che, estendendo l'ambito degli indirizzi in questione agli «atti di esecuzione del programma statistico nazionale» e alle «iniziative per l'attuazione del predetto programma», concorrerebbe a configurare un potere di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo contrastante con i requisiti costituzionali, e in particolare con l'esigenza che a determinarne il contenuto sia il Governo, con il principio di legalità e con il carattere non di dettaglio dei relativi indirizzi. Con motivi dello stesso tipo le Province autonome di Bolzano e di Trento contestano la legittimità costituzionale dell'art. 21, lettera c) — come pure la Regione Trentino-Alto Adige, che, però, l'impugna in combinato disposto con gli artt. 3, quinto comma, e 17, sesto comma, — invocando, ovviamente, parametri diversi, quali gli artt. 8, 9 e 16 (Province) e 4 nn. 1, 7 e 8, 5 n. 1 e 16 (Regione) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, oltreché gli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge n. 118 del 1972.

Gli stessi parametri da ultimo menzionati sarebbero violati, a giudizio delle Province di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige, anche dall'art. 26, primo comma, che impone alle amministrazioni e agli enti previsti negli artt. 3 e 4 — e quindi anche alle province, ai comuni, alle camere di commercio e alle U.S.L. — di inviare entro tre mesi una relazione alla Presidenza del Consiglio sulla situazione degli uffici statistici esistenti e di provvedere, entro i successivi tre mesi, alla riorganizzazione o alla istituzione di uffici statistici, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio. Ove questa disposizione, come sembrerebbe dal suo collegamento con l'art. 3, intendesse radicare nella predetta Presidenza un potere di direttiva relativo alla riorganizzazione o alla istituzione di uffici statistici rientranti nei campi di competenza delle ricorrenti, essa sarebbe incostituzionale in quanto lesiva dei poteri delle stesse ricorrenti sull'ordinamento dei propri uffici e sullo svolgimento delle attività statistiche di loro interesse (poteri, peraltro, già esercitati), nonché dei requisiti costituzionali propri della funzione governativa di indirizzo e coordinamento (nel caso che così venisse definito quel potere di direttiva vincolante e puntuale).

La Regione Toscana contesta la legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lettera d), in quanto, nel sottoporre gli uffici regionali di statistica alla valutazione da parte dell'Istat circa «l'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale», violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Le Regioni Toscana e Lombardia contestano la legittimità costituzionale dell'art. 9, il quale dispone che i dati raccolti dagli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico nazionale «non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione». Ove tale disposizione dovesse esser riferita anche agli uffici statistici delle regioni (come, per la verità, sembrerebbe escluso dall'art. 21, lettera d), che richiama soltanto il rispetto del segreto d'ufficio ex art. 8, e non già i limiti di cui all'art. 9, nell'interscambio dei dati fra gli uffici facenti parte del Servizio statistico nazionale), risulterebbero lese le potestà regionali in materia statistica, in quanto, se le regioni potessero ricevere dall'Istat solo dati aggregati, ne deriverebbe l'impossibilità per le stesse di effettuare qualsiasi autonomia elaborazione avente come base necessaria i dati individuali o aggregazioni di questi diverse da quelle effettuate dall'Istat per i suoi fini.

Alcune questioni concernono, poi, il principio di cooperazione fra Stato e regioni in materie di competenza statale interferenti con materie riservate alle regioni stesse. La sola Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, «in quanto, a fronte del pieno inserimento delle regioni nel programma statistico nazionale e nella sua attuazione, non garantisce la collaborazione e la partecipazione regionale nella fase di formazione e approvazione del programma stesso». Secondo la ricorrente, infatti, la mancanza della

garanzia di «una misura di partecipazione e di collaborazione» dei soggetti regionali nella predetta fase darebbe vita a un sistema gravemente sbilanciato dato che le regioni si troverebbero a non poter influire in nessun modo sulle decisioni relative alle indagini statistiche anche inerenti alle materie di loro interesse e attribuzione, nonché sulle decisioni relative all'attuazione delle stesse indagini, attuazione cui pur esse sono chiamate a partecipare. Le Regioni Toscana e Lombardia contestano la legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, il quale, nel definire la composizione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, prevede, in un collegio di ventidue membri (di cui quattordici di estrazione statale), un solo rappresentante regionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni. Secondo le ricorrenti, si avrebbe, così, un evidente e assurdo squilibrio — dato che la rappresentanza regionale sarebbe pari a un terzo di quella assicurata all'associazione dei comuni e un quinto di quella complessiva degli enti locali — che si tradurrebbe in una lesione della posizione costituzionale delle regioni, le quali dovrebbero avere un ruolo primario nel sistema nazionale e sarebbero comunque colpite dalle determinazioni del Comitato di cui si discute.

Infine, la Regione Toscana impugna l'art. 26, terzo comma, il quale, con l'escludere i finanziamenti necessari per l'istituzione degli uffici statistici imposti dall'art. 5 del medesimo Decreto legislativo, contravverrebbe ai principi stabiliti dagli artt. 119 e 81, comma quarto, della Costituzione, palesando, fra l'altro, un irragionevole contrasto all'interno dello stesso complesso normativo.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che alcune questioni siano dichiarate inammissibili e altre non fondate.

Riguardo alle censure mosse all'art. 5, primo comma, dalle Province di Trento e di Bolzano, nonché dalla Regione Trentino-Alto Adige, l'Avvocatura dello Stato contesta, in generale, che si possa parlare, se non in poche situazioni, di esercizio di una pubblica funzione o di un potere in materia statistica o, addirittura, di una attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni o alle province autonome, trattandosi piuttosto di un servizio integrato in una rete nazionale e internazionale, che, pertanto, presupporrebbe un'elaborazione di metodi e di classificazioni diretta a un più informato esercizio delle proprie competenze materiali e ad assicurare l'imparzialità tecnica del servizio e la compatibilità dei dati raccolti dalle regioni (o dalle province autonome) con quelli nazionali e internazionali. Ciò posto come premessa generale, l'Avvocatura ritiene che sia inammissibile la questione relativa all'art. 5, primo comma, in quanto si risolverebbe in una questione di interpretazione, e perciò non «attuale», che, peraltro, sarebbe agevolmente risolvibile in base al parere reso dalla Prima Commissione della Camera dei deputati, secondo il quale l'articolo impugnato «deve essere inteso nel senso che le regioni e le province autonome non sono obbligate a istituire gli uffici in questione, ma che, qualora intendano provvedere in tal senso, debbono farlo con legge». Tanto più ciò vale, secondo l'Avvocatura, in quanto le ricorrenti non porrebbero una questione di portata generale in tema di posizione ad opera dello Stato di norme sulla produzione legislativa delle regioni e province autonome, nel senso che non sosterebbero che «al legislatore statale ordinario sarebbe inibito porre disposizioni che comunque abbiano ad ampliare od a confermare od a comprimere l'ambito di competenza legislativa delle regioni e province autonome». In ogni caso, la questione proposta dalle ricorrenti sarebbe, per l'Avvocatura, infondata, dato che l'art. 5, primo comma, non contrasterebbe con nessuno dei parametri invocati, alcuni dei quali (artt. 10 del d.P.R. n. 1017 e 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 228 del 1981), anzi, avrebbero in qualche misura anticipato i criteri organizzativi del «sistema statistico nazionale».

Sulla questione posta dalla Regione Emilia-Romagna riguardo all'art. 5, secondo comma, l'Avvocatura dello Stato replica che essa sarebbe, per un verso, inammissibile, in quanto, nel censurare la totale mancanza di un interesse nazionale a giustificazione della prevista funzione di indirizzo e coordinamento, sembrerebbe richiedere un requisito di «utilità prevedibile» dell'esercizio della stessa; per altro verso, sarebbe comunque infondata, poiché la disposizione impugnata non creerebbe, essa stessa, la funzione di indirizzo e coordinamento (basata, com'è noto, sulla Costituzione) ma ne specificerebbe oggetto e finalità, identificando, il primo, nell'attività statistica e, le seconde, nel «sistematico collegamento e (nel)l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche» (come si esprime la legge di delega, all'art. 24, primo comma, lettera a), e lo stesso art. 1 del decreto impugnato).

L'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della richiesta di illegittimità costituzionale avanzata dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti dell'art. 3, terzo comma, basandosi sul rilievo che le attività statistiche delle camere di commercio, come quelle dei comuni e delle U.S.L., sarebbero, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1017 del 1978, «delegate» alle Province di Trento e di Bolzano, che le esercitano mediante propri uffici, dei quali «si avvale» l'Istat. Quanto alle censure mosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia all'art. 3, quarto comma, l'Avvocatura dello Stato ritiene che siano infondate, dal momento che le disposizioni impuginate affiderebbero alle Prefetture un ruolo palesemente esecutivo o, al più, di vigilanza, diretto ad assicurare che, al livello provinciale, «il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione» siano in concreto realizzati ed attuati nei modi e nella misura indicati dal Governo o dall'Istat. Sicché apparirebbero ingiustificate tanto la richiesta di un inserimento additivo di un'intesa con la regione,

quanto la pretesa che siano le regioni a coordinare l'intera attività statistica di livello regionale o locale e a gestire i relativi dati. Identica conclusione dovrebbe valere, secondo l'Avvocatura, per l'art. 3, quinto comma, che prevedrebbe un potere di indirizzo ricompreso nel più penetrante potere di direttiva vincolante di cui all'art. 17 (peraltro non impugnato, sotto questo aspetto, dalla Regione Emilia-Romagna) e giustificabile costituzionalmente con gli stessi argomenti che questa Corte ha più volte usato, per quanto riguarda le U.S.L., in ordine alle strutture operative del Servizio sanitario nazionale.

Riguardo alle contestazioni mosse dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna relativamente all'art. 21, lettera c), in connessione con gli artt. 15, primo comma, lettera c), e 17, sesto comma, l'Avvocatura dello Stato osserva che la nozione di indirizzo e coordinamento «tecnico» non potrebbe esaurirsi nell'incidenza sulle metodologie, poiché l'applicazione di queste ultime potrebbe pervenire a risultati sterili o ingannevoli per effetto di disarmonie organizzative o funzionali: tra «procedure tecniche» ed «organizzazione» vi sarebbe, infatti, un collegamento strettissimo, dato che il «buon andamento» di un'attività, come quella statistica, per sua natura oggettiva e non frazionabile (nel senso che una parte condiziona il tutto), coinvolgerebbe necessariamente le une e l'altra. In ogni caso, precisa l'Avvocatura replicando alle analoghe censure della Regione Lombardia, l'art. 21, lettera c), deve essere raccordato con l'art. 17, sesto comma, che opera una separazione fra i destinatari delle «direttive» e quelli degli «atti di indirizzo», e con l'art. 5, secondo e terzo comma, che «filtra» la norma impugnata nel duplice senso degli indirizzi politico-amministrativi e di quelli tecnici. Inoltre, nel respingere la censura della Lombardia all'art. 21, primo comma, lettere a) e b), l'Avvocatura aggiunge che, fermo restando che i «vincoli» discendono dal programma, con la disposizione impugnata si intende stabilire l'interesse di chi formula il programma con le indistinguibili fasi dell'attuazione e dell'esecuzione dello stesso. Con argomenti analoghi a quelli formulati in replica alle regioni appena considerate, l'Avvocatura dello Stato respinge anche le censure proposte dalle Province di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, aggiungendo, in particolare, che direttive «eccedenti il carattere tecnico» sono già previste dall'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 1017 del 1978, che, anzi, restringerebbe ancor di più lo spazio a favore delle ricorrenti.

Del pari infondata sarebbe la censura proposta dalla Regione Toscana contro l'art. 15, primo comma, lettera d), nel quale sarebbero previste solo attività meramente conoscitive, e non provvedimenti, volte, tutt'al più, a innescare iniziative governative.

Quanto alle censure prospettate dalle Province di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige verso l'art. 26, primo comma, l'Avvocatura osserva che, a parte l'inammissibilità di censure riguardanti disposizioni già contenute *in nuce* nella norma di delega (art. 24 della legge n. 400 del 1988), esse sarebbero infondate in quanto l'insieme del citato art. 24 e di quello ora impugnato costituirebbe un'importante riforma, ispirata ad esigenze oggettivamente unitarie e non frazionabili.

Riguardo alle censure mosse dalle Regioni Toscana e Lombardia all'art. 9, l'Avvocatura osserva che tale articolo, il quale è posto a difesa del segreto statistico, non è fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale, tanto più che una cosa sono le disaggregazioni anche particolareggiate e altra cosa la nominatività dei dati.

Relativamente alla pretesa lesione del principio di cooperazione prospettata dalla Regione Emilia-Romagna in ordine all'art. 13, terzo e quarto comma, l'Avvocatura osserva che essa sarebbe, innanzitutto, inammissibile, in quanto chiede una pronuncia additiva diretta a introdurre un «meccanismo idoneo» a rappresentare le istanze regionali senza precisare quale sia, fra i molti ipotizzabili, quello ipoteticamente conforme a Costituzione. In ogni caso, la questione sarebbe infondata, in quanto, rispetto al Programma statistico nazionale, che concerne le rilevazioni giustificate da un interesse infrazionabile e gli obiettivi generali del sistema statistico nazionale, la partecipazione regionale potrebbe essere utile (ma non necessaria) nella fase della «predisposizione» dello stesso da parte dell'Istat, mentre dovrebbe escludersi nella fase di approvazione, di esclusiva spettanza dello Stato, quale espressione unitaria della collettività nazionale anche nei rapporti internazionali.

Anche le censure formulate dalla Toscana e dalla Lombardia avverso l'art. 17, comma secondo, a parere dell'Avvocatura, sarebbero, innanzitutto, inammissibili, in quanto si risolverebbero in una richiesta di rideterminare la quantità dei rappresentanti in seno al Comitato ivi previsto. In ogni caso, esse sarebbero anche infondate, in quanto non si potrebbe individuare alcuna norma costituzionale a sostegno della pretesa irragionevolezza della norma impugnata.

Non fondata, secondo l'Avvocatura, sarebbe pure la questione relativa all'art. 26, comma terzo, proposta dalla Regione Toscana, in quanto l'attività statistica delle regioni sarebbe, per queste ultime, attività «normale», ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione. Essa, però, sarebbe pure inammissibile, sia perché quella impugnata sarebbe una mera certificazione burocratica, sia perché gli oneri «non addossati allo Stato» sarebbero quelli stanziati per il funzionamento dell'Istat, sia perché sarebbe frutto di *aberratio ictus*.

3. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie le Regioni Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire quanto già prospettato nei primi scritti difensivi, formulano nuovi argomenti.

Riguardo alla censura relativa all'art. 5, primo comma, le Province autonome di Trento e di Bolzano precisano che la reiterazione o la conferma di un'attribuzione di competenza, già prevista da norme costituzionali, ad opera di disposizioni di legge ordinaria, configurerebbero un vizio di costituzionalità, in quanto presuppongono chiaramente il potere del legislatore ordinario di disporre della competenza regionale o provinciale stabilita con legge costituzionale.

In replica agli argomenti addotti dall'Avvocatura dello Stato contro le contestazioni mosse all'art. 3, quarto comma, la Regione Lombardia osserva che la difesa del Governo trascurerebbe di considerare, per un verso, che le prefetture non possono essere titolari di poteri di indirizzo e di coordinamento e, per altro verso, che le regioni, in virtù del «potere implicito» in materia statistica ad esse riconosciuto, non potrebbero svolgere le proprie rilevazioni su base regionale in mancanza del potere di coordinare le attività statistiche degli enti locali.

In ordine alle questioni sollevate avverso l'art. 21, lettera c), la Regione Toscana, dopo aver osservato che il raccordo con l'art. 17, sesto comma, operato dall'Avvocatura, confermerebbe che il Comitato ivi previsto potrebbe porre atti di indirizzo nei confronti delle regioni anche sui «criteri organizzativi e la funzionalità» degli uffici regionali, afferma che la disposizione impugnata sarebbe palesemente illegittima ove si riferisse all'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo, ma lo sarebbe anche ove concernesse l'indirizzo e coordinamento tecnico, in quanto configurerebbe una norma inutile e caratterizzata da una globale irrazionalità. Né, sempre ad avviso della ricorrente, si potrebbe ipotizzare, come fa invece l'Avvocatura, che l'organizzazione amministrativa sia inseparabilmente collegata con il coordinamento tecnico, poiché questa ipotesi sarebbe doppiamente smentita dall'art. 5, terzo comma, che circoscrive quest'ultimo alle metodologie statistiche e dall'art. 17, secondo comma, lettera c), che, nell'indicare il rappresentante regionale, esige che sia scelto «tra i propri membri» dalla Conferenza Stato-regioni, che non svolge certo compiti di coordinamento tecnico. Riguardo allo stesso art. 21, lettera c), le Province autonome di Trento e di Bolzano affermano che la tesi dell'Avvocatura relativa al «filtraggio» degli indirizzi ivi previsti in virtù dell'art. 5, secondo e terzo comma, sarebbe contraddetta dal fatto che tali indirizzi, collegandosi a una funzione di indirizzo e coordinamento in senso stretto, non si presterebbero ad esser depurati dagli atti indicati nelle ricordate disposizioni dell'art. 5 ed esorbiterebbero dalle finalità di unificazione delle metodologie statistiche. Quanto al richiamo all'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 1017 del 1978 e all'affermazione dell'Avvocatura che quell'articolo conterrebbe già indirizzi esterni al momento tecnico, le Province autonome, insieme alla Regione Trentino-Alto Adige, sottolineano che l'art. 10 concerne soltanto attività statistiche delegate.

Relativamente all'art. 26, primo comma, le stesse province, preso atto che, anche secondo l'Avvocatura dello Stato, le direttive ivi previste non riguardano gli uffici di statistica delle medesime province, insistono per la dichiarazione di incostituzionalità tanto per l'esorbitanza del potere di direttiva rispetto a quello d'indirizzo quanto per la violazione dei principi relativi al potere di indirizzo e coordinamento. Nello stesso tempo, la Provincia di Bolzano mantiene la censura, nei suoi termini originari, per quanto riguarda gli uffici di statistica delle U.S.L. di Bolzano. In relazione allo stesso art. 26, primo comma, la Regione Trentino-Alto Adige replica all'Avvocatura che la disposizione impugnata non potrebbe esser qualificata come «norma fondamentale di riforma economico-sociale», trattandosi di norma puntuale che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri un potere di direttiva in ordine a competenze riservate alla regione.

A proposito dell'art. 15, primo comma, lettera d), la Regione Toscana replica all'Avvocatura dello Stato che la disposizione impugnata non implicherebbe solo attività conoscitive, ma comporterebbe un sindacato sui contenuti e sui risultati dell'attività degli uffici in riferimento ai criteri formulati dal Comitato di cui all'art. 17, attribuendo così all'Istat, in combinato disposto con quest'ultimo articolo, un complesso di poteri esorbitanti l'art. 24 della legge n. 400 del 1988.

La stessa Regione Toscana, riguardo all'art. 9, secondo comma, precisa che il divieto, ivi contenuto, di esternare i dati raccolti, se non in forma aggregata, anche all'interno del circuito costituito del Sistema statistico nazionale precluderebbe agli uffici regionali la possibilità di svolgere autonomamente l'attività statistica loro propria. Nello stesso ordine di idee, anche la Regione Lombardia replica all'Avvocatura dello Stato che, perché le regioni possano elaborare le aggregazioni più rispondenti ai loro bisogni e intendimenti, non sarebbe sufficiente chiedere e ottenere determinate disaggregazioni di dati, ma occorrerebbe disporre dei dati di partenza.

*Considerato in diritto*

1. — Con distinti ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Regione Trentino-Alto Adige, hanno sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti di varie disposizioni contenute nel Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal titolo «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400». A causa dell'identità o della connessione oggettiva delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere discussi insieme e per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — L'art. 5, primo comma, per il quale «spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica», è oggetto di contestazione da parte delle Province di Trento e di Bolzano, oltreché della Regione Trentino-Alto Adige. Ad avviso delle ricorrenti, posto che l'attività statistica costituisce esercizio di un «potere implicito» nelle competenze materiali costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, il citato art. 5, primo comma, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni ad esse assegnate dagli artt. 4, 5 e 16 (limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige) ed 8, 9 e 16 (limitatamente alle province autonome) dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, oltreché con gli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Il contrasto consisterebbe nel fatto che la disposizione di legge ordinaria impugnata, nel confermare la spettanza alle regioni e alle province autonome di competenze già affidate alle stesse dalle norme dello Statuto speciale, presupporrebbe illegittimamente che il legislatore ordinario abbia il potere di disporre di competenze stabilite con norme di rango costituzionale.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, tale questione, prima che infondata, sarebbe inammissibile, in quanto diretta a porre dubbi meramente interpretativi.

2.1. — Va respinta l'eccezione d'inammissibilità presentata dalla difesa dello Stato.

Le ricorrenti prospettano un contrasto tra una disposizione di legge ordinaria, diretta all'istituzione di uffici di statistica nelle amministrazioni delle regioni (o delle province autonome) o all'interno di enti sottoposti alle competenze di queste ultime, e le disposizioni di rango costituzionale, che attribuiscono alle stesse regioni (e province autonome) le competenze legislative e amministrative in varie materie e, specialmente, in tema di ordinamento dei propri uffici o degli uffici di enti sottoposti alle competenze regionali. Poiché questa Corte ha già precisato che le diverse attività racchiuse nel complesso concetto di attività statistica sono il prodotto di un «potere implicito» collegato alle varie competenze materiali attribuite ai soggetti e agli organi pubblici (sent. n. 242 del 1988), la prospettazione, ai fini dell'esame di costituzionalità, di un raffronto tra le norme costituzionali regolatrici delle competenze assegnate alle regioni (e alle province autonome) e una norma di legge ordinaria diretta all'istituzione di uffici di statistica all'interno delle amministrazioni delle stesse regioni (o province autonome) o degli enti sottoposti alle competenze di queste ultime, non appare, *prima facie*, priva di un legame ragionevole con la gamma delle possibilità applicative riconducibili alle disposizioni dedotte in giudizio. Per tali motivi, i ricorsi in esame non pongono, sotto i profili considerati, questioni astratte o del tutto pretestuose, sicché non possono essere ritenuti, per queste ragioni, inammissibili (v. ancora sentt. n. 242 del 1988, nonché nn. 517 del 1987 e 998 del 1988).

2.2. — La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

L'art. 5, primo comma, pone una norma tutt'altro che chiara e precisa, tanto che le ricorrenti, da un lato, e l'Avvocatura dello Stato, dall'altro, l'interpretano in modo radicalmente diverso. Per le prime, la disposizione impugnata tenderebbe a porre una norma sulla competenza materiale delle regioni e delle province autonome che, se pure diretta a confermare attribuzioni di cui le ricorrenti sono già investite, sarebbe comunque espressione di un potere che non rientra fra quelli propri del legislatore ordinario. Per la verità, se dovesse essere così interpretata, la disposizione sarebbe, di certo, costituzionalmente illegittima, poiché non rientra nei limiti della potestà legislativa ordinaria disporre di competenze stabilite con norme di rango costituzionale. Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato, l'art. 5, primo comma, dovrebbe essere interpretato nel senso che pone una regola sulla produzione normativa delle regioni o delle province autonome, in modo da vincolare queste ultime a provvedere con legge, qualora decidano, secondo il loro libero apprezzamento, di istituire propri uffici di statistica. In realtà, anche se così interpretata, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui si riferisce all'ipotetico vincolo del legislatore statale nei confronti della regione (o delle province autonome) in ordine alla necessità di provvedere esclusivamente con legge per istituire i predetti uffici (v., in un ordine analogo di idee, la sent. n. 407 del 1989). Inoltre, quest'ultima interpretazione, anche nella parte in cui qualifica la ricordata istituzione come una mera facoltà, appare difficilmente compatibile tanto con la lettera della disposizione impugnata (laddove l'uso dell'indicativo presente rivela piuttosto l'intenzione di porre un obbligo), quanto, soprattutto, con la complessiva orditura del Decreto legislativo

n. 322 del 1989, che, essendo diretta a stabilire un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale, suppone logicamente che in ogni regione (o provincia autonoma), oltretutto in ognuno degli enti previsti nell'art. 2, sia messo in funzione un ufficio di statistica.

Ed, invero, in base a un'interpretazione sistematica del complessivo Decreto legislativo, l'art. 5, primo comma, appare rivolto ad imporre alle regioni e alle province autonome l'istituzione di un ufficio di statistica nell'ambito delle proprie amministrazioni. Nello stabilire questo obbligo, concernente esclusivamente l'istituzione di tali uffici, la disposizione impugnata, laddove precisa che «spetta alle regioni e alle province autonome» provvedere a ciò, intende affermare che saranno queste ultime a costituire i predetti uffici in base alle norme regolatrici delle loro competenze, dal momento che il successivo inciso «con propria legge» è semplicemente diretto a richiamare il principio costituzionale della riserva (relativa) di legge in materia di ordinamento degli uffici pubblici (art. 97 della Costituzione).

Così interpretato, l'art. 5, primo comma, non appare incompatibile con le invocate disposizioni dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in quanto trova piena giustificazione nell'interesse nazionale — peraltro strettamente legato a obblighi internazionali e comunitari — sotteso all'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale. Si tratta di un rilevante interesse di tutta la comunità statale, che, come ha giustamente osservato l'Avvocatura dello Stato, ha un indiscutibile carattere di infrazionabilità e di imperatività, in quanto non può darsi un sistema statistico integrato su base nazionale, né comunque può pensarsi che esso possa funzionare adeguatamente, in mancanza di uffici di statistica operanti al livello delle regioni o delle province autonome. Poiché, dunque, il vincolo imposto all'autonomia regionale (o provinciale) è in effetti strettamente strumentale alla soddisfazione di un interesse nazionale imperativo e infrazionabile, esso supera quel rigoroso scrutinio che legittima la compressione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni (o alle province autonome) in nome di un superiore interesse nazionale (v. sentt. nn. 49 e 304 del 1987, 177, 217 e 633 del 1988, 407 del 1989).

3. — La Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, il quale afferma che «il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo all'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome». Secondo la ricorrente tale disposizione — istituendo un potere generico, indeterminato, assolutamente preclusivo di autonomi indirizzi politici regionali e privo della dovuta copertura legale — violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione e, in particolare, difetterebbe dei requisiti costituzionalmente richiesti per l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la disposizione impugnata si limita a richiamare l'applicabilità dell'art. 2, comma terzo, lettera d), della legge n. 400 del 1988 all'attività statistica. Essa, in altre parole, non è rivolta a istituire un determinato e particolare potere di indirizzo e coordinamento, ma, più semplicemente, ribadisce che l'esercizio di tale funzione governativa esige la deliberazione del Consiglio dei ministri. Né può valere in senso contrario il rilievo che la previsione ora discussa sia contenuta in un atto legislativo di settore, dal momento che, al fine di decidere se una determinata norma intenda istituire un nuovo potere di indirizzo e coordinamento, la *sedes materiae* non può certo rilevare più della natura effettiva della norma contestata. E, poiché quest'ultima si limita a ribadire il requisito procedurale della deliberazione del Consiglio dei ministri e le finalità generali che ogni atto di indirizzo e coordinamento non può non avere (e, cioè, l'uniformità e l'omogeneità dell'indirizzo politico-amministrativo generale), appare chiara la volontà del legislatore ordinario di non innovare o di non arrecare deroghe alle norme vigenti in materia di esercizio della relativa funzione governativa.

4. — La Regione Trentino-Alto Adige ritiene che le proprie competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, di ordinamento delle camere di commercio e di ordinamento dei comuni (artt. 4, nn. 7 e 8; 5, n. 1; 16 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione) risultino lese dall'art. 3, terzo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, il quale impone alle U.S.L., alle camere di commercio e ai comuni con più di centomila abitanti di istituire uffici di statistica da inserire nel Sistema statistico nazionale.

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Il vincolo imposto dall'art. 3, terzo comma, alle U.S.L., alle camere di commercio e ai comuni con più di centomila abitanti, relativo all'istituzione di un ufficio di statistica da porre al servizio del funzionamento del Sistema statistico nazionale, si giustifica, sotto il profilo della legittimità costituzionale, con le medesime ragioni più ampiamente illustrate nel punto 2.2., che si riassumono, sinteticamente, nel carattere strettamente strumentale di quel vincolo all'interesse nazionale sotteso all'istituzione e al funzionamento di un sistema statistico integrato su base nazionale.

5. — Le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna contestano la legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, il quale dispone che «gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13, comma primo, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'Istat». Per la Lombardia, l'illegittimità di tale disposizione deriverebbe dal fatto che essa sottrarrebbe alle regioni il coordinamento di attività degli enti pubblici sub-regionali e configurerebbe un potere di indirizzo e coordinamento proveniente da una sede non governativa. Per l'Emilia-Romagna, invece, la stessa disposizione violerebbe il principio di cooperazione tra Stato e regioni, in quanto ometterebbe di prevedere procedure consensuali per le ipotesi in cui i poteri delle prefetture riguardassero attività pubbliche ricadenti nell'ambito delle competenze regionali.

Le questioni non sono fondate.

La Regione Lombardia contesta i poteri di coordinamento delle prefetture sulla base dell'erroneo presupposto che questi abbiano ad oggetto o possano avere ad oggetto attività rientranti nelle competenze regionali. In realtà, la disposizione impugnata, come gran parte di quelle contenute nel Decreto legislativo n. 322 del 1989, concerne attività statistiche di interesse nazionale, le quali sono svolte dagli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Come era già stabilito nell'art. 24 della legge n. 400 del 1988 (v. sent. n. 242 del 1989), ove tali uffici facciano parte dell'amministrazione statale (anche ad ordinamento autonomo), essi sono sottoposti, per quanto riguarda la raccolta e l'elaborazione dei dati, alle dipendenze funzionali dell'Istat (v. art. 3, primo comma). Ove, invece, tali uffici facciano parte dell'amministrazione regionale, provinciale o degli enti locali, al fine di stabilire la natura giuridica dei rapporti che li legano all'Istat, occorre distinguere se si tratta di attività statistiche di interesse nazionale o di attività statistiche di interesse regionale: mentre in quest'ultima ipotesi, avendosi a che fare con lo svolgimento di competenze proprie delle regioni (o delle province autonome), l'Istat può esercitare soltanto poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, volti a rendere omogenee le metodologie applicate dagli uffici competenti (art. 5, terzo comma), nell'altra ipotesi, invece, trattandosi di attività statistiche di interesse nazionale rientranti nel campo d'azione del Sistema statistico nazionale, l'Istat «si avvale» degli uffici regionali, provinciali, comunali o degli enti locali (art. 15, terzo comma) al fine di svolgere attività o servizi che, essendo d'interesse nazionale, fuoriescono dall'ambito delle competenze di questi enti.

È chiaro che i poteri di coordinamento delle prefetture, i quali sono oggetto della contestazione ora esaminata, si inseriscono nella rete dei rapporti propria delle attività statistiche d'interesse nazionale, fungendo da tramite tra i vari soggetti periferici del Sistema statistico nazionale e l'Istat. Essi, in altre parole, anche quando riguardano gli uffici di statistica delle regioni (o delle province autonome), delle province, dei comuni e degli altri enti locali, hanno ad oggetto esclusivamente le attività statistiche di rilievo nazionale che quegli enti svolgono in ragione del loro «utilizzo» da parte dell'Istat.

Su tali basi, non solo è fuor di luogo prospettare una lesione delle competenze regionali in materia di attività statistiche (d'interesse regionale), ma non si può neppure riconoscere alcun fondamento alla pretesa di coinvolgimento delle regioni stesse in sede di determinazione delle misure di coordinamento previste dall'art. 3, quarto comma. In realtà, le uniche possibilità di coinvolgimento delle regioni nell'esercizio delle suddette attività d'interesse nazionale sono legate alle regole che presidono all'«avvalimento» degli uffici regionali da parte dello Stato (v. spec. sent. n. 996 del 1988, nonché sentt. nn. 35 del 1972, 74 e 216 del 1987), regole che, comunque, presuppongono l'inserimento di procedure d'intervento regionale a livelli diversi da quelli coinvolti nella censura ora esaminata.

6. — Per ragioni identiche a quelle appena esposte va rigettata anche la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3, quinto comma, del quale la ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale, in quanto prevedrebbe l'assoggettamento degli uffici appartenenti al Sistema statistico nazionale agli indirizzi deliberati dal Comitato di coordinamento dell'Istat (art. 17), anziché a quelli della regione. Anche in tal caso, infatti, si tratta di attività statistiche d'interesse nazionale, che sono svolte da uffici appartenenti ad amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) ovvero da uffici regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali con i quali l'Istat instaura un rapporto di «avvalimento». Rispetto ad esse, pertanto, è fuor di luogo pretendere l'estensione dei poteri normativi o di indirizzo delle regioni.

7. — Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale dell'art. 21, lettera c), ora da solo (Province autonome di Trento e di Bolzano), ora in combinato disposto con gli artt. 17, sesto comma, e 15, primo comma, lettera c) (Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia), ovvero con gli artt. 3, quinto comma, e 17, sesto comma (Regione Trentino-Alto Adige). In ogni caso, ciascuna delle ricorrenti lamenta la violazione delle norme costituzionali poste a tutela della propria autonomia legislativa e amministrativa — vale a dire degli artt. 117 e 118 (regioni a statuto

ordinario), degli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, dell'art. 5, n. 1, e dell'art. 16 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, in riferimento agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge n. 118 del 1972 (Regione Trentino-Alto Adige), degli artt. 8, 9 e 16 dello stesso Statuto e relative norme di attuazione, in riferimento ai medesimi articoli della legge n. 118 del 1972 (Province autonome di Trento e di Bolzano) —, dal momento che le disposizioni impugnate prevedrebbero poteri di indirizzo e di coordinamento, imputati al «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica», i quali non avrebbero ad oggetto le metodologie statistiche, ma «i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica (...) degli enti (...) facenti parte del Sistema statistico nazionale» e, quindi, anche delle regioni, delle province autonome, delle province, dei comuni, delle U.S.L. e delle camere di commercio.

Nei termini di seguito precisati la questione non è fondata.

L'art. 21, lettera c), va interpretato alla luce dell'art. 5, secondo e terzo comma, che — sulla base della norma di delega contenuta nell'art. 24 della legge n. 400 del 1988, nell'interpretazione datane dalla sentenza n. 242 del 1989 di questa Corte — distingue l'indirizzo e coordinamento «tecnico» da quello politico-amministrativo. Mentre quest'ultimo, il quale è esercitato dal legislatore statale o dal Governo, concerne l'indirizzo politico delle amministrazioni regionali (o delle province autonome), quello «tecnico», invece, consiste in indirizzi e criteri volti allo scopo di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dagli uffici di statistica delle regioni (o delle province autonome), la cui determinazione è riservata all'Istat. Questa distinzione, posta in via generale dall'art. 5 nei commi indicati, è poi sviluppata, per quanto riguarda l'indirizzo e coordinamento tecnico, dall'art. 17 e dall'art. 21. Il primo — dopo aver definito il «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» come l'organo collegiale, a composizione mista, che esercita le funzioni direttive dell'Istat nei confronti degli uffici di statistica previsti nell'art. 3 — imputa al predetto Comitato tanto il potere di direttiva vincolante nei confronti degli uffici di statistica statali e, «nella parte applicabile», nei confronti di quelli provinciali, comunali e delle camere di commercio, quanto il potere di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome o degli enti sottoposti alle competenze di queste ultime. L'art. 21, invece, determina gli oggetti dei poteri di direttiva e di indirizzo tecnici appena menzionati, includendovi tra l'altro, alla lettera c), «i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica», vale a dire criteri e regole che alle ricorrenti sembrano illegittimamente esorbitare dalla nozione di indirizzo e coordinamento tecnico.

Interpretata entro la cornice normativa ora delineata, l'espressione usata dall'art. 21, lettera c), non può essere intesa come se si riferisse all'organizzazione amministrativa o alla distribuzione del personale negli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome. Questa materia rientra a pieno titolo nelle competenze regionali nei limiti stabiliti dalla Costituzione e, per le regioni e le province ad autonomia differenziata, dai rispettivi Statuti, limiti fra i quali vanno annoverati anche i poteri di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo spettanti al legislatore statale c/o al Governo. Al contrario, proprio perché il tema dell'art. 21 è l'indirizzo e coordinamento tecnico, l'espressione usata nella lettera c) dello stesso articolo — cioè «i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici» — dev'essere interpretata in relazione alla finalità per la quale è stata posta e che l'art. 5, comma terzo, definisce come lo scopo di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dai vari uffici di statistica delle regioni e delle province autonome. Sicché la parte di disposizione contestata va, in realtà, intesa nel senso che si riferisce ai criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire ai criteri che presiedono alla scelta e alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché ai criteri volti a rendere tale applicazione più efficiente e produttiva.

Né, in verità, si può dire, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, che vi sia un rapporto di necessaria coimplicazione tra indirizzi sulle metodologie statistiche e indirizzi sull'organizzazione amministrativa degli uffici di statistica (e del relativo personale), poiché è vero, invece, che tra i due poteri sussiste una reciproca autonomia logica, fermi restando il per sé stante obbligo costituzionale delle regioni (e delle province autonome) di organizzare gli uffici di statistica in modo da assicurare il loro «buon andamento» (art. 97 della Costituzione) e l'altrettanto autonoma possibilità dell'Istat di suggerire alle regioni (o alle province autonome), in forza della sua qualificazione tecnica, gli interventi in materia di organizzazione e di gestione amministrativa ritenuti più convenienti in ordine al perseguimento del fine di un più efficiente funzionamento degli uffici di statistica regionali.

Infine, per quanto riguarda le censure proposte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, va precisato che l'art. 21, lettera c), interpretato nel modo indicato, non interferisce minimamente con l'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, che delega alle predette Province le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese quelle di coordinamento, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628. Tale articolo, anzi, ha

anticipato, per le province autonome, alcuni punti cardinali posti dal Decreto legislativo impugnato, come, appunto, la distinzione tra indirizzo e coordinamento politico-amministrativo (di spettanza del Governo) e quello tecnico (di spettanza dell'Istat), nonché la possibilità per l'Istat di avvalersi degli uffici provinciali per lo svolgimento di proprie rilevazioni statistiche (v. i commi secondo e terzo).

8. — Con motivi in qualche modo connessi a quelli appena formulati, va dichiarata non fondata la censura proposta nei confronti dell'art. 21, lettere *a*) e *b*), dalla Regione Lombardia, per la quale tali disposizioni, nel ricomprendere fra gli oggetti dei poteri di indirizzo del Comitato dell'Istat anche gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale e le iniziative per l'attuazione del predetto programma, concorrerebbero a configurare una funzione di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo non riferibile al Governo e, più in generale, non rispettosa dei requisiti costituzionali propri di questa funzione.

Come si è precisato nel numero precedente, l'art. 21, nell'insieme delle sue disposizioni, non concerne l'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo che il legislatore statale o il Governo possono esercitare, entro determinati limiti, nei confronti delle regioni, ma riguarda, piuttosto, i poteri di direttiva e di indirizzo tecnici di cui è titolare l'Istat e che, per conto di quest'ultimo, sono esercitati dal Comitato previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo impugnato. Per quanto riguarda le lettere *a*) e *b*), occorre, anzi, precisare che gli indirizzi sugli atti di esecuzione e sulle iniziative di attuazione del programma statistico nazionale, a differenza di quelli relativi all'organizzazione tecnica del lavoro statistico negli uffici regionali (lettera *c*), esaminati al punto precedente, concernono soltanto le attività statistiche di interesse nazionale che gli uffici da ultimo menzionati svolgono nell'ambito del ricordato rapporto di «avvalimento» con l'Istat (art. 15, terzo comma). Essi, pertanto, non incontrano neppure i limiti che l'indirizzo tecnico ha di fronte a sé quando è rivolto nei confronti di attività statistiche di interesse regionale, pur sempre riconducibili alla autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

9. — Strettamente legata con le questioni ora esaminate è anche la censura che la Regione Toscana propone nei confronti dell'art. 15, primo comma, lettera *d*), per la quale tale disposizione lederebbe l'autonomia garantita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, laddove assoggetta gli uffici regionali di statistica alla valutazione, da parte dell'Istat, «dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale».

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata concerne poteri dell'Istat, aventi un contenuto di vigilanza e di conoscenza, che sono strettamente legati al potere dello stesso istituto di predisporre il programma statistico nazionale (art. 15, primo comma, lettera *a*). Si tratta, dunque, di attività di controllo concernente l'attuazione del programma relativo alle statistiche d'interesse nazionale, cui sono soggetti tutti gli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (art. 2) e che, per quanto riguarda gli uffici di statistica sottoposti alle competenze regionali, si riferisce alle attività che questi compiono nell'ambito del rapporto di «avvalimento» che essi hanno con l'Istat (art. 15, terzo comma). Posto tutto ciò e premesso che la valutazione dell'adeguatezza delle attività dei predetti uffici in riferimento agli obiettivi del programma statistico nazionale, di per sé, non è legata, come osserva l'Avvocatura dello Stato, ad alcun intervento attivo e non comporta, quindi, alcun mutamento nell'ordinaria ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, non si vede in che modo la disposizione impugnata possa considerarsi lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

10. — La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che l'autonomia costituzionalmente garantita loro, rispettivamente, dagli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16, e dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, in riferimento anche agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge n. 118 del 1972, risulti violata dall'art. 26, primo comma, nella parte in cui questo dispone che, entro tre mesi dall'invio alla Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del Decreto legislativo n. 322 del 1989, le amministrazioni e gli enti di cui agli artt. 3 e 4 provvedono, anche sulla base di eventuali direttive della predetta Presidenza del Consiglio, alla riorganizzazione o alla istituzione degli uffici di statistica secondo quanto disposto dal citato Decreto legislativo. Secondo le ricorrenti, ove dovesse essere interpretata nel senso di prevedere un potere di direttiva nei confronti dell'organizzazione degli uffici di statistica operanti nelle amministrazioni sottoposte alle proprie competenze, la disposizione impugnata lederebbe le attribuzioni riservate alle Province di Trento e di Bolzano e alla Regione Trentino-Alto Adige e contrasterebbe con i requisiti costituzionali propri della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, tanto più che l'art. 26, primo comma, fa espresso riferimento al potere di direttiva (vincolante) che l'art. 17, sesto comma, distingue dal potere di indirizzo.

Nei termini di seguito precisati la questione non è fondata.

Il punto della disposizione impugnata che le ricorrenti considerano lesivo della sfera di autonomia costituzionalmente loro riservata è dato dall'obbligo di provvedere, «anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o costituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto». In realtà, la censura ora esaminata muove da un presupposto interpretativo erraneo. L'obbligo stabilito dalle disposizioni impuginate, infatti, non può riferirsi ad altro che agli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni statali, dal momento che il collegamento della riorganizzazione e della costituzione degli uffici posto dall'art. 26, primo comma, con il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri induce, per un verso, a definire quest'ultimo come un potere di natura politico-amministrativa e, per altro verso, a circoscrivere gli uffici o gli enti da esso interessati soltanto a quelli giuridicamente sottoponibili ai poteri di direttiva del Presidente del Consiglio. Così interpretato, l'art. 26, primo comma, appare estraneo alla tematica della funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in ogni caso, non lesivo delle attribuzioni riservate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli uffici appartenenti agli enti sottoposti alle proprie competenze.

11. — Oggetto di contestazione da parte delle Regioni Toscana e Lombardia è l'art. 9, secondo comma, il quale dispone che «i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica (...) non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione». Secondo le ricorrenti, se tra gli uffici da ultimo menzionati dovessero essere ricompresi anche quelli regionali, ne risulterebbero lese le competenze che le regioni possono esercitare, a norma dell'art. 117 della Costituzione, riguardo alle attività statistiche, dal momento che, con la mancata disponibilità dei dati di partenza, verrebbe ad esse preclusa la possibilità di svolgere statistiche d'interesse regionale secondo i propri bisogni e intendimenti.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata fa sistema con quella contenuta nel comma precedente, per la quale i dati statistici raccolti «non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici». Insieme alle norme appena citate, che riguardano la «divulgazione» e la «pubblicazione» dei dati, quelle oggetto dell'impugnazione esaminata, che a loro volta concernono la «comunicazione» a soggetti esterni al Sistema statistico nazionale dei medesimi dati, formulano i principi a tutela della privacy individuale, che sono diffusi, pressoché in forma analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più civili. La *ratio* di tali principi sta nel prevenire qualsiasi rischio che i dati raccolti siano conosciuti all'esterno nel loro riferimento nominativo o individuale ovvero in modo tale che siffatto riferimento possa esser ricostruito pur in presenza di dati anonimi e/o aggregati. Lo scopo di tale principio è duplice, in quanto, senza siffatte garanzie, da un lato, le statistiche potrebbero risultare non veridiche e, dall'altro lato, potrebbero essere messi in pericolo beni individuali strettamente connessi al godimento di libertà costituzionali e, addirittura, di diritti inviolabili. Per tali motivi, il legislatore delegato ha stabilito in modo preciso e rigoroso il divieto di diffondere o di comunicare all'esterno del Servizio statistico nazionale i dati individuali o quelli comunque riferibili a soggetti individuali.

Il punto fatto valere dalle ricorrenti è che tale divieto non dovrebbe applicarsi alle regioni quando queste intendano svolgere attività statistiche nell'esercizio delle competenze, per il fatto che il loro inserimento nel Servizio statistico nazionale dovrebbe legittimarle a disporre dei dati statistici raccolti nell'ambito di quel Servizio anche allorché svolgano statistiche d'interesse regionale. In realtà, questa interpretazione non può essere accolta, dal momento che la regione, come soggetto di attività statistiche svolte nel proprio interesse, è esterna al Servizio statistico nazionale, il quale si riferisce soltanto all'espletamento delle operazioni relative alle statistiche di interesse nazionale, operazioni cui gli uffici di statistica delle regioni partecipano solo in conseguenza del fatto che di essi si avvale l'Istat a norma dell'art. 15, terzo comma. Considerata in questa veste, alla regione, pertanto, non possono applicarsi le norme sull'interscambio e sulla circolazione dei dati statistici, cui si riferiscono gli artt. 6, primo comma, e 21, lettera d), dal momento che tali norme concernono gli uffici di statistica delle regioni (o delle province autonome) soltanto in riferimento alle attività che esse svolgono per il Servizio statistico nazionale.

Né può dirsi che l'applicazione anche nei confronti delle regioni del divieto di cui all'art. 9, secondo comma, comporti un'indebita interferenza nei poteri che le stesse regioni posseggono in relazione allo svolgimento di statistiche di loro interesse. In proposito, deve considerarsi che ciascun sistema statistico, avendo il proprio fondamento in competenze costituzionalmente distinte — e, cioè, essendo esercizio di poteri impliciti nelle norme costituzionali che stabiliscono le rispettive competenze materiali —, consta di funzioni e di procedimenti a sé stanti, sicché non può pretendersi in via di principio che i soggetti del sistema statistico nazionale siano giuridicamente tenuti a scambiare i dati informativi iniziali con i soggetti di un sistema statistico regionale, e viceversa.

Questa separazione, operante come regola, è, tuttavia, significativamente limitata dal principio costituzionale del buon andamento (art. 97 della Costituzione), il quale — imponendo una collaborazione fra le varie amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali e quelle regionali nei loro reciproci rapporti, al fine di prevenire inutili duplicazioni o sprechi nelle attività delle predette amministrazioni pubbliche — comporta che le regioni, non soltanto abbiano un «accesso diretto» al Servizio statistico nazionale (art. 24, lettera e), della legge n. 400 del 1988), ma soprattutto possano utilizzare nel modo più produttivo possibile per le statistiche d'interesse regionale i dati informativi raccolti in attuazione dei programmi di rilevazione di interesse nazionale. Ma, in ordine al perseguimento di quest'ultimo fine, non è di particolare ausilio, per le regioni, avere a disposizione i dati informativi nella stessa forma e allo stesso modo in cui sono stati prestati dai soggetti intervistati o censiti (c.d. dato elementare grezzo). Per raggiungere quel fine, infatti, è sufficiente e, anzi, più produttivo che le regioni dispongano degli stessi dati dopo che questi siano stati depurati da qualsiasi riferimento nominativo o individuale ovvero da qualsiasi elemento che possa permettere quel riferimento e siano stati emendati da errori materiali di rilevazione o da incompatibilità logiche (c.d. dato elementare revisionato) o, meglio ancora, dopo che quei dati siano stati composti nella loro aggregazione più elementare o più semplice. Queste possibilità sono pienamente ammesse dalla disciplina normativa esaminata, la quale si preoccupa soltanto di prevedere le garanzie essenziali a tutela dei diritti dei singoli individui. Si tratta, anzi, di possibilità che già oggi il Servizio statistico nazionale è in grado di soddisfare e, di fatto, soddisfa senza oneri particolari, in relazione alle più varie materie e in vista dei fini più diversi.

12. — La Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, in quanto, nel disciplinare le procedure di approvazione del programma statistico nazionale e dei relativi aggiornamenti, non prevedrebbe alcuna forma di compartecipazione regionale, violando così, a suo giudizio, il principio costituzionale di cooperazione fra Stato e regioni. Lo stesso principio è invocato dalle Regioni Toscana e Lombardia al fine di sostenere la richiesta d'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, che — nello stabilire la composizione del «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica», il quale, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, delibera il programma statistico nazionale — prevedrebbe una rappresentanza regionale insufficiente, essendo questa limitata a un solo membro, su ventidue, nominato, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 16 dicembre 1989, n. 418, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Poiché il significato sostanziale delle due distinte censure è il medesimo, esse possono essere discusse congiuntamente.

Le questioni non sono fondate.

Quando alla Corte costituzionale si chiede di verificare se un certo meccanismo di cooperazione fra Stato e regioni risponda, nella sua natura o nella sua composizione, ai principi costituzionali che ne stanno a fondamento, in realtà si chiede di verificare se tra il meccanismo prescelto dal legislatore o la sua conformazione, da un lato, e l'interferenza prodotta dal potere statale in questione nei confronti delle competenze regionali, dall'altro, non sussista una irragionevole sproporzione. Nel caso della determinazione del programma statistico nazionale, il Decreto legislativo n. 322 del 1989 ha ritenuto sufficiente, ai fini della garanzia dei principi costituzionali sulla cooperazione tra Stato e regioni, la presenza di un solo rappresentante regionale nell'organo collegiale a composizione mista che ha il potere di deliberare il predetto programma. Tale scelta discrezionale del legislatore non può essere ritenuta irragionevole, considerato che il grado di interferenza della programmazione delle statistiche nazionali sull'effettuazione o sulla programmazione delle statistiche d'interesse regionale e, in genere, sull'esercizio delle competenze delle regioni medesime non è, certo, rilevante. D'altra parte, ove pure si consideri l'importanza degli uffici di statistica regionali nel circuito all'interno del quale si svolgono le statistiche nazionali, non si può certo dire che il ruolo da essi ricoperto sia più rilevante di quello proprio degli uffici di statistica dei comuni, delle province o delle camere di commercio: sicché, anche sotto questo profilo, il minor numero di rappresentanti regionali nell'organo dove si determina la programmazione delle statistiche nazionali non può considerarsi frutto di una scelta legislativa irragionevole o arbitraria.

Né, in verità, può essere accolta l'ulteriore prospettazione della presunta irragionevolezza delle disposizioni impugnate che le ricorrenti formulano in relazione all'asserito squilibrio interno alla disciplina legislativa, la quale, per un verso, prevedrebbe il «pieno inserimento delle regioni nel programma statistico nazionale e nella sua attuazione» e, per altro verso, escluderebbe le stesse regioni da una compartecipazione di qualche significato nella fase della determinazione dell'anzidetto programma. In realtà, le ricorrenti muovono da una raffigurazione del quadro normativo che non corrisponde all'effettivo significato della disciplina posta dal Decreto legislativo n. 322 del 1989. L'inserimento delle regioni nel Servizio statistico nazionale non è, infatti, giustificato dai motivi addotti dalle stesse ricorrenti — e cioè dal fatto che il Programma possa determinare indagini statistiche che concernono anche materie assegnate alle competenze regionali — ma si collega al ruolo che le stesse regioni hanno come componenti della

comunità nazionale, le quali sono chiamate a rappresentare i loro interessi e le loro opzioni nell'ambito di quell'interesse generale e infrazionabile della collettività statale che porta a determinare il programma delle priorità delle rilevazioni statistiche d'interesse nazionale. Ed è proprio in ragione di questa giustificazione che il coinvolgimento delle regioni anche nella fase di attuazione del programma statistico nazionale e nelle procedure di rilevazione non è affatto «pieno», come affermano le ricorrenti, ma è, in realtà, limitato all'«utilizzo» o all'«avvalimento», da parte dell'Istat, degli uffici di statistica regionali per le attività di raccolta ed, eventualmente, per la prima elaborazione dei dati informativi necessari per le statistiche di interesse nazionale.

13. — Un'ultima censura è proposta dalla Regione Toscana nei confronti dell'art. 26, terzo comma, il quale, nell'affermare che «le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato», per un verso, si porrebbe in irragionevole contrasto con altri articoli dello stesso Decreto legislativo che chiaramente comportano spese in relazione ad attività d'interesse nazionale (come, ad esempio, l'art. 20), e, per altro verso, violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni (artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione), in quanto addosserebbe al bilancio regionale spese per attività rientranti nelle competenze statali.

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Posto che, come ammettono concordemente le parti in giudizio, l'attuazione di numerose norme del Decreto legislativo n. 322 del 1989 comporta erogazioni di denaro pubblico, è tutt'altro che agevole attribuire alla disposizione oggetto dell'attuale impugnazione un significato plausibile e non incompatibile con la Costituzione. Non c'è dubbio che non si può riconoscere all'art. 26, terzo comma, senza porsi in diametrico contrasto con l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle regioni (v. sentt. nn. 245 del 1984, 452 del 1989), il significato che debbano essere addossate ai bilanci regionali le spese comportate dalle rilevazioni di interesse nazionale che, ai sensi del Decreto legislativo impugnato, sono attuate attraverso l'«utilizzo» da parte dell'Istat degli uffici di statistica regionali. Né, d'altra parte, si può ipotizzare che gli oneri relativi all'istituzione e al complessivo funzionamento degli uffici di statistica regionali — i quali operano tanto per rilevazioni di interesse nazionale quanto per indagini di interesse regionale — debbano essere addossati tutti al bilancio statale o a quello dell'Istat. Sicché, di fronte a una disposizione che esclude recisamente di porre a carico del bilancio statale gli oneri derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo impugnato e che, nello stesso tempo, non può esigere che le regioni finanzino attività d'interesse nazionale, l'unico significato accettabile e non incompatibile con i principi costituzionali ricordati è quello, peraltro prospettato dalla stessa difesa dello Stato, secondo il quale le spese occorrenti per le attività di rilevazione che gli uffici di statistica regionali sono tenuti a compiere per il Servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte (ad esempio, con fondi comunitari e con erogazioni previste da leggi speciali), vadano ricomprese tra gli stanziamenti effettuati per il funzionamento dell'Istat e consistano, pertanto, in erogazioni finalizzate, addossate al bilancio di tale ente.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

##### *Riuniti i giudizi:*

*dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal titolo «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 4, 5 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972, e alle suddette norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;*

*dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 7 e 8; 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;*

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, lettera c), del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 21, lettera c), 17, sesto comma, e 15, primo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, lettera c), 3, quinto comma, e 17, sesto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, lettere a) e b), del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lettera d), del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, 9 e 16, e 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, anche in relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Lombardia e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 140

*Sentenza 7-26 marzo 1989***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Opere pubbliche - Regione Liguria - Sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara - Preventiva intesa con la regione - Mancata osservanza - Assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del ricorso - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 526/1988; sentenza n. 625/1988) - Inammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 21 novembre 1989, depositato in Cancelleria il 29 novembre 1989 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici e/o del Provveditore regionale alle opere pubbliche della Liguria, non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei progetti delle opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara, compresi affluenti, a prescindere ed in assenza dell'intesa richiesta ai sensi degli artt. 81 e 89 del d.P.R. n. 616 del 1977;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Luigi Cocchi per la Regione Liguria;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con atto in data 21 novembre 1989, la Regione Liguria ricorre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'annullamento dei provvedimenti del ministero dei lavori pubblici e/o del provveditore regionale alle opere pubbliche della Liguria, non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei progetti di opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.

La ricorrente precisa di essere venuta a conoscenza della esecuzione delle opere, senza che gli organi statali, ai fini della approvazione dei progetti di tali opere, avessero avviato il procedimento per il raggiungimento della intesa prevista dagli artt. 81 e 89 d.P.R. n. 616 del 1977 e senza che a tale intesa si fosse pervenuti e si fosse adottata in via surrogatoria la procedura rinforzata di cui al quarto comma dell'art. 81, d.P.R. 616 del 1977.

In tale situazione — osserva la Regione Liguria — deve ritenersi che gli atti di approvazione dei progetti delle opere in oggetto non soltanto siano illegittimi per violazione degli artt. 81 e 89 d.P.R. n. 616 del 1977, ma siano stati altresì adottati in violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni.

Le norme richiamate prevedono infatti che gli atti di approvazione da parte dello Stato di opere pubbliche, ed in particolare delle opere di sistemazione idraulica rimaste di competenza statale, siano adottati previa intesa con le regioni interessate.

Gli atti denunciati, laddove prescindono dalla intesa con la Regione Liguria nella approvazione e nella concreta realizzazione delle opere in questione, comporterebbero pertanto la violazione della sfera di attribuzioni della regione, la quale chiede che siano annullati.

La regione ricorrente ha ribadito con memoria le circostanze di fatto e le argomentazioni in diritto ed ha insistito nelle conclusioni già prese.

2. — La Presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita in giudizio.

*Considerato in diritto*

1. — La Regione Liguria ricorre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'annullamento dei provvedimenti del ministero dei lavori pubblici e/o del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Liguria di approvazione dei progetti di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.

La stessa ricorrente precisa che gli atti impugnati sono «non pubblicati e non conosciuti». La loro esistenza viene soltanto desunta dal fatto che alcune opere sono state eseguite.

Per giunta detti lavori vengono indicati, senza alcuna ulteriore specificazione, come opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara. Difetta dunque qualsiasi elemento in ordine alla natura, alla localizzazione e all'epoca di esecuzione delle opere. Nessun apporto viene, d'altra parte, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha ritenuto di non essere presente nel giudizio.

L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto, non individuati dalla stessa ricorrente e allo stato nemmeno individuabili, tenuto conto della genericità degli elementi sui quali si basa il ricorso, importa la declaratoria di inammissibilità di esso, conformemente a quanto questa Corte ha già statuito in casi analoghi (cfr. ord. n. 526 del 1988; sent. n. 625 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Liguria.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: PESCATORE*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C0338

N. 141

*Ordinanza 7-26 marzo 1989*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte in genere - Esecuzione esattoriale - Beni mobili del contribuente già esecutato per precedente vendita esattoriale - Opposizione di terzo avente diritto sugli stessi beni - Esclusione - Natura sostanziale e non processuale della norma censurata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 13/1971 e 4/1973; ordinanza n. 181/1983) - Questione analoga già dichiarata infondata e manifestamente infondata (ordinanza n. 484/1989) - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1989 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Berretti Aldo e l'Esattoria II.DD. di Rimini ed altra, iscritta al n. 494 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Berretti Aldo e l'Esattoria II.DD. di Rimini, il Pretore di Rimini con ordinanza del 10 luglio 1989 (r.o. n. 494/89) ha sollevato, su istanza di parte, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 52, secondo comma, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove esclude l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale «quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore»;

che il giudice *a quo* contesta la progressa giurisprudenza di questa Corte, orientata per l'infondatezza di questioni analoghe sulla base del presupposto del carattere sostanziale della disciplina impugnata;

che, ad avviso del Pretore, tale disciplina avrebbe invece natura solo processuale e pertanto, privando di tutela giurisdizionale una situazione di diritto sostanziale, confliggerebbe con le menzionate norme costituzionali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, che, contestando la tesi del Pretore, conclude per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata (ordinanza n. 181 del 1983) una questione analoga concernente la medesima disposizione ora impugnata e non fondata (sentenze nn. 13 del 1971 e 4 del 1973) questioni aventi ad oggetto una disposizione di contenuto identico posta da un diverso testo legislativo (art. 207, lettera a) d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), ciò anche in riferimento ai parametri invocati nel presente giudizio;

che gli argomenti addotti dal giudice *a quo* per indurla a mutare la propria giurisprudenza, anche in quanto traggono fondamento da opinabili interpretazioni di disposizioni diverse, non persuadono questa Corte ad abbandonare l'opinione circa la natura sostanziale della norma censurata, del resto costantemente affermata e ribadita anche di recente (v. ordinanza n. 484 del 1989) pure in relazione alla analoga fattispecie attualmente prevista dalla lettera b) del medesimo secondo comma dell'art. 52 d.P.R. n. 602 del 1973;

che di conseguenza non sussiste la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo la tutela giurisdizionale, nella specie, corrispondente all'ambito e ai limiti della relativa posizione riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 142

Ordinanza 7-26 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Locazione - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione per rilascio - Situazioni di necessità del locatore come causa di priorità sulla situazione della controparte - Lesione del diritto di difesa del conduttore - Situazioni non omogenee - Manifesta infondatezza.**

**(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 1 e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61). (Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Pretore di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Panariello Santo e Castellano Alfonso, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio di un immobile locato per uso abitativo, esecuzione promossa da Alfonso Castellano sulla base di sentenza che aveva accertato la legittimità del recesso per necessità, il Pretore di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il 10 aprile 1989, su eccezione del conduttore-opponente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge n. 551 del 1988, da un lato sospende l'esecuzione dei provvedimenti (sentenze, convalide di licenza o di sfratto, ordinanze di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c.), indicati dall'art. 1, primo comma, che abbiano accertato la cessazione del contratto alla scadenza (salvi i casi di cui all'art. 2), e dall'altro dispone (art. 3, primo comma) che l'assistenza della forza pubblica sia concessa secondo criteri stabiliti dal prefetto in relazione alle indicazioni della commissione di cui all'art. 4 e che (art. 3, secondo comma), nell'ambito di tali criteri, sia data la priorità, oltre che ai titoli a esecuzione non sospesa — fra i quali devono annoverarsi le sentenze che abbiano accertato la legittimità del recesso per necessità del locatore di cui all'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 — anche ad alcuni titoli a esecuzione sospesa, purché il locatore che agisce in base ad uno di essi dichiarati, nelle forme previste, di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, del genitore o dei figli;

che ad avviso del giudice *a quo* la normativa denunciata determina ingiustificata discriminazione del conduttore e lesione del suo diritto di difesa, in quanto, mentre consente al locatore di far valere, al fine di ottenere la priorità nell'esecuzione, una situazione di necessità, peraltro non contemplata dal titolo, non consente al conduttore di far valere, al fine di opporsi all'esecuzione di sentenza fondata sulla necessità del locatore (art. 59 legge n. 392 del 1978), il successivo venir meno della necessità;

che la mancata previsione da parte della normativa impugnata — normativa concernente l'ipotesi che il locatore faccia valere la propria necessità come causa di priorità, nell'ottenimento della forza pubblica ai fini dell'esecuzione del proprio titolo, rispetto ad altri locatori richiedenti del pari la detta assistenza — dell'ipotesi che il conduttore esecutato intenda far valere la non persistenza della necessità del locatore, accertata nel giudizio di cognizione fra le dette due parti, per opporsi all'esecuzione promossa dal locatore, non può ritenersi in violazione dei parametri suindicati;

che, invero, tra le due ipotesi non vi è alcuna omogeneità, trattandosi, nel primo caso, di un conflitto di interessi tra il locatore richiedente la forza pubblica e gli altri locatori richiedenti, i soli controinteressati e suscettivi di essere danneggiati direttamente da una scorretta risoluzione del conflitto, e nel secondo caso, di una controversia fra conduttore esecutato e locatore esecutante;

che, d'altra parte, la normativa impugnata non ignora l'esigenza del conduttore di far valere la non persistenza della necessità addotta in sede di richiesta della forza pubblica dal locatore, giacché, se questi non utilizzi l'immobile recuperato entro un termine, riconosce al conduttore stesso, in relazione al danno indiretto da lui riportato per effetto della priorità male acquisita dal locatore nei confronti degli altri locatori, il risarcimento del danno e il rimborso delle spese (quarto comma dell'art. 3 decreto-legge n. 551 del 1988);

che, comunque, il conduttore, il quale intenda far valere — come nel caso — la non persistenza della necessità addotta dal locatore nei suoi confronti nel giudizio di cognizione, anche se non può farne motivo di opposizione all'esecuzione, non è privo neanche esso di tutela, giacché, se il locatore non utilizzi l'immobile recuperato entro un termine, fruisce del più incisivo rimedio apprestato dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978, vale a dire, oltre al rimborso delle spese, il ripristinamento della locazione in alternativa al mero risarcimento del danno;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 143

Ordinanza 7-26 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Indennità integrativa speciale - Esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 220/1988 e 763 e 821 del 1988 - Impegno del Governo a presentare apposito disegno di legge - Rinnovo dell'invito al legislatore per una revisione organica della materia con la relativa omogeneizzazione dei trattamenti - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Federico Marianna ed altri, contro l'E.N.P.A.S. ed altri, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto da De Venezia Raffaele ed altri, contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Federico Marianna e di De Venezia Raffaele ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con due ordinanze in data 13 marzo 1989 (R.O. n. 470 e n. 652 del 1989) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale tanto dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che dalla base di calcolo contributiva;

che, secondo il giudice *a quo*, tale esclusione darebbe luogo ad un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i dipendenti degli enti locali dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, il quale ha incluso, per tale categoria di pubblici dipendenti, l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo contributiva-retributiva dell'indennità premio di fine servizio;

che detta differenza di trattamento, in relazione alla quale nella sentenza n. 220 del 1988 di questa Corte si era auspicato l'intervento del legislatore, non sarebbe più giustificabile dopo le sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennità premio di fine servizio, relative ai requisiti per il conseguimento di tale indennità, ormai assimilati a quelli previsti per la corresponsione dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.;

Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non fanno alcun riferimento alla computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;

che, quindi, non apportano alcun elemento nuovo in relazione a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga a quella in esame, essendo di competenza del legislatore valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero predisporre le misure occorrenti per superare le differenziazioni esistenti, auspicandosi peraltro adeguati interventi normativi tesi all'omogeneizzazione dei sistemi, attraverso una revisione organica delle rispettive discipline;

che, successivamente alla sentenza n. 220 del 1989 e con esplicito riferimento ad essa è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1989-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare «le sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine rapporto» e si è impegnato a presentare «un disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti»;

che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il recente decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, è stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola;

che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in precedenza già statuito (cfr. anche le ordinanze n. 419 del 1989; n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988), pur dovendosi rinnovare il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 144

Ordinanza 7-26 marzo 1989

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Industria e commercio - Zucchero - Campagna saccarifera 1974-75 - Oneri di documentazione - Compatibilità della legge nazionale con la normativa comunitaria - Diretta operatività della disciplina comunitaria nel territorio nazionale - Individuazione del rapporto tra le diverse discipline demandato al giudice adito - Richiamo alla sentenza n. 113/1985 e ordinanza n. 29/1986 - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 16 ottobre 1985, n. 554, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente.* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Industrie Buitoni Perugia ed altra, e la Cassa Conguaglio Zuccheri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore

Ritenuto:

che con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge 10 aprile 1974, n. 352, tutti coloro che detenevano zucchero in quantità superiori a cinquecento chilogrammi vennero obbligati a versare corrispondenti importi alla Cassa conguaglio zucchero;

che per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554: *a)* la quantità di zucchero soggetta a contributo deve essere determinata invece con esclusione delle scorte esercizio; *b)* si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975; *c)* per ottenere la restituzione gli aventi diritto devono chiederla con domanda «opportunamente documentata»;

che il Tribunale di Roma, adito per la restituzione degli importi versati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, nella parte in cui subordinano la restituzione alla produzione di scritture contabili relative al consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975;

che ad avviso del giudice *a quo* le norme sono censurabili in quanto impongono un onere diverso e non coincidente con quello previsto dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che faceva riferimento soltanto al 1974;

che comunque — sempre ad avviso del giudice rimettente — il riferimento ad un periodo non in contestazione a distanza di otto anni dal menzionato regolamento C.E.E. e di undici in riferimento al periodo, rispetto al quale era da eseguirsi la prestazione, è sprovvisto di razionale giustificazione e rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di difesa, poiché nell'ordinamento italiano non è rinvenibile alcuna norma che imponga la conservazione delle scritture contabili per periodi così prolungati; d'altra parte non era prevedibile, alla luce del regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, che per la restituzione potesse chiedersi la produzione delle scritture contabili relative al 1975;

che pertanto sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato:

che il Tribunale di Roma dubita anzitutto della compatibilità della legge nazionale con la normativa comunitaria;

che questa Corte ha già statuito, anche con specifico riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione, che la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro ordinamento senza che la sua operatività sia condizionata dalla legge nazionale ed appartiene al giudice adito individuare il rapporto tra le disposizioni dei due ordinamenti ed eventualmente disapplicare la legge nazionale (sent. n. 113 del 1985; ord. n. 29 del 1986);

che l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta, nella stessa prospettazione dall'ordinanza di rimessione, subordinato all'esito della valutazione di compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 145

Ordinanza 7-26 marzo 1989

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Irpef - Dipendenti da «amministrazioni diverse dallo Stato» - Istanza di rimborso di imposte indebitamente versate alle esattorie - Presentazione - Termine di diciotto mesi dalla data di effettuazione della ritenuta - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 305/1985 e 545/1987) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38).****(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso proposto da Feola Margherita ved. Corbisieri contro l'Intendenza di Finanza di Foggia, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Foggia — in un giudizio riguardante la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. ai sensi della legge n. 482 del 1985 su un'indennità di buonuscita liquidata posteriormente al 1980 — con ordinanza 28 giugno 1989 (R.O. n. 535 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce che l'istanza di rimborso d'imposte indebitamente versate alle esattorie, da parte dei dipendenti da «amministrazioni diverse dallo Stato», deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata;

Considerato che il giudice *a quo* ha dedotto il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione al diverso trattamento previsto dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 riguardo al rimborso delle imposte indebitamente pagate per ritenuta diretta, che può essere richiesto entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile;

che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del 1987, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, prospettate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché le fattispecie regolate dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 «non rivestono idonee caratteristiche d'identità e omogeneità» che impongano una disciplina unitaria;

che, comunque, nel caso di specie, essendo stata richiesta nel giudizio *a quo* la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. in base alla legge 26 ottobre 1985, n. 482, in relazione ad una buonuscita liquidata posteriormente al 1980, la disposizione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è derogata dalla disciplina posta dalla citata legge n. 482 del 1985 (Cass. 23 ottobre 1989, n. 4318);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata appare manifestamente irrilevante, attenendo a norma non applicabile dal giudice *a quo*;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C0343

N. 146

*Ordinanza 7-26 marzo 1989*

#### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Prepensionamento per dimissioni - Indennità integrativa speciale - Calcolo in quarantesimi - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 531/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 273/1989) - Estensione del trattamento oggetto di censura anche ai dipendenti destituiti - Razionalità - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Celani Giovanna ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989.

2) ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Sardegna — sul ricorso proposto da Cinti Giovanni ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore:

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanze 20 giugno 1988 (R.O. n. 588 del 1989) e 27 febbraio 1989 (R.O. n. 538 del 1989), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennità integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha già dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione ed, in seguito, l'ha dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 273 del 1989;

che i profili nuovi sollevati attengono alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto: a) non sarebbe equo né razionale permettere il pensionamento anticipato a domanda, ma ridurre l'indennità integrativa in proporzione degli anni di servizio; b) i dipendenti destituiti, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, avrebbero goduto, a differenza di quelli dimissionari, di un più favorevole trattamento;

che la questione, anche sotto tali profili, appare manifestamente infondata, essendo logica e aderente al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, come già enunciato nella sentenza n. 531 del 1988, la riduzione dell'indennità integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in proporzione degli anni di servizio prestato e nessun rilievo potendo avere, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, la circostanza che il legislatore solo con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120), abbia esteso il trattamento previsto dalla norma impugnata ai dipendenti destituiti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 147

Ordinanza 7-26 marzo 1989

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Determinazione del contributo - Calcolo della riserva matematica - Effettuazione anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 764/1988) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 37, primo comma, e 38, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Orsi Edda, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Orsi Edda;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Orsi Edda contro il Ministero del Tesoro, la Corte dei conti, III Sez. giurisdizionale, con ordinanza del 23 marzo 1987 (r.o. n. 591/1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte privata, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

Considerato che tali norme sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 764 del 1988, proprio «nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile»;

che pertanto la questione proposta è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 764 del 1988.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: SPAGNOLI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C0345

N. 148

*Ordinanza 7-26 marzo 1989*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Leva militare - Arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica - Cessazione del titolo al ritardo - Termine per la chiamata alle armi - Perentorietà - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 41/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: dott. Francesco SAJA;*

*Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;*

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Bono Antonino contro il Ministero della Difesa - Distretto militare di Palermo, iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Scozzari Giuseppe contro il Ministero della Difesa - Distretto militare di Palermo, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti promossi da Bono Antonino e Scozzari Giuseppe, ha sollevato, con due ordinanze sostanzialmente identiche emesse il 24 maggio e il 4 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione — dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), «nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto, per gli arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica, sia perentorio»;

che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata (secondo cui «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica»), configurando — secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana — solamente un obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3 per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari dell'Esercito e dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima «nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo»;

che, pertanto, la presente questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) — sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione dal T.A.R. della Sicilia con le ordinanze in epigrafe —, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 «nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 149

*Ordinanza 7-26 marzo 1989***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Regione - Regione Lombardia - C.I.P.E. - Determinazione delle modalità di attivazione del fondo di rotazione per il finanziamento dei regolamenti CEE nn. 1094/1988 e 1442/1988 - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 1° dicembre 1989, depositato in Cancelleria l'11 dicembre 1989 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del punto 3 della deliberazione del CIPE 12 settembre 1989 (Determinazione delle modalità di attivazione del Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 5 legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento, per l'anno 1989, dei regolamenti CEE nn. 1094/88 e 1442/88);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia, e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato in udienza dalla Regione Lombardia in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 52213 del 1° marzo 1990;

Vista l'accettazione della rinuncia effettuata dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* FERRI*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 150

Ordinanza 7-26 marzo 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Successione - Chiamati alla successione legittima - Esclusione dei fratelli e sorelle naturali riconosciuti o dichiarati - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 55/1979) - Questione priva del carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.C., art. 565, 570 e 572).

(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del cod. civ. in relazione all'art. 586 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e Tarasio Luigi ed altro, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni:

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di petizione di eredità concernente una successione apertasi *ab intestato* nel 1964, promosso dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro due fratelli naturali della *de cuius*, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 marzo 1976, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1989, ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del codice civile, testo del 1942, in relazione all'art. 586, «in quanto escludono dalla reciproca successione i figli naturali della stessa persona, disponendo che l'eredità sia devoluta allo Stato».

Considerato che, nei termini in cui è censurata dal giudice *a quo*, l'esclusione dei fratelli naturali dalla successione è determinata esclusivamente dagli artt. 565 e 586, onde la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572, che regolano rispettivamente la successione tra fratelli legittimi e la successione degli altri parenti collaterali entro il sesto grado, appare inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale;

che pure in relazione all'art. 565 la questione è inammissibile, tale norma essendo già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza 15 giugno 1979, n. 55, «nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile (testo del 1942), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla sentenza n. 55 del 1979, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572 del codice civile (testo del 1942), sollevata dal detto Tribunale con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C0348

N. 151

*Ordinanza 7-26 marzo 1989*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Possesso - Tutela della detenzione - Azione di manutenzione - Esclusione - Posizione diversa da quella del possessore - Non preclusi al detentore altri mezzi di tutela - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.**

(C.C., art. 1170).

(Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazzotta Beniamino e Sicilia Sergio, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra Beniamino Mazzotta e Sergio Sicilia, il Pretore di Cosenza, con ordinanza 19 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 cod. civ. «nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene»;

che tale allargamento della legittimazione attiva — ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese, introdotto dalla legge 9 luglio 1975, n. 596 — risponderebbe, secondo il giudice *a quo*, alla «necessità di offrire anche sul piano processuale un tipo di tutela adeguata ai tempi e ai problemi attuali», in linea con la tendenza espansiva della posizione del detentore già manifestata da alcune recenti soluzioni legislative sul piano del diritto sostanziale;

Considerato che, così argomentando, lo stesso giudice remittente finisce col riconoscere che si tratta di una questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale dell'art. 1170, il quale non può dirsi in contrasto né con l'art. 3 Cost., la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore, né con l'art. 24, non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi;

che l'introduzione di una norma come quella proposta nel dispositivo dell'ordinanza eccede i poteri di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C0349

N. 152

*Ordinanza 7-26 marzo 1989*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Ingegneri e architetti - Pensioni di vecchiaia - Conservazione dell'iscrizione all'albo professionale - Riduzione di un terzo del relativo importo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 99/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 3).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 («Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti»), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni:

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Luigi Ballotta contro la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Latina, con ordinanza del 27 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale;

Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 («Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti») — già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 99 del 1990, sollevata dal pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: MENGONI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C0350

N 153

*Ordinanza 7-26 marzo 1989*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Socof - Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 159/1985 e 574/1988) - Manifesta infondatezza.**

**(D.-L. 28 febbraio 1983, n. 55, artt. 19 e 20, quinto comma, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131).**

**(Cost., artt. 3 e 53, primo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 («Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983») convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Aucaiani Maria Cristina contro il Comune di Orvieto, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Palombaro Maria Stella contro il Comune di San Venanzo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131 («Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»);

che il giudice *a quo* dubita della legittimità di dette norme nella parte in cui, rispettivamente, stabiliscono che la sovrainposta comunale sul reddito da fabbricati (SOCOF) sia dovuta solo dai percettori di redditi da fabbricati (e taluni fabbricati soltanto), e che la sovrainposta medesima non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi;

Considerato che in ragione dell'identità delle questioni i relativi giudizi possono essere riuniti;

che con sentenze n. 159 del 1985 e n. 574 del 1988 questa Corte ha già dichiarato non fondate le questioni, rispettivamente, dell'art. 19 e dell'art. 20, quinto comma, del citato decreto-legge, sollevate negli stessi termini e con riferimento ai medesimi parametri ora invocati;

che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le citate decisioni;

che pertanto le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze in epigrafe vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 («Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

# ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 marzo 1990  
(della regione Piemonte)*

**Programmazione economica - Deliberazione C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente «Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili» ai sensi dell'art. 17, trentunesimo e trentaquattresimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella infrastruttura nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria - Asserita illegittima sostituzione del C.I.P.E. alla regione Piemonte nel decidere circa la localizzazione degli investimenti ospedalieri - Violazione della competenza regionale in materia di programmazione sanitaria.**

(Deliberazione C.I.P.E. del 19 dicembre 1989).

(Cost., art. 117, in relazione all'art. 20 della legge 12 marzo 1988, n. 67).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale Vittorio Beltrami, autorizzato con delibera della giunta regionale del 21 febbraio 1990 n. 190-35584 (doc. 1), rappresentata e difesa per procura speciale rilasciata in Torino il 28 febbraio 1990 alla presenza del notaio Benedetta Lattanzi (rep. n. 17.034, doc. 2) dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rucca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 19 dicembre 1989, concernente «Ammissione al finanziamento di progetti di investimento» immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, trentunesimo e trentaquattresimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 12 del 17 gennaio 1990, limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191, del deliberato.

1. — L'art. 17, trentunesimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) ha autorizzato per il 1989 una spesa di 3.500 miliardi «per le stesse finalità di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130», cioè «per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria» (si tratta del così detto Fondo investimento e occupazione).

Ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso trentunesimo comma il CIPE avrebbe dovuto deliberare su progetti in questione entro il 1988.

Il successivo trentaquattresimo comma dello stesso art. 17 stabilisce che «al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento il CIPE... può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici... a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64» (contenente, quest'ultima legge, la «disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»).

2. — L'art. 20 della stessa legge finanziaria 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67) — contenuto nel distinto capo dedicato alle «disposizioni in materia sanitaria» — ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi per la ristrutturazione dell'edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nonché per la realizzazione di residenze per gli anziani e soggetti non autosufficienti.

Il finanziamento degli interventi per un importo complessivo di 30.000 miliardi, viene effettuato, nel limite di 95% della spesa ammissibile dei progetti, mediante mutui contratti dalle regioni, il cui ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

I criteri generali per la programmazione degli interventi, da finalizzare a obiettivi indicati dalla legge, dovevano essere definiti dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con decreto dello stesso Ministero (art. 20 cit., secondo comma).

Il decreto ministeriale sui criteri doveva altresì definire «modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuata dall'Agenzia per gli investimenti straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO)» (art. 20, terzo comma).

Il decreto ministeriale 29 agosto 1989, n. 321, ha dettato «ai criteri generali per la programmazione degli interventi e al coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria».

Spettava successivamente alle regioni, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto predetto, predisporre «il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare (art. 20, quarto comma). Ai sensi del paragrafo 5 del decreto ministeriale n. 321/1989, il programma triennale di investimenti della regione doveva essere riferito ad un «programma globale di durata decennale», precisare la localizzazione e il costo degli interventi e tenere conto anche delle priorità ed indicazioni dei piani sanitari regionali.

Al CIPE è attribuita la competenza di determinare le quote di mutuo da contrarre da parte delle regioni nei diversi esercizi e poi di approvare il programma nazionale, predisposto dal Ministero della sanità sulla base dei programmi regionali.

Le regioni, a loro volta, devono presentare infine «in successione temporale i progetti suscettibili in immediata realizzazione».

Tali progetti sono sottoposti al vaglio di conformità da parte del Ministero della sanità e ad approvazione del CIPE che decide sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici (art. 20, quinto comma).

3. — È di tutta evidenza che i due procedimenti di programmazione e di finanziamento, disciplinati rispettivamente dall'art. 17, trentunesimo e trentaquattresimo comma, e dall'art. 20, sono del tutto distinti, e diversi per presupposti, forme, soggetti, modalità di svolgimento, e anche per fonti di finanziamento: trovando base finanziaria, il primo nello stanziamento FIO nonché nelle risorse recate, per progetti analoghi, dalla legge di settore e dalla legge sul Mezzogiorno; il secondo nell'apposito stanziamento di 30.000 miliardi stabilito dall'art. 20, e ripartiti dal CIPE fra le regioni.

È accaduto, viceversa, che con la delibera impugnata il CIPE abbia operato una singolare commistione tra i due gruppi di disposizioni, approvando ai sensi dell'art. 17, trentaquattresimo comma, alcuni progetti da finanziare con i fondi di cui all'art. 20.

In particolare, la delibera, al punto 20, approva fra gli altri progetti «da finanziare a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67», due progetti localizzati in Piemonte: il nuovo padiglione di oncematologia, farmacia, trapianti dell'Ospedale delle Molinette di Torino (n. 190, per L. 36.252 milioni), e l'ospedale Mauriziano di Torino (n. 191, per ben 138.674 milioni).

Poiché nella ripartizione del fondo di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, secondo la relazione del Ministero della sanità del 26 settembre 1982, alla regione Piemonte spetta una quota complessiva di 390.149 milioni, l'approvazione dei progetti in questione viene a impegnare quasi la metà dell'intera quota regionale; si badi, per due soli progetti.

È ben vero che i due progetti in questione (Ospedale delle Molinette e Ospedale Mauriziano) rientrano fra quelli che la giunta regionale, con delibera del 6 ottobre 1988, aveva presentato «ai fini del finanziamento FIO 1989 previsto dall'art. 17, cinquantunesimo comma, della legge 12 marzo 1988, n. 67» (per importi corrispondenti all'incirca a quelli ora finanziati dal CIPE: ma per il Mauriziano il progetto era suddiviso in quattro lotti, nell'intento di poter usufruire di finanziamenti parziali anche in tempi successivi).

Ma, appunto, la giunta chiedeva che tali progetti fossero finanziati sui fondi FIO, ai sensi dell'art. 17, trentunesimo comma, della legge n. 67/1988: non su fondi per gli interventi in materia di edilizia ospedaliera, stanziati dall'art. 20 della stessa legge, e destinati ad essere impiegati secondo programmi regionali deliberati ai sensi del quarto comma dello stesso art. 20.

La regione quindi, non lamenta (né avrebbe ragione di farlo) il fatto in sé dell'avvenuto finanziamento dei due progetti, bensì il fatto che il CIPE, finanzia i due progetti in questione con l'utilizzo di una larga parte della quota spettante al Piemonte per i programmi di edilizia ospedaliera, del tutto al di fuori dei procedimenti di programmazione prescritti dall'art. 20.

Il CIPE ha deliberato il finanziamento ai sensi dell'art. 17, trentaquattresimo comma, il quale prevede l'approvazione di progetti «a valere sulle risorse finanziarie recate dalla legge di settore»; e fra le «leggi di settore» evidentemente, ha inteso includere... anche l'art. 20 della stessa legge n. 67/1988.

Ma è di tutta evidenza che quando l'art. 17, trentaquattresimo comma, rinvia a «legge di settore», non rinvia a disposizioni diverse della stessa legge n. 67/1988, bensì a leggi particolari preesistenti, che prevedessero finanziamenti statali diretti di progetti di opere.

L'art. 20 invece prevede uno speciale procedimento per l'approvazione e il finanziamento dei progetti di edilizia ospedaliera, che passa attraverso la statuizione di criteri generali, la formulazione di criteri generali da parte del Ministro della sanità, la formulazione di programmi da parte della regione, l'approvazione dei programmi nazionali, e solo a questo punto la presentazione, da parte della regione, dei progetti suscettibili di immediata valutazione; e prevede altresì la competenza consultiva e istruttoria di appositi organismi di settore per l'esame dei programmi e dei progetti (nucleo di valutazione per l'economia sanitaria, secondo comma: vaglio di conformità del Ministero della sanità, quinto comma).

Tutto ciò è stato completamente trascurato dal CIPE, che ha preteso di «saltare» l'intera procedura prevista dall'art. 20, e di approvare direttamente i progetti... utilizzando le risorse destinate dall'art. 20 all'edilizia ospedaliera!

Non vi è chi non veda la palese illegittimità in cui è incorso l'organo governativo.

4. — La parte oppugnata della deliberazione del CIPE, priva di qualsiasi fondamento legislativo e illegittima in quanto lesiva dell'art. 20 della legge n. 67/1988, invade la sfera di competenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla regione ricorrente.

La delibera, ove non fosse annullata, renderebbe praticamente inutilizzabile il «piano pluriennale di investimenti in edilizia sanitaria e in strutture per anziani e soggetti non autosufficienti» approvato come «programma decennale e triennale di investimenti ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67» con delibera del consiglio regionale del Piemonte n. 1307 in data 30 gennaio 1990 (doc. n. 6).

Il piano pluriennale degli investimenti della regione rappresenta una soluzione generale e unitaria dei problemi dell'edilizia sanitaria nell'intero Piemonte.

Tale strumento si basa sulla ricognizione del patrimonio immobiliare sanitario, disposta dal Ministero della sanità con atto n. 3957 del 20 giugno 1988, sulla raccolta di tutti i progetti di edilizia sanitaria anteriori e posteriori al decreto ministeriale 29 agosto 1989, n. 321, sulla previsione di tutte le risorse finanziarie reperibili anche da fonti diverse dall'art. 20 della legge n. 67/1988 (piano AIDS, Fondo sanitario nazionale, ecc.). Lo stesso piano realizza una strategia unitaria e integrale che coordina gli interventi sulle strutture preposte alla prevenzione, le strutture ospedaliere, i poliambulatori, le residenze sanitarie e assistenziali, il sistema informativo sanitario e le tecnologie biomedicali.

Per quanto riguarda il settore più costoso e particolarmente sensibile dell'edilizia ospedaliera, il programma regionale degli interventi segue e concretizza i criteri generali dettati dalle leggi statali n. 67 e n. 109/1988 e anticipa l'attuazione degli indirizzi contenuti nel nuovo piano socio-sanitario regionale 1989-91 (doc. n. 7). Il piano si basa effettivamente sulle ricognizioni e le previsioni di quest'ultimo piano, partendo dalla constatazione di esigenze fondamentali quali la carenza di ca. 3.000 posti letto nella regione, lo squilibrio distributivo tra le varie province della regione, l'esistenza di carenze e di squilibri nell'assistenza specialistica.

Sulla base della valutazione delle carenze quantitative, qualitative e distributive della rete ospedaliera complessiva vengono infine dettati dei «criteri di priorità del programma d'intervento», anch'essi ricavati dalle indicazioni del piano socio-sanitario regionale (cfr. p. 38 e segg., doc. n. 6).

5. — La parte impugnata della deliberazione del CIPE vanifica questa opera di programmazione della regione. Per dimostrare meglio l'impatto di questo provvedimento risulta inevitabile confrontare le cifre concrete della delibera e del piano. Mentre la delibera del CIPE approva il progetto di un nuovo padiglione per oncematologia, farmacia e trapianti dell'ospedale della Molinette di Torino per un ammontare di 36.252 milioni di lire e il progetto di ristrutturazione dell'ospedale Mauriziano di Torino per un ammontare di 138.674 milioni di lire, il piano pluriennale degli investimenti della regione Piemonte prevede nel primo triennio per le Molinette un investimento di 38.945 milioni di lire e per il Mauriziano un investimento di 32.030 milioni di lire. Nella prospettiva degli investimenti dell'intero decennio viene data la priorità alle Molinette con un volume complessivo di 86.645 milioni di lire rispetto a quello del Mauriziano di complessivamente 41.497 milioni di lire.

Sta di fatto invece che la parte impugnata della delibera del CIPE:

a) aumenta il volume degli investimenti previsti per le Molinette e il Mauriziano da 70.975 a 174.926 milioni di lire, aumento pari a 146,5%;

b) sottrae alla programmazione regionale nel primo triennio 174.926 su 390.149 milioni di lire, pari al 44,84% del volume complessivo di tutti gli investimenti nella rete ospedaliera del Piemonte;

c) rovescia la priorità nella relazione degli investimenti tra Molinette e Mauriziano (i secondi sono il doppio dei primi nel piano regionale, solo un quarto dei primi secondo la delibera CIPE);

d) rende impossibile il perseguimento di un riequilibrio territoriale nell'area metropolitana di Torino «che per di più presenta un vistoso squilibrio tra la zona nord e la zona sud, dove sono concentrati gran parte degli ospedali cittadini» (p. 38, doc. n. 3), tra i quali si trovano anche le Molinette e il Mauriziano (a distanza di appena ca. 1.000 m), tenendo conto del fatto che la cifra deliberata di 174.926 milioni di lire non soltanto assorbe, ma addirittura supera il volume complessivo degli investimenti previsti per tutti i 14 ospedali di Torino, pari a 168.899 milioni di lire;

e) pregiudica gravemente la realizzazione di opere finalizzate al superamento dello squilibrio tra province con carenze gravi e province con eccedenza di posti letto, con conseguenze particolarmente gravi per il progetto di realizzazione di una struttura ospedaliera nuova nella provincia di Asti quale sede del dipartimento di emergenza ed accettazione, che esige degli investimenti per complessivi 230.000 milioni di lire.

6. — Né certo sarebbe possibile giustificare la delibera in questione sulla base dei poteri statali di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria.

A parte che, come si è visto, il CIPE ha agito in palese violazione della legge, senza cioè esercitare poteri che ad esso la legge riconosceva (posto che nella specie non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 17, trentaquattresimo comma, della legge n. 67/1988), sta di fatto che il CIPE si è in buona sostanza sostituito alla regione nel decidere circa la localizzazione nell'ambito della regione medesima, degli investimenti ospedalieri.

Ma con questo la delibera del CIPE ha invaso e lesa le competenze di programmazione sanitaria della regione Piemonte.

7. — L'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, riconduce le competenze delle regioni nell'esercizio della funzione di «assistenza sanitaria ed ospedaliera» di cui all'art. 117 della Costituzione al «metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica». L'art. 55 della stessa legge indica come finalità dei piani sanitari regionali la «eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale» (lo stesso criterio cui si ispira il piano pluriennale di investimenti della regione Piemonte).

La competenza regionale ai fini della programmazione triennale nel settore degli investimenti ospedalieri si pone quindi in un rapporto di stretta funzionalità ed attuazione rispetto al piano sanitario regionale, che a sua volta attua gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

Distruggendo l'ultimo anello di una catena di atti di programmazione, la delibera del CIPE colpisce il midollo dell'intera programmazione regionale, precludendo alla pianificazione la possibilità di tradursi in interventi concreti operativi. Detto altrimenti: quale senso ha prevedere una complessa procedura di programmazione quale quella configurata dall'art. 20 della legge n. 67/1988, che distribuisce in modo razionale i ruoli rispettivi di regioni, Ministero della sanità e CIPE, se poi quest'ultimo scavalca tutti e assume delle decisioni solitarie su alcuni progetti?

*P. Q. M.*

*La regione ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, finanziare a valere sui fondi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, progetti di investimenti ospedalieri della regione Piemonte al di fuori del programma regionale e delle deliberazioni regionali previste dal medesimo art. 20, e in contrasto con i medesimi; e per l'effetto annullare la deliberazione del CIPE meglio indicata in epigrafe, limitatamente ai nn. 190 e 191 del punto 2.*

**Roma, addì 17 marzo 1990**

**Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA**

## N. 19

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 marzo 1990*  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Regione Umbria - Concessioni regionali (tassa sulle) - Estensione dell'esenzione dalla tassa sulle concessioni regionali alla pluralità delle farmacie beneficiarie dell'indennità di residenza, in luogo della previsione di detta esenzione per le sole farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come anteriormente previsto, in conformità alla disciplina statale in materia (undicesimo comma della nota 15 della tariffa *sub* titolo IV del testo unico approvato con d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121), dalla legge regionale n. 57/1980 modificata sul punto in esame dalla legge regionale impugnata - Asserita violazione del principio della natura meramente attuativa della legislazione statale della competenza legislativa regionale in materia tributaria - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 271/1986, 272/1986, 214/1987 e 321/1989.**

**(Legge regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1990).**

**(Cost., art. 119, in relazione all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 289, nonché all'undicesimo comma della nota alla voce n. 15, titolo IV, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al testo unico approvato con d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121).**

Ricorso del Presidente del consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Umbria per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale, riapprovata il 26 febbraio 1990, recante «ulteriore modificazione ed integrazione (nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della l.r. 28 maggio 1980, n. 57. Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» in relazione all'art. 119 della Costituzione nonché all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed all'undicesimo comma della nota alla voce n. 15, titolo IV, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al testo unico approvato con d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

La regione Umbria, con legge 28 maggio 1980, n. 57, ha dettato la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Nel nono comma della nota alla voce n. 1 dell'annessa tariffa (*sub* titolo I, igiene e sanità) — concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie — ha precisato, conformemente alla previsione della corrispondente disciplina statale di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 (undicesimo comma della nota al n. 15 della tariffa, *sub* titolo IV, igiene, sanità zootecnica, concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia), essere esenti da pagamento della tassa relativa «le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza stabilita dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche».

In data 23 ottobre 1989 la regione ha deliberato una legge recante «ulteriore modificazione ed integrazione (nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57. Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».

L'unico articolo di tale legge dispone la soppressione, dal nono comma della nota numero d'ordine I, titolo I della tariffa allegata alla l.r. 28 maggio 1980, n. 57, della parola «gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Tale disposizione ha formato oggetto di rilievo da parte del Governo, il quale ha disposto il rinvio al consiglio regionale per un nuovo esame denunciando che la prevista estensione dell'esenzione dalla tassa di concessione regionale alla generalità delle farmacie beneficiarie dell'indennità di residenza, senza alcun riferimento alla popolazione dei relativi comuni, si pone in contrasto con l'art. 3 della legge n. 281/1970 (impositivo della conformità alle norme della legislazione statale invariata) stante la sua difformità dalle previsioni della tariffa annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 121/1961.

Giusta comunicazione pervenuta al commissario del Governo in data 2 marzo 1990, il consiglio regionale, nella seduta del 26 febbraio 1990, ha riapprovato senza modifiche la legge in discorso, che viene perciò dedotta ad oggetto del ricorso per illegittimità costituzionale qui proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla delibera consiliare che sarà prodotta con gli altri atti.

Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 271/1986, 272/1986, 214/1987 e 321/1989) la potestà normativa in materia tributaria delle regioni a statuto ordinario non ha carattere strumentale rispetto alle singole materie nelle quali l'art. 117 della Costituzione attribuisce a queste competenze legislative e non è quindi estensivamente riconducibile alle materie anzidette; essa ha invece un suo specifico oggetto ed una sua autonomia di contenuto, concernendo operazioni che originano rapporti di prestazione coattiva patrimoniale in base a un potere di supremazia dell'ente regione.

Tale potestà, esplicitazione necessaria dell'autonomia tributaria, aspetto dell'autonomia finanziaria, trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119 della Costituzione.

Essa opera in funzione meramente attuativa delle leggi statali, garantita peraltro direttamente dalla Costituzione e svincolata da ogni discrezionalità del legislatore statale.

La potestà normativa in questione è, in particolare, sottoposta a «forme» e «limiti» — rispettivamente attinenti alla tipologia dei tributi, quanto a configurazione ed elementi costitutivi, ed al momento quantitativo — la cui determinazione è demandata al legislatore statale dall'art. 119 della Costituzione, che dà quindi piena giustificazione e funzionalità all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, norma base in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Il nucleo fondamentale della disciplina dettata dall'articolo ultimo citato (non toccato dalle integrazioni e modifiche di cui alla legge n. 594/1974 ed all'art. 25 del d.-l. n. 55/1983 convertito in legge n. 131/1983, che, tra l'altro, fissano i limiti delle maggiorazioni successive dei tributi in questione) attiene alla necessaria corrispondenza tra gli atti imponibili adottati dalle regioni e quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi della legislazione statale vigente al momento del trasferimento; accessiva a tale presupposto è la predeterminazione dell'ammontare delle tasse regionali con riferimento percentuale, tra un massimo ed un minimo, all'ammontare delle corrispondenti tasse erariali. È inoltre stabilita l'applicabilità, per quanto non disposto dalla legge n. 281/1970, delle norme statali sulle tasse di concessione governativa.

Orbene, in tale contesto non è dato alla regione Umbria svincolarsi dal preciso parametro di riferimento costituito dalla disciplina statale delle tasse di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie estendendo l'esenzione di tale tributo oltre i limiti stabiliti dalla disciplina predetta (recata dalla tariffa annessa al testo unico approvato con d.P.R. 1º marzo 1961, n. 121: titolo IV, n. 15, undicesimo comma, delle note).

Deve in altri termini contestarsi la legittimità della norma regionale in epigrafe che, lungi dal porsi come attuativa della previsione tributaria statale, spezza la «corrispondenza» e la conformità alle norme di legislazione statale invariata volute dall'art. 3 della legge n. 281/1970 sottraendo all'imposizione situazioni e soggetti già ricomprensivi secondo l'anzidetta previsione, rispetto alla quale la norma medesima assume carattere derogatorio e di diritto singolare.

È per altro verso da sottolineare che la definizione dei limiti di ogni esenzione — rapportata a valutazioni di imponibilità soggettiva ed oggettiva che portano ad escludere nelle situazioni considerate l'an stesso del debito d'imposta — incide propriamente sui presupposti e sulla configurazione del tributo, cioè in quell'ambito che l'art. 119 della Costituzione vuole riservato alla competenza del legislatore statale.

*Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.*

Roma, addì 14 marzo 1990

Giorgio D'AMATO, *avvocato dello Stato*

N. 20

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 1990*  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Regione Lazio - Disciplina del sistema informatico regionale - Possibilità della giunta di deliberare, senza vincoli e finalità compiutamente predeterminati, piani con la definizione dei settori e delle aree di attività da informatizzare e l'indicazione degli interventi, dei soggetti tenuti a realizzarli, delle modalità e degli strumenti di attuazione nonché delle risorse finanziarie - Attribuzione alla giunta di potestà regolamentare spettante al consiglio regionale.**

**(Legge regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990).**

**(Cost., art. 121, secondo comma).**

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato contro il presidente della giunta della regione Lazio per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 in relazione all'art. 4 della legge regionale, riapprovata il 14 febbraio 1990, recante «disciplina del sistema informativo regionale», in relazione all'art. 121 della Costituzione.

La regione Lazio con deliberazione consiliare 20 dicembre 1986, n. 297, approvava lo studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema informativo presentato dalla Ised S.p.a.

In data 6 dicembre 1989 deliberava una legge recante «disciplina del sistema informativo regionale» con la quale si precisava:

all'art. 4, che le linee per l'attuazione del sistema informativo regionale e le caratteristiche progettuali di massima relative alla sua realizzazione erano indicate nello studio di fattibilità approvato dal consiglio regionale con la deliberazione n. 297 del 20 dicembre 1986;

all'art. 5, primo e secondo comma, che «in attuazione del progetto di cui al precedente art. 4» la giunta regionale avrebbe deliberato annualmente «un programma operativo» per l'anno successivo individuante:

- a) i settori e le aree di attività;
- b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarlo;
- c) le modalità e gli strumenti di attuazione;
- d) i piani di formazione del personale interessato;
- e) le risorse finanziarie.

Nel terzo, quarto e quinto comma dello stesso art. 5 veniva ancora fatto riferimento al «programma operativo» annuale specificandosi in particolare che esso avrebbe avuto rilevanza anche con riferimento ad interventi previsti da leggi dello Stato ed avrebbe dovuto avere particolare attenzione per i processi di informatizzazione volti al miglioramento operativo e funzionale di strutture operanti nel campo sociale e sanitario di rilevante interesse regionale.

Le previsioni dell'art. 5 formavano oggetto di rilievo da parte del Governo, il quale disponeva il rinvio al consiglio regionale per un nuovo esame denunciando che la deliberazione del programma operativo da parte della giunta regionale comportava esercizio di poteri regolamentari propri del consiglio regionale, in violazione dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.

Giusta comunicazione pervenuta al commissario del Governo in data 5 marzo 1990, il consiglio regionale, nella seduta del 14 febbraio 1990, riapprovava la legge in discorso apportando agli artt. 4 e 5 modifiche meramente formali non implicanti mutamento del proprio significato normativo.

L'art. 5 in relazione all'art. 4 della legge viene quindi dedotto ad oggetto del ricorso per illegittimità costituzionale qui proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla delibera consiliare che sarà prodotta con gli altri atti.

Il consiglio regionale ha cercato di eludere le osservazioni del Governo con un'operazione meramente nominalistica, sostituendo cioè alla denominazione di «programma operativo», quella di «previsione degli interventi operativi ed attuativi» lasciando del tutto inalterata la sostanza delle deliberazioni rimesse alla giunta regionale, che sembrano concretare, come già rilevato, esercizio di potestà regolamentare.

Ed invero, premesso che la contestuale riformulazione dell'art. 4 della legge in questione non toglie che il contenuto della precedente richiamata delibera di consiglio 20 dicembre 1986, n. 297, rimanga quello dell'approvazione di un mero studio di fattibilità, come tale recante indicazioni solo di larga massima in relazione alle diverse forme di potenziale informatizzazione ipotizzate ed alle varie proposte formulate, viene affidata alla giunta un'attività di pianificazione e di programmazione implicante rilevanti ed essenziali scelte strategiche e sostanziatesi in previsioni di carattere normativo in ordine agli obiettivi da perseguire ed ai vincoli da rimuovere a tal fine.

In particolare è dato alla giunta deliberare piani recanti, tra l'altro, la definizione degli stessi settori e delle aree di attività da informatizzare, oltre che della natura degli interventi e dei soggetti tenuti a realizzarli, delle modalità e degli strumenti di attuazione nonché delle risorse finanziarie, cioè piani che, per l'ampiezza e rilevanza dei contenuti e l'assenza di vincoli e finalità compiutamente predefinite, si configurano in concreto come atti di natura normativa, rientranti, quindi, in base all'art. 121, secondo comma, della Costituzione, nella competenza del consiglio regionale.

Conferma di quanto sopra si ritrae anche dalla circostanza che, in precedenza, per le determinazioni inerenti a subsistema già ipotizzato nello studio di fattibilità sopra citato, si è proceduto con delibera consiliare n. 365 del 28 maggio 1988.

*Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.*

Roma, addì 17 marzo 1990

Giorgio D'AMATO, *avvocato dello Stato*

90C0353

N. 21

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 marzo 1990  
(della provincia autonoma di Bolzano)*

**Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo comune per i servizi dei consultori familiari, ivi compresi quelli relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale per l'esercizio delle funzioni — già ex O.N.M.I. — fondo per gli asili nido) ed esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome - Esclusione dei seguenti fondi: per i programmi regionali di sviluppo e destinazione indistinta, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, per l'attuazione del piano forestale nazionale, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e sanitari o di conto capitale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della provincia di Bolzano e del principio della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle norme impugnate - Ingiustificata discriminazione della provincia autonoma rispetto alle regioni ordinarie - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Mancata partecipazione del presidente della giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui è stato deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989.**

(Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1).

(Cost., artt. 3, 81, 97, 116 e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: artt. 8, 16, 69 e segg.).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* Luis Durnwalder, giusta delibera della giunta n. 1388, del 19 marzo 1990, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 19 marzo 1990 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante della giunta (rep. n. 15.818) — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38 («Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie»), nella parte in cui ha convertito in legge gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415.

## FATTO

Com'è noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, hanno stabilito numerosi tagli ai trasferimenti finanziari da parte dello Stato a carico delle sole regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di norme che stabiliscono o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi destinati a finanziare attività e spese che peraltro le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad effettuare (è il caso, in particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 19 del d.-l. n. 415/1989).

Poiché tale disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989 risulta essere incostituzionale e lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Bolzano, questa l'ha impugnata con il ricorso n. 9/1990, pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte (e per la cui discussione è stata fissata l'udienza del giorno 3 aprile 1990).

La legge di conversione è stata approvata dalle Camere senza introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18, 19 e 20: è la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1990. Pertanto restano ferme le censure già dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la disciplina stabilita dal decreto-legge, che vengono qui ribadite ed integralmente richiamate.

Con il presente atto si impugna tuttavia anche la legge di conversione n. 38/1990, sia per dedurre un suo autonomo vizio procedurale di incostituzionalità; sia per integrare e sviluppare una censura di carattere sostanziale relativa all'art. 18 del decreto-legge ora convertito.

Poiché, dunque, la legge 28 febbraio 1990, n. 38, viola le competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Bolzano, questa la impugna per i seguenti motivi di

## DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 52, ultimo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Il presente ricorso e le censure di seguito formulate presuppongono, ovviamente, quanto già dedotto con il ricorso n. 9/1990 in relazione alla disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989 (proprio per questo, anzi, si rappresenta sin d'ora a codesta ecc.ma Corte l'opportunità di rinviare l'esame del ricorso n. 9/1990 ad una udienza successiva a quella già fissata del 3 aprile p.v., al fine di trattarlo congiuntamente alla presente impugnativa della legge di conversione).

Nel ricorso precedente si è ampiamente illustrata la rilevanza, anche in termini quantitativi, della decurtazione di risorse finanziarie della provincia ricorrente operata dalla impugnata disciplina del d.-l. n. 415/1989, ora convertito. Si tratta, infatti, di una decurtazione che assomma a circa 168 miliardi. Orbene, specialmente se si ha presente ciò, risulta evidente uno specifico vizio di incostituzionalità formale della legge di conversione.

La disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad autonomia speciale e le province di Trento e Bolzano. Non vi è dubbio, quindi, che si tratta di una disciplina che «riguarda» la provincia ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, dello statuto T.-A.A., e dell'art. 19 delle relative norme d'attuazione, approvate con il d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 — il cui secondo comma stabilisce che «Il presidente della giunta regionale ed i presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province» —, il presidente della giunta provinciale di Bolzano doveva essere convocato per intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui venne deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (così come esso era stato doverosamente invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, per la deliberazione del disegno di legge «di accompagnamento» alla legge finanziaria 1990 — intitolato «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» — il cui contenuto è stato poi in gran parte ripreso dal d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990).

Ma il presidente della giunta non è stato convocato in occasione della deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (così come esso non era stato convocato neppure in occasione della precedente deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del d.-l. n. 415/1989). Ciò comporta una puntuale violazione della norma statutaria già indicata e dell'autonomia provinciale, e quindi la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata.

2. -- Violazione, da parte dell'art. 18 del d.-l. n. 415/1989, convertito in legge n. 38/1990, delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, 16, degli artt. 69 e segg. (titolo VI, come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, spec. art. 5) dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione, nonché degli artt. 3, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione.

Con il ricorso già proposto nei confronti della disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989, si è già dedotta la violazione delle norme ora richiamate in epigrafe da parte dell'art. 18, primo comma; in particolare (pag. 23 e segg. del ricorso) nella parte in cui il primo comma dell'art. 18 dispone la esclusione della provincia ricorrente dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge n. 151/1981.

Si tratta infatti di una disciplina che incide particolarmente in una materia di competenza provinciale di grado primario, quale è quella in materia di trasporti di interesse provinciale di cui agli artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto T.-A.A. (oltre che in quella pure primaria in materia di servizi pubblici di interesse provinciale, *ex art.* 8, n. 19, dello statuto).

Anche per questa parte l'art. 18 non ha subito modifiche in sede di conversione. Restano dunque ferme al riguardo, anche per questa parte, le censure già dedotte nel precedente ricorso tuttora pendente. Con il presente atto esse vengono peraltro qui di seguito ulteriormente sviluppate ed integrate.

Il primo comma dell'art. 18, dopo avere stabilito nel suo secondo periodo che «Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari», nel successivo periodo (l'ultimo dell'art. 18, primo comma) stabilisce ancora che «Restano comunque fermi per le medesime ragioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151».

Già si è detto nel precedente ricorso che il tenore testuale delle disposizioni ora riportate potrebbe anche fare ritenere che la disciplina in questione si riferisca solo alle regioni a statuto speciale, e non anche alle province autonome di Trento e Bolzano. Ma, ove fosse diversamente, anche la norma contenuta nel terzo ed ultimo periodo del primo comma dell'art. 18 sarebbe incostituzionale e lesiva dell'autonomia provinciale.

Invero «i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151» non possono in alcun modo vincolare l'autonomia legislativa, amministrativa e programmatica che alla provincia autonoma ricorrente è garantita in materia di trasporti pubblici locali dagli artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto (ma anche dagli artt. 8, n. 19, e 16 in materia di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali). Come è infatti espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 151/1981, tale legge -- in particolare al titolo primo («Principi fondamentali») -- «stabilisce i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali».

Dunque la legge n. 151/1981 contiene solo principi fondamentali diretti a delimitare *ex art.* 117 della Costituzione l'esercizio della competenza concorrente in materia di trasporti pubblici locali delle sole regioni «a statuto ordinario». Non si rivolge alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, né comunque stabilisce «principi dell'ordinamento giuridico dello Stato» o «norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica» (art. 4 dello statuto T.-A.A.) che possano validamente limitare le competenze esclusive attribuite in materia alla provincia ricorrente dagli artt. 8 e 16 dello statuto.

Pertanto è incostituzionale l'ultimo periodo del primo comma dell'impugnato art. 18, nella parte in cui pretenderebbe di rendere applicabili anche alla provincia autonoma ricorrente, ed anche per essa vincolanti, i principi di cui alla legge n. 151/1981, principi che mai -- per loro natura -- sono stati applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, e che non può certo essere l'art. 18 a rendere tali.

*P. Q. M.*

*Voglia l'ec.c.ma Corte dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui ha convertito gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415.*

Roma, addì 20 marzo 1990

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

## N. 136

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mirabile Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri.*

**Previdenza e assistenza sociale - Magistrati - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Limitazione all'80 per cento dello stipendio annuo e delle altre indennità previste dalla legge n. 75/1980 della base di calcolo dell'indennità di buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., nonché della assicurazione ai lavoratori di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.**

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b), come sostituito dalla legge 3 marzo 1960, n. 185, art. 1; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, modificato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, artt. 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2418/1986 proposto dai dottori Giovanni Mirabile, Salvatore Piumarò, Francesco Del Vecchio, Mario Guerrieri, Giuseppe Marras, Gennaro Fasani, Giuseppe Rubino e Aldo Campenni, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Di Gioia e Giovanni Battista Petrocchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, preso la quale sono domiciliati *ex lege*, nonché contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato (E.N.P.A.S.) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per ottenere:

a) la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione della indennità di buonuscita determinata computando anche l'indennità integrativa speciale, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminare l'indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti;

b) la condanna delle amministrazioni al pagamento in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, decorrenti dalla data di cessazione del rapporto, con riferimento agli importi dovuti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del tesoro e di quello di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 3 giugno 1987 la relazione del consigliere Franco Bianchi ed uditi, altresì, gli avvocati Di Gioia per il ricorrente e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

## FATTO

I ricorrenti, tutti magistrati di Cassazione collocati a riposo nel periodo tra il 1° luglio 1983 ed il luglio 1985, con l'attuale ricorso hanno richiesto il riconoscimento del loro diritto ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dell'indennità integrativa speciale, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle maggiori somme dovute oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi di illegittimità:

1) violazione dell'art. 1 della legge n. 324/1959 in relazione agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 ed all'art. 22 della legge n. 160/1975.

Ai fini della determinazione della indennità di «buonuscita» spettante ai dipendenti dello Stato — e, quindi, anche ai ricorrenti — deve essere computata anche l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'art. 22, secondo comma, della legge n. 160/1975 ha disposto, infatti, che a decorrere dal 19 gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale è da considerarsi tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge n. 153/1969 per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Tale norma, presenta un contenuto innovativo autentico rispetto alla originaria disciplina istitutiva della indennità integrativa speciale, che deve essere, pertanto, ritenuta o retribuzione *ex art.* 38, primo comma, della legge n. 1032/1973) o indennità utile ai fini del trattamento previdenziale (*ex art.* 38, secondo comma, cit.) e, quindi, deve essere in ogni caso computata nella indennità di buonuscita.

Ove, poi, si volesse ritenere che le suindicate norme escludano l'indennità integrativa speciale dal computo della indennità di buonuscita E.N.P.A.S., le stesse sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, come hanno già ritenuto taluni tribunali amministrativi regionali, rimettendo la presente questione alla Corte costituzionale (t.a.r. Lazio, terza sezione, n. 347 del 30 marzo 1985; t.a.r. Liguria n. 455 del 15 luglio 1985);

2) violazione degli artt. 1282 e 1224 del codice civile, dell'art. 429 del c.p.c. e dei principi generali vigenti in materia.

L'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ha sostanziali caratteri di remunerazione del pubblico dipendente, sia pure differita alla cessazione del rapporto, come è provato dall'evoluzione normativa in materia, trattandosi di emolumento a carattere obbligatorio da versare anche a favore del coniuge superstite *in re successioneis*. Le somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita dovranno essere pertanto rivalutate e su di esse applicati gli interessi.

Ove poi si ritenesse che il principio della rivalutazione automatica del credito non trovi applicazione nei confronti dell'indennità di buonuscita statale, gli artt. 1224 del codice civile e 429, terzo comma, del c.p.c. e 150 delle disposizioni att. del c.p.c. sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 97, 24 e 113 della Costituzione, come già ritenuto dalla ordinanza di remissione del t.a.r. Liguria n. 455 del 15 luglio 1985;

3) illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1032 (così come integrato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 75/1980) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In applicazione delle suindicate norme l'E.N.P.A.S. liquida l'indennità di buonuscita in misura pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio e delle altre indennità previste, a differenza di quanto avviene per i dipendenti privati (artt. 2120 e 2121 del cod. civ.) e per i dipendenti degli enti pubblici (art. 13 della legge n. 70/1975) in favore dei quali l'indennità di fine rapporto è raggugliata al 100% dell'ultima retribuzione.

Tale differenziato trattamento a danno dei dipendenti statali rende gli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi hanno chiesto, pertanto, di volere, in via principale, accogliere le avanzate pretese economiche e, in via subordinata, previa declaratoria di non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità proposte, rimettere gli atti alla Corte costituzionale, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di lite.

I Ministeri del tesoro e di grazia e giustizia, costituitisi in giudizio col patrocinio dell'avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto dell'impugnativa.

All'udienza del 3 giugno 1987, dopo la discussione orale, la causa è stata spedita a sentenza.

#### DIRITTO

Con l'attuale giudizio di accertamento — proposto da taluni magistrati di Cassazione collocati a riposo nel periodo tra il 1° luglio 1983 ed il luglio 1985 — gli interessati azionano la pretesa patrimoniale volta ad ottenere:

- a) la riliquidazione della indennità di buonuscita con il computo della indennità integrativa speciale;
- b) la corresponsione della medesima indennità di buonuscita maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
- c) la riliquidazione della predetta indennità di buonuscita in base al 100% dell'ultima retribuzione e non all'80%, come disposto dalla amministrazione.

Con separata decisione, questa sezione ha respinto i primi due capi della domanda.

La disciplina vigente — legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituita dalla legge 3 marzo 1969, n. 185 — alla stregua della quale, l'indennità integrativa speciale non entra nella determinazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti dello Stato, non si appalesa, tuttavia, immune dal sospetto di incostituzionalità sollevato dai ricorrenti, in via subordinata, con riguardo ai principi sanciti dagli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ove posta a raffronto con il diverso e più favorevole regime previsto (per il personale degli enti locali) dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, il quale prevede, infatti, la computabilità di detta indennità integrativa speciale — sia pure in parte soltanto — nel calcolo della indennità di fine servizio a partire dal 1° luglio 1974.

A supporto motivazionale della non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale che il collegio intende sollevare, possono essere mutate le più significative argomentazioni dalle ordinanze di rinvio alla Corte emesse da altri giudici sulla medesima questione (t.a.r. Lazio, terza sezione, 30 marzo 1985, n. 347; t.a.r. Liguria 15 luglio 1985, n. 455; t.a.r. Napoli, seconda sezione, 27 giugno 1984, n. 258).

Va osservato, anzitutto, in proposito che l'indennità premio di fine servizio spettante al personale degli enti locali alla cessazione del rapporto (legge 8 marzo 1968, n. 152) non presenta sensibili differenze sul piano strutturale e funzionale, rispetto alla indennità di buonuscita spettante al personale dello Stato in genere.

Anzitutto, in entrambi i casi la misura di quanto spetta è calcolata prendendo a parametro l'80% del trattamento economico annuo: un quindicesimo della retribuzione per i dipendenti degli enti locali, art. 4 della legge n. 152/1969; un dodicesimo per gli statali, artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 e art. 14 della legge n. 829/1973; ma qui la mozione di riferimento è lo stipendio, e quindi più ristretta di quella fatta propria dalla legge n. 152/1968, il che compensa la frazione più favorevole.

In entrambi i casi, poi, a differenza di quanto avviene per l'indennità di anzianità regolata dalle norme di diritto privato, gli interessati in costanza di rapporto sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto, per tale ragione espressamente definito di previdenza: art. 11 della legge n. 152/1968; art. 37 del d.P.R. n. 1092/1973; art. 36 della legge n. 829/1973.

Ora, non v'è dubbio che nonostante le accennate analogie strutturali e funzionali tra i due trattamenti di fine rapporto si possa comunque, sul piano formale, allo scopo di non ritenere violato l'art. 3 della Costituzione, mettere in luce talune differenze esistenti tra i due corrispondenti rapporti d'impiego, non a caso per molti decenni regolati sulla base di normative formalmente e organizzativamente diverse e distinte.

Senonché, anche a voler prescindere dall'emersione negli ultimi anni di una tendenza normativa a dare unità all'ordinamento del pubblico impiego; pur nel rispetto delle oggettive differenze esistenti fra i singoli comparti (si pensi, soltanto alla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, ed ai principi fondamentali in essa dettati in materia), la sezione ritiene di rilievo determinante, nel senso della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità posta, sottolineare il presupposto che ha portato il legislatore del 1980 a emanare la disposizione di segno favorevole ai dipendenti degli enti locali, ora richiamata per invocare l'estensione a favore dei dipendenti statali.

Tale presupposto è dato dal fatto che, come dispone l'art. 3 della legge n. 299, 1980 cit. a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale *ex* legge n. 324/1959 (quella stessa cioè degli statali) corrisposta ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L., è assoggettata a contribuzione previdenziale (nella misura massima maturata al 31 luglio 1977, come si desume dal rinvio alla legge 31 gennaio 1977, n. 91, che a tale data, a vari effetti aveva «congelato» l'indennità di contingenza dei lavoratori di diritto privato).

Ora tale disposizione appare in tutto equivalente a quella, già vista, a suo tempo introdotta dall'art. 22 della legge n. 160/1975 e riguardante il personale statale, ivi compreso quello ad ordinamento autonomo, e avente effetto sempre dal 1° gennaio 1974: l'unica differenza consistendo — il che è ovvio, dato il momento di emanazione — nella mancata indicazione in detta legge n. 160/1975 del limite sopra visto: il tutto in apparente conferma, ancora una volta, di una *ratio legis* intesa a dare sostanziale unitarietà al trattamento previdenziale di fine rapporto delle categorie di personale interessato (statali e dipendenti di enti locali).

È proprio da tale assoggettamento a contribuzione della i.i.s. che il legislatore del 1980 inopinatamente fa derivare a favore del personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. e collocato a riposo dopo il 31 dicembre 1973, il diritto al computo della medesima nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio («in forza dell'assoggettamento contributivo previsto nel comma precedente...»).

Di conseguenza, quella che sembrava essere una misura perequativa nel trattamento previdenziale fra personali — dello Stato e degli enti locali — tradizionalmente, come si è visto, destinatari per quel che qui interessa, di norme di contenuto analogo, si è tramutata nell'attribuzione ai secondi di un beneficio viceversa costantemente negato ai primi.

E tale differenza di trattamento, già in quanto tale *ab origine*, a prescindere dalla quantificazione del beneficio, che non appare agevolmente comprensibile sul piano logico e razionale proprio perché segna un momento di stridente rottura in una tradizione normativa ispirata ad una *ratio* perequatrice, appare oggi ancor più economicamente rilevante se si considera che la sopravvenuta legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, nono comma, ha abrogato il ricordato art. 1 della legge n. 91/1977 facendo venir meno il congelamento ivi disposto, e recepito dall'art. 3 della legge n. 299/1980, con la conseguenza che ora l'indennità integrativa speciale, percepita dai dipendenti degli enti locali, è computabile nella sua interezza ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio (Corte costituzionale 18 novembre 1986, n. 236).

Come già anticipato, il dubbio di costituzionalità delle disposizioni normative sopra richiamate si pone, oltre che in riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, anche in termini di violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, principi ai quali espressamente si richiamano, non a caso, gli artt. 3 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93/1983) non potendosi dubitare che anche la materia del trattamento di fine rapporto debba ispirarsi ai principi di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, di trasparenza dei trattamenti economici e di efficienza della amministrazione, i quali costituiscono l'asse portante della nuova regolamentazione unitaria.

Infine, anche sul versante strettamente previdenziale — nel quale una recente pronuncia dell'ad. plen. del Consiglio di Stato, 28 gennaio 1985 n. 1, ha confermato appartenere l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali — può essere apprezzata la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in rapporto all'art. 38 della Costituzione, ove si consideri che la corresponsione di una indennità *una tantum* ragguagliata al solo valore nominale della retribuzione tabellare, senza alcun meccanismo di indicizzazione, finisce per risolversi in una sostanziale vanificazione di quella funzione assistenziale volta ad assicurare al dipendente adeguati mezzi di sostentamento nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e la percezione del trattamento pensionistico (t.a.r. Liguria 15 luglio 1985, n. 455).

In conclusione, sussistono i necessari presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti della indennità di buonuscita E.N.P.A.S., di cui beneficiano gli impiegati dello Stato all'atto del collocamento a riposo in relazione agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione.

I ricorrenti hanno altresì sollevato questione di legittimità costituzionale — in rapporto all'art. 3 della Costituzione — degli artt. 3 e 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032 (così come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75) nella parte in cui liquidano l'indennità di buonuscita al personale statale in ragione dell'80% dell'ultimo stipendio e degli altri assegni ivi menzionati, a differenza di quanto avviene per i dipendenti privati (alla stregua degli artt. 2120 e 2121 del codice civile) e per i dipendenti di enti pubblici (ai sensi dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70) in favore dei quali l'indennità di fine rapporto è ragguagliata, invece, al 100% dell'ultima retribuzione.

La sollevata questione appare non manifestamente infondata al collegio che la rimette, pertanto, alla Corte costituzionale.

La misura dell'indennità di fine rapporto stabilita dalle richiamate disposizioni (artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 75/1980) che è pari — si ripete — a tanti dodicesimi della base contributiva, costituita dall'80% dell'ultimo stipendio annuo, della tredicesima mensilità e degli altri assegni menzionati nell'art. 38 cit. (tra i quali non è inclusa l'indennità integrativa speciale, la cui mancata considerazione ha già indotto, *ex se*, questo stesso collegio a sollevare autonoma questione di legittimità costituzionale) risulta in effetti, deteriore rispetto a quella corrisposta agli impiegati privati ed ai dipendenti di enti pubblici, che è basata invoca sul 100% dell'ultima retribuzione, computando in essa ogni compenso di carattere continuativo, con l'inclusione della indennità di contingenza.

Il collegio non ignora la giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo alla differente qualificazione funzionale e strutturale della indennità di fine rapporto (sentenze nn. 46 del 10 marzo 1983 e 82 del 19 giugno 1983) cionondimeno, reputa priva di adeguata giustificazione la differenza di trattamento sotto il profilo (della misura) sopra menzionato, attribuendo decisiva rilevanza alla circostanza che l'indennità di fine servizio assume, *ex se*, una propria autonomia nell'ambito del trattamento economico complessivo, per cui appare possibile confrontarla nei vari ordinamenti (pubblici e privati) vigenti, a prescindere dal trattamento economico di attività ed al sistema contributivo.

In conclusione, agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, come integrati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 75/1980, sembrano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui limitano all'80% dello stipendio annuo e delle altre indennità previste la base di calcolo della indennità di buonuscita per i dipendenti dello Stato.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata:*

*a) in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1969, n. 185, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti della indennità di buonuscita E.N.P.A.S. prevista in favore dei dipendenti dello Stato;*

*b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80% dello stipendio annuo e delle altre indennità ivi previste la base di calcolo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. per i dipendenti dello Stato;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla segreteria di questa sezione di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma addì 24 giugno 1987, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, in camera di consiglio.

*Il presidente:* ANELLI

*Il consigliere:* FARINA

*Il consigliere estensore:* BIANCHI

90C0324

N. 137

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1989 dal pretore di Roma  
nel procedimento penale a carico di Housseini Jameleddine*

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

**(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).**

**(Cost., art. 76).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Housseini Jameleddine veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 c.p.p. Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

Orbene, dovendo il giudicante pronunciarsi sulla legittimità dell'operato nei confronti dell'imputato relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s.; nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza della prospettata questione di illegittimità costituzionale con riferimento al primo comma dell'art. 224 citato che, per l'appunto, imporrebbe la convalida dell'arresto.

Parimenti rilevante deve, poi, ritenersi l'analoga questione prospettata in ordine al secondo comma della stessa disposizione.

Le condizioni di vita dell'imputato, sprovvisto di una fissa dimora, di una stabile occupazione, di un qualsiasi legame con un determinato luogo del territorio nazionale, evidenziano un concreto pericolo di fuga bene potendosi desumere, in relazione alle specifiche circostanze sopra richiamate, che l'imputato ove rimesso in libertà possa definitivamente sottrarsi alla esecuzione della pena rendendosi irreperibile, anche in virtù della sua incerta indentificazione anagrafica — l'imputato è sprovvisto di documenti di identità —.

Avendone il p.m. fatto richiesta e sussistendone le condizioni andrebbe quindi, disposta *ex art.* 224 del d.P.R. n. 271/1989 la misura coercitiva della custodia in carcere, apparendo questa l'unica misura idonea a salvaguardare la richiamata esigenza cautelare.

Accertata la rilevanza ai fini del decidere della prospettata questione di illegittimità, resta da valutare il suo fondamento nello specifico e limitato ambito del giudizio di non manifesta infondatezza riservato al giudice *a quo*.

A riguardo si impone una prima considerazione di ordine generale.

La legge delega n. 81/1987, nel demandare al Governo della Repubblica il compito di emanare il nuovo codice di rito, ha, per ciò che qui interessa, fissato nei nn. 32 e 59 dell'art. 2 gli specifici principi e criteri ai quali attenersi nel disciplinare le ipotesi di arresto ad opera della p.g. nonché quelle di adozione di eventuali misure di coercizione personale con provvedimenti dell'a.g. Senza entrare nel dettaglio delle citate disposizioni è sufficiente sottolineare ai limitati fini della questione oggetto di esame come il legislatore delegante abbia ancorato le ipotesi di arresto ad opera della p.g. alla sussistenza di uno stato di flagranza in relazione a fattispecie esclusivamente delittuose così escludendo, a differenza della precedente normativa, qualsiasi ipotesi di arresto per reati contravvenzionali.

Nello stesso n. 32 del citato art. 2 il legislatore delegante ha previsto, al di fuori dei casi di flagranza, il diverso potere-dovere della p.g. di fermare «colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga».

Deve, pertanto, concludersi che, secondo la scelta operata in via generale dal legislatore nel disciplinare l'istituto dell'arresto ad opera della p.g. tale penetrante potere è stato limitato alle sole ipotesi di gravi delitti accertati in stato di flagranza così escludendo, a differenza di quanto disposto nel previgente codice di rito, qualsiasi applicazione dell'istituto a reati contravvenzionali.

Analoghe considerazioni possono, poi, essere svolte per ciò che attiene alla possibilità di applicare una misura coercitiva relativamente alla richiamata ipotesi contravvenzionale, possibilità che, come più avanti si illustrerà, viene per la prima volta introdotta con l'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989.

Il n. 59 dell'art. 2 della citata legge delega tradottosi, per ciò che qui interessa, nell'art. 280 del c.p.p., limita l'applicabilità di una misura coercitiva, sussistendone le altre condizioni pure elencate, alle sole ipotesi dei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

Discende da quanto fin qui argomentato che tanto la previsione dell'arresto quanto quella di applicazione di una misura coercitiva in relazione all'art. 152 del t.u.l.p.s. appaiono totalmente estranee al sistema generale delineato dal legislatore delegante: l'art. 224 del decreto citato mantiene, quanto al primo profilo, un'ipotesi di arresto, anche al di fuori dei casi di flagranza, per una contravvenzione — primo comma — e introduce una ipotesi di applicazione di misura coercitiva per un reato punito, nel massimo, con mesi sei di arresto.

Deve a questo punto verificarsi se le scelte operate dal delegato, in quanto fondate su un potere attribuitogli dal legislatore e rispondenti ai principi da questo prefissati, possano ritenersi costituzionalmente legittime ai sensi dell'art. 76 della Costituzione a nulla rilevando, sotto il profilo che qui interessa, eventuale giudizi sull'opportunità politica di siffatte scelte.

La soluzione alla prospettata questione, sia pure sotto profili parzialmente diversi, non può non essere negativa in rapporto tanto al primo, quanto al secondo comma dell'art. 224 del c.p.p.

Le disposizioni in esame risultano inserite tra le norme di coordinamento del c.p.p. e, quindi, secondo quanto palesato dalla loro collocazione sistematica, trovano il loro fondamento normativo nell'art. 6 della legge delega che, per l'appunto, affida al Governo il compito di «emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio».

Orbene, proprio il tenore della citata norma attesta la perfetta consapevolezza nel legislatore delegante delle difficoltà connesse all'inserimento delle nuove norme nella previgente legislazione. Il legislatore infatti espressamente delega al Governo il compito di coordinare e, quindi, rendere compatibili, nel quadro di un sistema che si vuole rendere quanto più armonico, le disposizioni contenute nel nuovo codice di rito con quelle inserite nelle altre leggi dello Stato.

Lo stesso delegato, del resto, mostra di avere piena consapevolezza del compito affidatogli e, nella prima delle norme di coordinamento, così come in numerose altre, recita «Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo terzo» — art. 207 —.

Per effetto della richiamata norma, per l'efficacia ed il valore ad essa conferitagli dalla disposizione dell'art. 6 della legge di delegazione vengono così a cadere per ciò che qui interessa norme contenute in leggi speciali in quanto non conformi al sistema delineato nel nuovo codice di rito.

Essendosi, peraltro, l'autorità delegata riservato il potere di derogare a quanto pure stabilito in «via generale» nell'ambito del conferito compito di coordinamento, il Governo nel seguente art. 224, fa salve «le disposizioni dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario previsto».

Appare, così, evidente che la norma sulla cui scorta è stato arrestato l'imputato è stata mantenuta in vita da una scelta discrezionale del Governo che, verosimilmente fondata su valutazioni di ordine politico peraltro estranee al presente *thema decidendum*, non trova, ad avviso di questo pretore, alcun fondamento nella legge di delegazione e, quindi, deve ritenersi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Non si comprende, infatti, sulla base di quale norma delegante il Governo, che pure mostra di esercitare il compito di coordinamento eliminando dalla legislazione speciale le disposizioni non più compatibili con quelle introdotte con il nuovo codice, riservi a sé il potere di mantenere in vita norme, come quella contenuta nell'art. 152 del t.u.l.p.s., che appaiono in palese e stridente contrasto con la disciplina dettata in via generale in tema di arresto.

In altri termini il potere attribuitosi dal Governo di stabilire quali delle norme contenute nella legislazione precedente abrogare e quale mantenere in vita, potere riservato in via generale alla sfera di esclusiva competenza del Parlamento, in quanto esercitato su principi e criteri non enucleabili dalla legge di delegazione, sembra in contrasto con quest'ultima che più semplicemente, aveva delineato un compito di coordinamento volto ad un armonico inserimento delle nuove norme in tema di arresto nella legislazione precedente, inserimento da attuarsi, come il Governo mostra di avere ben compreso, anche attraverso l'eliminazione di disposizioni non più compatibili con i principi codificati nel nuovo codice di rito (v., oltre alla prima parte dell'art. 207, ad es. l'art. 230).

In conclusione, dovendosi escludere che l'esercizio del potere di coordinamento conferito al Governo fosse totalmente privo di limiti — tale situazione si rifletterebbe irrimediabilmente sulla legittimità costituzionale della stessa legge di delegazione ai sensi del primo comma dell'art. 76 della Costituzione —, dovendosi, al contrario, ritenere come questi dovesse tendere all'eliminazione di disposizioni ormai incompatibili con il nuovo codice di rito, deve ritenersi privo di fondamento legislativo, e quindi, costituzionalmente illegittimo ex art. 76 della Costituzione, il primo comma dell'art. 224 del decreto legislativo n. 271/1989 che, in sede di mero coordinamento, ha ritenuto di mantenere in vita un'ipotesi di arresto che per essere prevista anche al di fuori della flagranza, per un reato di natura contravvenzionale, si pone in palese contrasto con le disposizioni introdotte con il nuovo codice di procedura penale.

Ancora più fondati, poi, appaiono i dubbi di legittimità costituzionale in ordine al secondo comma dell'art. 224 del citato decreto legislativo n. 271/1989.

Si è, infatti, introdotta una nuova ipotesi di applicazione di misura coercitiva relativamente ad un reato contravvenzionale punito nel massimo con sei mesi di arresto.

Orbene, risultando estranee al presente *thema decidendum* ogni valutazione politica in ordine ad una siffatta scelta, occorre qui sottolineare come la possibilità di applicare al contravventore al f.v.o. una misura coercitiva è disposizione che non solo contrasta con l'attuale sistema normativo, ma non ha un suo antecedente nella disciplina del vecchio codice di rito.

Senza entrare nel merito del preesistente sistema, è sufficiente sottolineare, ai fini che qui interessano, che la possibilità di creare un autonomo e definitivo titolo di custodia contestuale alla convalida di arresto relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. non era prevista nell'abrogato codice di procedura.

Al di là dei diversi meccanismi processuali operanti nel vecchio e nel nuovo codice di rito in tema di *status libertatis* degli imputati, ben oltre le dispute pure prospettatesi in passato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza circa la possibilità di mantenere la custodia cautelare per reati che non consentivano la cattura, una cosa è resa di per sé

evidente dalla disposizione contenuta nell'art. 224 d.lgs. n. 271/1989: mentre in passato in nessun caso poteva emettersi, a seguito della convalida dell'arresto, un mandato di cattura nei confronti dello straniero contravventore al f.v.o., oggi, viceversa, può essere disposta la custodia in carcere con l'adozione di un definitivo titolo restrittivo della sua libertà personale.

Per effetto della citata norma, pertanto, bene può ritenersi come, sotto il profilo cautelare, la posizione del contravventore al f.v.o. si sia notevolmente aggravata e ciò non tanto per la possibilità di essere giudicato per direttissima in stato di arresto — situazione questa pure prevista dalla legislazione precedente —, quanto per la sottoposizione a un titolo definitivo di custodia che, qui si in deroga a quanto precedentemente previsto, ne legittimerebbe il mantenimento in carcere a prescindere dall'intervento in un ristretto arco di tempo di una sentenza di condanna. Unico limite alla custodia in carcere dell'imputato, oltre alle ipotesi di revoca e sostituzioni delle misure, dovrebbe ritenersi l'inutile ricorso dei termini massimi di custodia cautelare previsti dal terzo comma del citato art. 224 del c.p.p.

Orbene, il delincato contrasto della disposizione in esame con i principi fissati dalla direttiva 59 dell'art. 2 della legge n. 81/1987 in tema di misure coercitive, il suo ritenuto carattere innovativo rispetto alla previgente legislazione, se da un lato ne evidenziano l'illegittimità costituzionale — la norma risulta introdotta in sede di mero coordinamento e al di là di qualsiasi delega conferita dal Parlamento al Governo —, da un altro evidenziano la stretta interdipendenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 224, rendendo anche per tale profilo inevitabile un congiunto giudizio di costituzionalità non potendo una disposizione vivere in mancanza dell'altra.

L'art. 121 delle disp. att. al c.p.p. ha previsto l'obbligo per il p.m. di disporre «che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive».

In tale quadro, non volendosi creare ulteriori deroghe al sistema previsto per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. e volendosi mantenere l'ipotesi di arresto per lo straniero contravventore al f.v.o., non restava che introdurre, benché non previsto nel n. 59 dell'art. 2 della legge delega, la possibilità di applicare a questi una misura coercitiva in mancanza della cui previsione non restava che eliminare anche l'ipotesi di arresto.

Infatti, dovendosi sempre applicare l'art. 121 del disp. di att. nelle ipotesi di arresto per contravvenzione al f.v.o., la liberazione dello straniero avrebbe comportato la conseguente impossibilità di attivare il meccanismo di celebrazione del giudizio con rito direttissimo *ex art. 566 del c.p.p.* e la, invero, formale ed inutile richiesta di convalida dell'arresto al g.i.p.

Al contrario, essendosi voluta mantenere benché in contrasto con la normativa introdotta in via generale dal nuovo codice di rito, il potere di arresto dello straniero contravventore al f.v.o., si è inteso, da parte dell'autorità delegata, di colmare la lacuna venutasi a creare, quanto alla possibilità di mantenere la custodia cautelare in vista del celebrando giudizio, dalla scomparsa delle ipotesi di conferma della convalida dell'arresto e di sentenza di condanna emesse entro il decimo giorno — art. 246 dell'abrogato c.p.p. — con la previsione di un definitivo titolo di custodia che, neppure previsto dalla previgente normativa, appare in palese contrasto con i principi e le direttive fissate dal n. 59 dell'art. 2 della legge delega in ordine alla disciplina delle misure coercitive.

Si è, così, data attuazione, secondo una scelta che non appare espressa dal Parlamento e, quindi, soggetta alla sua responsabilità politica, all'articolato sistema specificato nell'art. 224 che proprio per la stretta interdipendenza tra il primo e secondo comma, sembra, a questo pretore, costituzionalmente illegittimo nel suo insieme, per essere stato introdotto in assenza di specifica delega con scelte estranee al compito di coordinamento affidato al Governo.

Né, a fronte delle argomentazioni sopra svolte, può invocarsi il carattere transitorio delle disposizioni in esame dovendosi, secondo la decisione sollecitata al giudice delle leggi, in quanto rientrante nella sua esclusiva competenza, stabilire se le scelte operate dal Governo rientrassero nell'ambito della delega ricevuta così da inquadrarsi nel corretto funzionamento del rapporto Parlamento-Esecutivo, a nulla rilevando, sotto tale profilo, il protrarsi in un tempo più o meno lungo della efficacia di norme emesse in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Le argomentazioni fin qui svolte in ordine alla non manifesta infondatezza in rapporto all'art. 76 della Costituzione della illegittimità del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, per contrasto con i nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nonché con il successivo art. 6 della stessa legge, la rilevanza delle prospettate questioni nell'ambito del presente procedimento ne impongono la sospensione con conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Non potendosi, conseguentemente precedere sulla richiesta di convalida di arresto dell'imputato entro il termine di legge si rende necessario disporre l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione per contrasto con i punti nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e dell'art. 6 della citata legge;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altro.*

*Il pretore: SILVESTRI*

90C0325

N. 138

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1989 dal pretore di Roma  
nel procedimento penale a carico di Beledjouzi Mohamed Seghir*

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

**(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).**

**(Cost., art. 76).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva:

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Beledjouzi Mohamed Seghir veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 c.p.p. Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 137/1990).*

90C0326

## N 139

*Ordinanza emessa il 1º dicembre 1989 dal pretore di Roma  
nel procedimento penale a carico di Igbinehi Margret*

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

**(D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).**

**(Cost., art. 76).**

## IL PRETORE

Sciogliendo la riserva:

## OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Igbinehi Margret veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 c.p.p. Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 137/1990).*

90C0327

## N. 140

*Ordinanza emessa il 1º dicembre 1989 dal pretore di Roma  
nel procedimento penale a carico di Markovic Emilija*

**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega.**

**(D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6).**

**(Cost., art. 76).**

## IL PRETORE

Sciogliendo la riserva:

## OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Markovic Emilija veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 c.p.p. Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 137/1990).*

90C0328

## N. 141

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vercelli nel procedimento penale relativo all'esposto dell'Associazione esposti all'amianto A.E.A.*

**Processo penale - Nuovo codice - Reato di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancato accoglimento - Conseguente dovuta restituzione atti per formulazione dell'imputazione ed emissione del decreto di citazione - Impossibilità di chiedere ulteriori indagini anche in presenza di carenza o incompletezza di quelle già espletate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito presso il tribunale - Lamentata impossibilità di contrastare l'inerzia del p.m.**

(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 512/89 a.r., n. 190/89 reg. g.i.p.;

Vista la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in data 28 novembre 1989, depositata presso questo ufficio in data 29 novembre 1989:

## O S S E R V A

L'art. 554, secondo comma, del c.p.p. prevede per il procedimento pretorile, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, che il giudice debba restituire con ordinanza gli atti al p.m. disponendo che questi formuli entro dieci giorni l'imputazione; questa è l'unica possibilità prevista, a differenza di quanto disciplinato in via generale dall'art. 409, secondo e quarto comma, del c.p.p., in base al quale il giudice, nel disattendere la richiesta di archiviazione, può, ove riscontri lacune investigative, indicare al p.m. le necessarie ulteriori indagini, fissando anche il termine per il loro compimento; tale norma, evidentemente, in assenza del disposto di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. sarebbe stata applicabile anche al procedimento pretorile *ex artm* 549 del c.p.p.

Dal confronto delle due diverse normative, sembra a questo giudice che la disciplina di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. possa porsi in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, tenendo a mente che la richiesta di archiviazione può essere proposta, *ex art.* 125 att. del c.p.p., quando «... gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio», sembra, ancora, che il disposto dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p., nel non consentire un efficace controllo sull'attività di indagine svolta, possa elidere il principio di cui all'art. 112 della Costituzione.

I canoni di «coerenza dell'ordinamento giuridico», di «necessarie razionalità che deve informare le convergenze o le divergenze di trattamento normativo», il «divieto di discriminazioni irragionevoli», principi tutti cristallizzati nell'art. 3, primo comma, della Costituzione (si confronti, tra le molte, Corte costituzionale 29 maggio 1960, n. 15; 16 gennaio 1975, n. 3; 20 marzo 1978, n. 20; 25 giugno 1980, n. 96; 30 novembre 1982, n. 204...), sembrano esser violati dalla normativa di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.: il sistema da questa norma delineato è infatti tale che si può pervenire a richieste di archiviazione anche sulla base di indagini lacunose, incomplete, o, addirittura, assenti, potendo la richiesta fondarsi sul mero giudizio prognostico *ex art.* 125 att. del c.p.p.; e fronte a ciò al giudice non è lasciata altra alternativa, ove ritenga di non emettere decreto di archiviazione, che di ordinare al p.m. di formulare entro dieci giorni l'imputazione ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio: si tenga presente la ristrettezza di tale termine, la sua «impermeabilità» al concreto atteggiarsi della situazione probatoria sottostante, la effettiva possibilità che, per l'insufficienza degli elementi raccolti, si addivenga ad un'imputazione monca o, comunque, incompleta; si pensi, ancora, all'esito che può avere un dibattito, o un eventuale procedimento alternativo, se mancano o non sono esaurienti le fonti di prova raccolte (*ex art.* 530, secondo comma, del c.p.p. «Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova...»).

Di fronte a tale situazione, alla ben diversa normativa prevista in via generale dall'art. 409, secondo e quarto comma, del c.p.p., il ritenere giustificato e ragionevole il disposto di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. considerando che «la maggior snellezza del procedimento pretorile ha consigliato di lasciare il p.m. libero di autodeterminarsi senza essere vincolato dalle indicazioni del giudice in ordine alle ulteriori indagini da compiere» (così la relazione ministeriale), pare basarsi sull'assunto apodittico secondo il quale per i reati di competenza pretorile le indagini sono scarsamente complesse e, comunque, sempre necessariamente esaustive.

È quasi superfluo ricordare che sono di competenza del pretore le materie riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro, gli infortuni, anche mortali, conseguenti, l'inquinamento, l'assetto del territorio, la disciplina degli alimenti, e, in genere, gran parte delle fattispecie poste a tutela del diritto alla salute e all'ambiente salubre.

Non può non sottolinearsi come le indagini in tali ambiti si presentino «di regola» complesse e articolate.

E non può non affermarsi come, in conseguenza del disposto di cui all'art. 554, secondo comma del c.p.p., beni giuridici individuali e collettivi di fondamentale e primaria importanza (e per i quali pare davvero inutile citare le norme costituzionali di garanzia) soffrono, rispetto ai beni giuridici la cui aggressione è di competenza del tribunale o della corte d'assise, di una significativa e, sembra, difficilmente giustificabile differenza di trattamento che si traduce in una rilevante carenza di protezione.

Né, pare, si possa fondatamente ritenere che approfondimenti d'indagine possano essere recuperati in sede dibattimentale: pur prescindendo dal fatto che una tale argomentazione lascia inalterata la plasticità della differenza di trattamento normativo tra reati di competenza pretorile e gli altri, va appena detto come, sovente, le indagini per essere fruttuose debbano essere «tempestive». (E lo stesso meccanismo dell'avvocazione sembra, sotto il profilo cui si è fin'ora accennato, insoddisfacente: l'art. 158 att. del c.p.p., infatti, dettando una disciplina speciale per i reati di competenza pretorile, stabilisce anche per il p.g. termini ristrettissimi sia per l'esercizio dell'avvocazione che per la formulazione dell'imputazione).

Né, ancora, sembra che il disposto di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. soddisfi realmente le esigenze di semplificazione che informano il rito innanzi al pretore: fermo restando che tali esigenze non dovrebbero comunque prevalere su quella di offrire una tutela adeguata ai beni giuridici penalmente protetti, va peraltro notata come, secondo l'art. 554, secondo comma, del c.p.p., a fronte di una richiesta di archiviazione contrassegnata da assenza o carenza di indagini, ove il giudice ritenga di non accoglierla, deve essere innescato il meccanismo del decreto di citazione a giudizio piuttosto che, più semplicemente, come previsto dall'art. 409 c.p.p., darsi luogo all'indicazione di nuove indagini, il cui espletamento potrebbe anche preludere ad una archiviazione.

Insomma: la impossibilità, prevista dall'art. 554, secondo comma, del c.p.p. per i soli reati di competenza del pretore, di imporre al p.m. che abbia proposto richiesta di archiviazione, nuove ed ulteriori indagini risultando carenti o incomplete quelle svolte, e la sola alternativa offerta: o archiviazione o ordine di formulare l'imputazione entro dieci giorni ai fini della emissione del decreto di citazione, sembrano tradursi in una ingiustificata discriminazione rispetto al regime normativo previsto dall'art. 409, secondo e quarto comma, del c.p.p., discriminazione che ovviamente riverbera sia sugli indagati/imputati, sia sulle parti offese, sia, in generale, sui beni protetti dalle fattispecie penali.

Considerando che l'archiviazione può essere richiesta dal p.m. anche quando «... gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio» (art. 125 att. del c.p.p.), sembra evidente che il rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale — art. 112 della Costituzione — imponga l'effettivo svolgimento di tutte le opportune e necessarie indagini prima di poter proporre richiesta di archiviazione; e prima che la stessa possa essere accolta. E sembra ancora evidente come il rispetto di tale fondamentale principio costituzionale esiga la presenza di un penetrante strumento di controllo volto a garantire che la richiesta formulata ex art. 125 att. del c.p.p. sia stata preceduta, sia supportata, da un adeguato svolgimento di indagini.

L'obbligo sancito dall'art. 112 della Costituzione mira infatti a garantire la possibilità di controllare ed eventualmente contrastare l'inerzia del p.m.: considerando il margine «fisiologico» di discrezionalità insito nell'esercizio dell'azione penale e nel suo concreto atteggiarsi, il problema della effettività della obbligatorietà dell'azione penale pare incentrarsi sulla adeguatezza dei controlli volti a impedire che l'art. 112 della Costituzione rimanga sostanzialmente svuotato del suo significato di garanzia di legalità ed uguaglianza per i destinatari della legge penale: ed è la disciplina del controllo giurisdizionale sulla archiviazione che va a svolgere dunque, in tale ambito, una funzione essenziale ed ineludibile di presidio al rispetto sostanziale della norma costituzionale.

Ora: lo strumento di controllo sulla richiesta di archiviazione offerto, per il procedimento pretorile, dall'art. 554, secondo comma, del c.p.p., appare del tutto inadeguato: tale sistema consente infatti che, ove di fronte ad una notizia di reato siano state svolte indagini carenti, possa esser formulata, sulla base di tali indagini, richiesta di archiviazione *ex*

art. 125 att. del c.p.p.; che rispetto a tale richiesta il giudice non possa valutare il grado di completezza delle indagini svolte, ma soltanto o accoglierla o imporre la formulazione entro dieci giorni dell'imputazione ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio; imputazione che, dovendo esser formulata prescindendo dalle esaustività degli elementi probatori raccolti potrà ben configurarsi come sfocata e sterile; giudizio che, evidentemente, non potrà che svolgersi attingendo alle fonti di prova raccolte, pur incomplete che siano, e con un esito quindi compromesso o, comunque, considerato da una tale situazione.

Tutto ciò pare concretare una violazione dell'art. 112 della Costituzione in quanto, la si vuol ripetere, è proprio la possibilità di chiedere archiviazione basantesi su un giudizio di idoneità degli elementi acquisiti nelle indagini al sostenimento dell'accusa in giudizio, a scorporare l'elusione e la violazione della norma costituzionale ove non vi sia un efficace controllo volto a garantire il previo svolgimento di indagini esaustive. (E anche a tale riguardo non sembra che la costituzionalità della norma possa essere recuperata attraverso il meccanismo dell'avocazione, dato che, come si è detto innanzi, anche in questo caso vi è una norma specifica, art. 158 att. del c.p.p., che ripropone anche per il p.g. termini ristrettissimi per la formulazione dell'imputazione).

La rilevanza della questione di costituzionalità proposta nel presente giudizio pare evidente: questo giudice è infatti chiamato a dare applicazione proprio all'art. 554, secondo comma del c.p.p. in conseguenza di richiesta di archiviazione avanzata ex art. 125 att. del c.p.p. Orbene, in concreto, dagli atti del procedimento emerge tra l'altro, sia detto per estrema sintesi, la non completa ed idonea opera di scoibentazione di alcuni rotabili, cosicché residui di amianto blu e bianco sono stati rinvenuti nei vagoni, nei particolari di essi, ed in vari luoghi dello stabilimento, comprese aree esterne ai capannoni ove avviene la scoibentazione, ed al di fuori della recinzione delle aree di stoccaggio.

I tecnici della U.S.L. paventano espressamente, in data 20 giugno 1989 — come risulta dagli atti — la possibile presenza di fibre di amianto aerodisperse in zone confinanti col capannone ove avviene la scoibentazione, e quindi il concreto pericolo di esposizione a tali fibre per la persona addetta od altre lavorazioni in ambiti contigui non protetti.

Ritiene questo giudice che una tale situazione, appena delineata in questa sede, non permetta l'accoglimento della richiesta di archiviazione, ma imponga, piuttosto, l'espletamento di ulteriori indagini (campionamenti e analisi dell'aria, verifiche sulle modalità di scoibentazione e su quelle di stoccaggio dei residui d'amianto ecc.) volte a focalizzare responsabilità penali in ordine a violazioni in materia di igiene del lavoro, e/o in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

E mentre l'art. 409 del c.p.p. prevede la possibilità che il giudice ravvisi la necessità di ulteriori indagini, l'art. 544, secondo comma, del c.p.p. prescinde da tale eventualità: nel caso di specie l'applicazione di tale ultima norma condurrebbe ad ordinare al p.m. la formulazione entro 10 giorni di un'imputazione basantesi su indagini che si giudicano incomplete, un'imputazione, quindi, incompleta essa stessa, e prologo ad un insoddisfacente esito procedimentale.

*P. Q. M.*

*Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Vercelli, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 112 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al p.m. in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

Vercelli, addì 13 gennaio 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: MONTI*

N. 142

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dal pretore di Pinerolo  
nel procedimento penale a carico di Artusio Giampiero*

**Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale - Delegabilità delle funzioni di p.m. a ufficiali di polizia giudiziaria (nella specie: sottufficiale dei carabinieri) - Mancata previsione di specifici rimedi processuali o disciplinari per eventuale inerzia del p.m. delegato - Affidamento di funzioni giurisdizionali a persone prive delle garanzie godute dai magistrati - Previsto divieto nella legge delega (art. 2, p. 37) per il p.m. di delegare alla polizia giudiziaria, nelle indagini preliminari, l'interrogatorio dell'imputato e il confronto - Conseguente implicito divieto dell'affidamento di tali atti al delegato nell'udienza dibattimentale - Eccesso di delega.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, nel testo introdotto dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 162, secondo comma).

(Cost., artt. 76, 107 e 112).

#### IL PRETORE

Visti gli atti del giudizio direttissimo a carico di Artusio Giampiero, imputato dei reati di furto aggravato e minacce, rilevato che all'odierna udienza dibattimentale le funzioni di pubblico ministero sono svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pinerolo ai sensi dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 — nel testo sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 — da un ufficiale di polizia giudiziaria, e nella specie da un sottufficiale dell'arma dei carabinieri;

Ritenuto che la norma citata attribuisce — limitatamente alla udienza dibattimentale e, nell'ipotesi prevista dall'art. 162, secondo comma, del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, all'udienza di convalida dell'arresto — alla persona delegata allo svolgimento delle funzioni di p.m. i medesimi poteri, facoltà e doveri spettanti normalmente al pubblico ministero appartenente all'ordine giudiziario, ivi comprese la modifica dell'imputazione e le relative contestazioni, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante e la contestazione — col consenso dell'imputato — di un fatto nuovo non enunciato nel decreto di citazione, rispettivamente previste dagli artt. 516, 517 e 518, secondo comma, del c.p.p.;

Rilevato che per quanto concerne in particolare le nuove contestazioni, le quali indubbiamente costituiscono atti di esercizio dell'azione penale, è stata prevista all'art. 162, terzo comma, delle disp. att. del c.p.p. la mera facoltà, e non l'obbligo, per il pubblico ministero delegato di procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica;

Rilevato altresì che non sono stati previsti specifici rimedi per l'inerzia del pubblico ministero delegato, né di carattere processuale — essendosi stabilito all'art. 72, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che la delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di rito prevede la sostituzione del pubblico ministero, vale a dire nei casi di impedimento, di rilevanti esigenze di servizio ovvero quando vi è l'obbligo di astensione — né di carattere disciplinare, essendo il sistema delle sanzioni disciplinari disegnato per gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria dagli articoli 16 e segg. delle disp. att. del c.p.p. manifestamente riferito all'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, e non essendo d'altra parte estensibile al pubblico ministero delegato il sistema sanzionatorio previsto per gli appartenenti all'ordine giudiziario dagli artt. 17 e segg. del r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511;

Ritenuto che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, posto dall'art. 112 della Costituzione, postula necessariamente la possibilità di controllare e contrastare l'inerzia del pubblico ministero sicché, in definitiva, la delega delle funzioni di p.m. ad una persona nei cui confronti non valgono i suddetti rimedi viene, di fatto, a vanificare l'effettività di quel principio;

Ritenuto inoltre che per effetto dell'art. 107, ultimo comma, della Costituzione il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, tanto che dall'entrata in vigore della Costituzione la legislazione ordinaria si è costantemente mossa nella direzione di una progressiva ed ormai raggiunta equiparazione tra le garanzie dei giudici e quelle del pubblico ministero, a partire dal r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511, che ha sostituito ai poteri di direzione del guardasigilli una semplice funzione di vigilanza sul p.m. fino alla legge 24 maggio 1951, n. 392 («Distinzione dei magistrati secondo le funzioni») a seguito della quale è venuta meno ogni differenziazione tra magistrati requirenti e giudicanti;

Ritenuto, per contro, che la delega delle funzioni di p.m. ad ufficiali di polizia giudiziaria comporta che l'esercizio di tali funzioni sia attribuito a soggetti che non solo non godono delle predette garanzie ma addirittura sono, normalmente, appartenenti alle forze armate e quindi alle dipendenze dell'esecutivo, sicché deve ravvisarsi, oltre che una netta inversione rispetto alla suaccennata linea di tendenza legislativa, anche un evidente contrasto con il disposto dell'art. 107, quarto comma, della Costituzione;

Rievato infine che l'attuale formulazione dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario è stata introdotta con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, emanato dal Governo nell'ambito dei poteri legislativi delegatigli dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale;

Ritenuto che, in assenza di un'espressa determinazione di principi e criteri direttivi al riguardo, tali principi e criteri vadano ricercati tra quelli ispiratori del nuovo codice di procedura penale, tra i quali vi è — nella materia che qui interessa — quello posto dall'art. 2, punto 37, della citata legge n. 81/1987 che prevede il divieto per il pubblico ministero di delegare alla polizia giudiziaria — nel corso delle indagini preliminari — l'interrogatorio dell'imputato od il confronto, sicché l'aver conferito all'ufficiale di polizia giudiziaria che svolge funzioni di pubblico ministero delegato il potere di compiere (tra gli altri) i medesimi atti all'udienza dibattimentale configura indubbiamente (da parte del legislatore delegato) un eccesso di delega che vizia, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, la norma in esame;

Ritenuto che la prospettata questione è certamente rilevante nel giudizio in corso, non essendovi dubbio che la norma contestata debba trovare applicazione in questa sede e trattandosi di disposizione che concerne l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 178, lett. b), del c.p.p. con la nullità assoluta;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo introdotto dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui consente al procuratore della Repubblica presso la pretura di delegare lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale ad un ufficiale di polizia giudiziaria, nonché dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui consente di conferire tale delega anche per l'udienza di convalida;*

*Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Pinerolo, addì 22 novembre 1989

*Il pretore: PELLIS*

N. 143

*Ordinanza emessa il 1º giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 marzo 1990)  
dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Matera Vincenzo ed altri*

**Edilizia e urbanistica - Procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - Eventualità dei relativi ricorsi giurisdizionali - Sospensione dell'azione penale finché non siano esauriti i detti procedimenti - Impossibilità in concreto, o procrastinazione *sine die*, dell'azione obbligatoria da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 370/1988 ritenuta dal giudice rimettente non risolutiva della dedotta questione.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).

(Cost., art. 112).

#### IL PRETORE

Nel procedimento penale in corso a carico di Matera Vincenzo, Lanzolla Giuseppe e Botto Antonio, imputati del reato di cui agli artt. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver realizzato senza la prescritta concessione edilizia nell'area sita in via San Dionigi, 107-109 Milano, il primo nel gennaio 1986 tre tettoie di misure varie, il secondo nel gennaio 1986 due tettoie di differenti misure e il terzo una tettoia nel giugno dello stesso anno, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 112 della Costituzione.

Risulta dagli atti processuali che i tre, ed esattamente il Matera e il Botto il 12 giugno 1986 ed il Lanzolla il 10 dicembre 1986, hanno inoltrato istanza di accertamento di conformità a norma dell'art. 13 della legge n. 47/1985;

che in conseguenza di ciò questo pretore all'udienza dibattimentale dell'11 dicembre 1986 ha dichiarato sospeso il presente procedimento a far data da quella della presentazione delle predette istanze, a mente dell'art. 22, primo comma, della legge n. 47/1985;

che il settore edilizia privata del comune di Milano, dopo la presentazione di siffatte domande non ha provveduto in merito;

che questo pretore ha rifissato più volte il dibattimento per le necessarie verifiche;

che alla luce delle dichiarazioni in sede dibattimentale del 25 maggio 1989 e odierna del tecnico del comune di Milano Molteni Alfredo non è dato stabilire se e quando interverrà una decisione sul punto;

che la situazione, così come emersa, appare più incerta e grave in quanto il tecnico Molteni non è riuscito a reperire le pratiche amministrative relative agli accertamenti di conformità.

Considerato che una situazione del genere si risolve in una sospensione illimitata nel tempo dell'azione penale e ciò in contrasto col principio costituzionale previsto dall'art. 112 della Costituzione;

che il problema così come in concreto si pone, non risulta risolto dalla sentenza n. 370/1988 della Corte costituzionale, nella quale — pur essendosi reputato il blocco delle attività processuali penali per lunghi tempi in contrasto col principio di cui all'art. 112 della Costituzione e pur essendosi considerata conforme a siffatto principio, invece, la breve, necessaria sospensione dell'azione penale di cui al primo comma dell'art. 22 — sembra tuttavia essersi ritenuta altresì conforme a tale principio la sospensione di cui trattasi, anche se per tempi lunghi come nel caso di specie, sino al termine effettivo del procedimento amministrativo di sanatoria, vale a dire sino all'effettivo esaurimento della procedura di accertamento di conformità con un provvedimento esplicito di diniego o di rilascio della concessione in sanatoria, non essendo stato in alcun modo richiamato il termine di giorni sessanta di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47/1985;

che la questione prospettata appare pregiudiziale rispetto al presente giudizio, che non può essere definito senza la preventiva risoluzione della medesima.



Questo sostanziale potere di veto, tuttavia, non ha una efficacia limitata alla sola scelta del rito, ma produce anche conseguenze in ordine al trattamento penale del giudicabile che, per effetto del mancato consenso, perde la possibilità di beneficiare della riduzione della pena (art. 442, secondo comma).

Nella fattispecie, d'altronde, non è neppure prevista la possibilità (espressamente disciplinata dall'art. 448 con riferimento esclusivo all'istituto della «Applicazione della pena su richiesta delle parti») per il giudice di ritenere, all'esito del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, ingiustificato il dissenso espresso dal p.m. ed applicare (se non il giudizio abbreviato ormai irrimediabilmente pregiudicato dall'esaurimento del rito ordinario) almeno il beneficio della riduzione della pena. Quindi, le due disposizioni in esame attribuiscono al pubblico ministero un ruolo esorbitante, non solo nei confronti dell'imputato, bensì anche e soprattutto nei confronti del giudice.

Infatti, sotto il primo profilo, le norme in esame fanno discendere da un apprezzamento discrezionale del p.m. l'applicabilità o meno di uno specifico schema processuale, introducendo, quando il parere sia negativo, un ingiustificato squilibrio con la difesa che non è più in grado di far valere le proprie argomentazioni nella pienezza degli sviluppi dello schema processuale ordinario. E ciò contrasta già con la posizione di parte attribuita al p.m. dello stesso codice.

Sotto il secondo profilo, la disciplina *de qua* introduce inaccettabili limitazioni per il giudice che vede indiscutibilmente compresso il proprio potere decisionale. Per tutte le considerazioni che precedono la sollevata eccezione di incostituzionalità va dichiarata non incontestabilmente infondata.

La rilevanza della questione discende, invece, dai riflessi che ne derivano, nel presente giudizio, sia in ordine alla scelta del rito sia in ordine al trattamento del giudicabile.

In dettaglio, l'istituto, come disciplinato dalle disposizioni richiamate contrasta con i seguenti parametri costituzionali:

*A) art. 3:*

1) per la violazione del principio di uguaglianza a seguito della irragionevole disparità di trattamento riservata alle parti del processo, poiché le ragioni di quella privata sono sottoposte al vaglio del giudice mentre le ragioni di quella pubblica si impongono allo stesso giudice prescindendo da una imparziale valutazione;

2) per la ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che, nel caso di condanna, possono beneficiare della riduzione di pena ed imputati che, stante il dissenso del p.m. alla celebrazione del rito abbreviato, non possono godere di analogo beneficio a prescindere dal fatto che ricorrano o meno le possibilità di definire il processo allo stato degli atti;

*B) art. 24, primo e secondo comma:* in quanto la richiesta dell'imputato di ammissione al giudizio abbreviato è sottratta in modo definitivo alla valutazione del giudice, con conseguente compromissione delle possibilità di difesa di fronte ad un diniego insindacabile;

*C) art. 101, secondo comma:* in quanto l'insindacabile decisione del p.m. di consentire o meno la definizione del processo con il rito abbreviato comporta non solo effetti di natura processuale ma anche di carattere sostanziale incidendo sulla decisione del giudice sia pure limitatamente alla quantificazione della pena nella ipotesi di condanna.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 247, terzo comma, del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, e 438, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, nella parte in cui prevedano che il mancato consenso del p.m. alla richiesta di giudizio abbreviato, esclude per il giudice la possibilità di pronunciare sentenza di condanna con la diminuzione della pena di cui all'art. 442, secondo comma, del d.P.R. n. 447/1988;*

*Oordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la sospensione del procedimento penale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Avellino, addì 29 gennaio 1990.

*Il pretore: VIGNES*

*Ordinanza emessa il 3 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Marzola Giancarlo ed altri*

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442*, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lamentato carattere decisorio del dissenso del p.m. anche in relazione alla quantificazione della pena - Lesione del principio di uguaglianza tra accusa e difesa nonché tra imputati - Disparità di trattamento rispetto all'analogia disciplina del c.d. patteggiamento.**

(C.P.P. 1988, artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., artt. 3 e 25).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Marzola Giancarlo, Impeciati Ivetta e Bonfante Gaetano, imputati del reato di bancarotta fraudolenta;

Lette le istanze avanzate, nel corso dell'udienza preliminare 3 gennaio 1990, dagli imputati Marzola e Bonfante, i quali hanno richiesto, ai sensi degli artt. 438 e segg. del c.p.p., che il processo a loro carico sia definito nell'udienza preliminare medesima, allo stato degli atti, con il giudizio abbreviato;

Preso atto del dissenso non motivato del p.m., preclusivo per il giudice della possibilità di deliberare le suddette istanze;

Letta l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. del c.p.p. sollevata dai difensori;

Ritenuto, sotto il profilo della rilevanza, che:

*a)* nella fattispecie concreta sarebbe invero possibile definire il processo allo stato degli atti, non essendo state richieste né risultando necessarie nuove acquisizioni probatorie *ex art. 422* del c.p.p.;

*b)* la risoluzione della questione incide non soltanto sulla scelta del rito, bensì direttamente e sostanzialmente sul *quantum* della pena, in caso di affermazione di responsabilità degli imputati richiedenti, ai quali non potrà riconoscersi da questo giudice né dal giudice del dibattimento la riduzione di pena prevista dall'art. 442.2 del c.p.p., anche quando la richiesta risultasse fondata all'esito dell'esame degli atti o dell'istruttoria dibattimentale;

Ritenuto, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, che l'ostacolo del dissenso immotivato e vincolante di una delle parti è di impedimento al giudice del potere-dovere di deliberare la fondatezza della richiesta dello speciale rito, nonché di applicare la congrua riduzione di pena astrattamente prevista in siffatto giudizio;

Ritenuto che la disciplina normativa di cui agli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., nelle parti in cui:

*a)* subordina al consenso non motivato e insindacabile del p.m. l'adozione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato;

*b)* non consente al giudice di valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso del p.m.;

*c)* non consente al giudice, quando ritenga ingiustificato il dissenso medesimo, di provvedere comunque alla riduzione di pena prevista, appare lesiva dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 25 della Costituzione, attesa l'irragionevole disparità di trattamento che si viene a creare tra accusa e difesa, da un lato, e tra più imputati — in ipotesi nell'ambito dello stesso procedimento o per gli stessi reati — dall'altro, e valutata altresì la diversa disciplina dell'altro speciale rito del c.d. patteggiamento, in cui l'esercizio della funzione giurisdizionale riservata esclusivamente al giudice non è menomato dalla mera e insindacabile scelta processuale dell'organo dell'accusa;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nelle parti e nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il procedimento in corso a carico degli imputati Marziola Giancarlo e Bonfante Gaetano, previa separazione degli atti riguardanti l'imputata Impeciati Ivetta, nei confronti della quale si provvede con separato decreto che dispone il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Rieti, addì 3 gennaio 1990

Il giudice: CANZIO

90C0333

N. 146

Ordinanza emessa il 30 dicembre 1989 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia nel procedimento penale relativo ad indagini preliminari nei confronti di ignoti

**Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito contro indiziati noti (art. 409) - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo di legittimità e di merito sull'operato del p.m.**

(C.P.P. 1988, art. 415).

(Cost., artt. 3 e 112).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In data 21 novembre 1989 è pervenuto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Venezia l'allegata richiesta di archiviazione (all. 1) ex art. 415 del c.p.p., concernente la nota datata 7 novembre 1989 (all. 2) del procuratore della Repubblica di Tolmezzo, con allegata solamente una copia conforme della lettera anonima in questione (all. 3).

Lo stesso 21 novembre 1989 gli atti venivano restituiti al pubblico ministero di Venezia, con richiesta di precisazioni (all. 4).

Il fascicolo tornava a questo ufficio il 7 dicembre 1989 con la nota allegata datata 28 novembre 1989 (all. 5).

Di fronte a tale precisazione, questo giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 del c.p.p., non potrebbe che accogliere la richiesta di archiviazione non essendo evidentemente possibile indicare fin d'ora l'autore della segnalata calunnia, come previsto dall'art. 415 del c.p.p. ultima parte.

Per contro, allo stato degli atti, non risultando che siano state compiute indagini di alcun genere e non potendosi chiedere né che le medesime siano svolte né, quanto meno, se qualcuno le ha svolte, questo giudice per le indagini preliminari ritiene di trovarsi di fronte ad una norma (quella dell'art. 415 del c.p.p.) illegittima sotto il profilo costituzionale con riferimento, in particolare, a quanto in senso diverso stabilito dall'art. 409 del c.p.p.

Infatti, di fronte a una richiesta di archiviazione ex art. 409 del c.p.p. al giudice per le indagini preliminari è consentito — nel caso in cui sia di contrario avviso — fissare una udienza in camera di consiglio e successivamente, sussistendone i presupposti, disporre anche un rinvio a giudizio, pure contro il parere del pubblico ministero.

Tutto ciò nella fattispecie di cui all'art. 415 del c.p.p. non è consentito.

Evidente è la *ratio* di cui all'art. 409 del c.p.p., che consente ed anzi impone al giudice per le indagini preliminari un controllo, oltre che di legittimità, anche di merito sull'operato del pubblico ministero, proprio nell'ottica di quel bilanciamento e reciproco controllo di potestà che anche nel nuovo ordinamento processuale penale è stato ribadito come fondamentale.

Tutto ciò trae origine dall'art. 112 della Costituzione che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di esercitare l'azione penale e dal più generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che impone di trattare nella stessa maniera fatti e situazioni che presentino aspetti simili.

Nel caso di cui all'art. 415 del c.p.p., al giudice per le indagini preliminari viene sottratto il potere di controllare non solo il merito della ipotesi delittuosa sottoposta al suo esame, ma anche se tale ipotesi sia stata giuridicamente e di fatto esattamente configurata.

Nel caso di specie, senza alcuna indagine preliminare, una denuncia anonima è stata rubricata come calunnia a carico di ignoti.

Questo giudice per le indagini preliminari ritiene che non sia possibile procedere in tal guisa immediatamente e senza motivo.

Infatti, al di là di ogni concreta valutazione del caso specifico, se il procuratore della Repubblica di Venezia ha ritenuto di dover iscrivere tale denuncia anonima sul registro delle notizie di reato, ciò significa che un minimo approfondimento sul contenuto dello scritto anonimo andava fatto, quanto meno per escluderne la fondatezza e il rilievo penali.

Inoltre, rubricare come calunnia a carico di ignoti uno scritto anonimo e chiederne subito l'archiviazione significa non consentire al giudice per le indagini preliminari alcun controllo e, quindi, alcuna verifica sulla fondatezza dell'anonimo stesso.

Infine, l'art. 415 del c.p.p. non consente al giudice per le indagini preliminari il potere nemmeno di chiedere informazioni o di richiedere il rispetto di altre norme processuali, quale ad esempio quella di cui all'art. 235 del c.p.p., concernente la disposizione che i documenti costituenti corpo del reato dovrebbero obbligatoriamente essere acquisiti, proprio per consentire, come nel caso in questione della lettera anonima, un eventuale accertamento e approfondimento anche tecnico.

In tale situazione di fatto e di diritto, questo giudice per le indagini preliminari ritiene di non potersi muovere in alcuna maniera se non previa declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 415 del c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di chiedere ulteriori indagini al pubblico ministero, secondo quanto invece disposto dall'art. 409 del c.p.p.

P. Q. M.

*Vista la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 415 del c.p.p. (secondo quanto più sopra motivato) per contrasto con gli artt. 112 e 3 della Costituzione, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifiche e comunicazioni ex art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953;*

*Sospende il giudizio relativo al procedimento penale n. 334/1989 r. giudice per le indagini preliminari di Venezia.*

Venezia, addì 30 dicembre 1989

*Il giudice:* CASSON

N. 147

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino  
nel procedimento penale a carico di Bellosio Luca ed altro*

**Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra «dibattimenti non ancora aperti e quelli già iniziati» - Lesione del principio di applicazione della legge più favorevole al reo - Mancato conseguimento dell'intento deflattivo al quale è ispirato il nuovo codice.**

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248, in relazione al c.p.p. 1988, art. 444).

(Cost., artt. 3, 25 e 97).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 248 delle disp. attuazione del c.p.p., per violazione dell'art. 3 della costituzione e del principio di ragionevolezza, sollevata dalla difesa degli imputati Bellosio Luca e Marvini Cesare;

Sentito il p.m. che ha concluso per la non rilevanza e manifesta infondatezza della questione sollevata;

#### OSSERVA

1. — Il presente procedimento, instaurato secondo il vecchio c.p.p., ha visto l'apertura del dibattimento in data 19 settembre 1988; in data odierna gli imputati hanno richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. sollevando la predetta questione di incostituzionalità con riferimento al decorso termine di decadenza stabilito nell'art. 248 e quantificando la pena richiesta in mesi tre di reclusione. Il p.m. si è opposto alla applicazione della pena sotto il profilo della incongruità della stessa e sotto il profilo della tardività della richiesta.

2 (Sulla rilevanza della questione). — Il p.m. ha espresso parere contrario all'applicazione della pena richiesta. Tale dissenso non appare ostativo alla decisione sulla rilevanza della questione di illegittimità sollevata, posto che il giudice è autorizzato ad applicare la pena richiesta anche in caso di dissenso del p.m. ex art. 448 del c.p.p. così come richiamato dall'art. 248 delle disp. trans. In questo caso compito del giudice sarebbe quello di valutare la ragionevolezza del dissenso del p.m. e la congruità della pena proposta.

Sotto questo profilo il tribunale ritiene che, impregiudicata la questione relativa alla responsabilità degli imputati, la pena di mesi tre di reclusione possa considerarsi congrua con riferimento all'art. 133 del c.p., tenuto conto dei profili di colpa contestati rispettivamente ai due imputati e alle emergenze probatorie relative alla sussistenza di attenuanti. Pertanto la questione di illegittimità costituzionale appare rilevante ai fini del decidere, posto che la sua risoluzione incide direttamente sulla quantificazione dell'irroganda pena.

3 (Sulla non manifesta infondatezza). — Nel valutare la fondatezza o meno della questione sollevata appare preliminare analizzare la natura della norma di cui all'art. 248, con riferimento a quella di cui all'art. 444 del c.p.p.; in particolare appare preliminare stabilire se tali istituti abbiano natura processuale ovvero sostanziale giacchè nel primo caso infondata sarebbe la questione proposta alla luce del principio *tempus regit actum* che disciplina la successione delle leggi processuali nel tempo.

Indubbiamente gli istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti in via ordinaria e in via transitoria esplicano efficacia squisitamente processuale determinando una modifica del rito applicabile.

Peraltro gli effetti ulteriori che tale norma produce sul piano della quantificazione della pena, dell'esclusione della condanna a pene accessorie e della estinzione del reato hanno sicuramente carattere sostanziale.

È pertanto evidente la disparità di trattamento sostanziale che la norma produce con riferimento alle due categorie di imputati che si trovano rispettivamente nella fase processuale precedente o in quella successiva all'apertura del dibattimento; disparità di trattamento collegata a circostanza del tutto occasionale e indipendente dalla volontà dell'imputato, non essendo la fissazione del processo nella disponibilità del medesimo.

Viene in rilievo, fatte tali premesse, la disciplina dettata in tema di successione nel tempo di leggi penali dall'art. 2 del c.p. In proposito si è sostenuto che il principio di irretroattività della legge penale costituzionalmente statuito dall'art. 25, secondo comma, dovrebbe essere necessariamente integrato da quello di cui al citato art. 2 sul principio di applicazione della legge più favorevole al reo.

Ciò a parere del tribunale appare condivisibile non tanto sotto il profilo della attribuzione di forza costituzionale al principio di cui all'art. 2 del c.p., quanto sotto quello di riconoscimento al medesimo di rilevanza costituzionale, nel senso che una norma che intendesse contravvenire a tale principio dovrebbe rispondere a principi anch'essi di rilevanza costituzionale. Tali diversi principi costituzionali potrebbero individuarsi, per quello che qui interessa, in quelli garantiti dall'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento dell'attività giudiziaria. È infatti del tutto ovvio che a tale principio si ispirino le norme di cui agli artt. 248 delle disp. trans. e 444 del c.p.p.: l'effetto deflattivo da loro originato perseguirebbe proprio lo scopo di meglio sfruttare le risorse di persone e mezzi dell'apparato giudiziario.

Questo tribunale ritiene che la *ratio* di questi istituti sia da ravvisare esclusivamente in tale intento deflattivo; il fatto che accessoriamente sia previsto che, anche il caso di dissenso del p.m., il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato non contraddice a tale *ratio* ma costituisce solo un necessario correttivo ai fini di evitare una altrimenti evidente incostituzionalità della norma.

Il legislatore del 1989 ha inteso in realtà perseguire un intento deflattivo di maggiore portata da quello che si ricaverebbe dalla semplice lettura dell'art. 248. Infatti l'aver previsto l'applicabilità in via transitoria anche degli istituti previsti dall'art. 599 in sede di appello autorizza a ritenere che l'intento di fondo fosse quello di evitare qualunque attività dibattimento anche successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, sfruttando a tal fine le procedure abbreviate.

Pertanto si appalesa irragionevole la limitazione posta dall'art. 248 delle disp. trans. là dove non si prevede, per i dibattimenti già aperti alla data del 24 ottobre 1989, la possibilità di chiedere il rito speciale, sia pure eventualmente fissando in un congruo termine.

Con ciò si sarebbe evitata la differenza di trattamento fra dibattimenti non ancora aperti e quelli già iniziati, tenendo così conto della evidente impossibilità dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Una tale previsione avrebbe pienamente rispettato l'effetto deflattivo che ha informato l'intero sistema del nuovo c.p.p., comprese le norme transitorie allo stesso, evitando la prosecuzione di dibattimenti in ipotesi anche lunghi e complessi e avrebbe inoltre rispettato pienamente il principio, di rilevanza costituzionale, dell'art. 2 del c.p..

Pertanto, conclusivamente, questo tribunale ritiene che la disposizione di cui all'art. 248 delle disp. trans., nella sua mancata previsione, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento, di un termine per chiedere l'applicazione della pena, contrasti con l'art. 3, per ingiustificata disparità di trattamento, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

Il giudizio deve pertanto essere sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Bellosio Luca e Marvini Cesare dell'art. 248 delle disp. transitorie del c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della costituzione nella parte in cui non prevede, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, un termine per esercitare la facoltà di richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p.;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Torino, addì 20 dicembre 1989

*Il presidente: (firma illeggibile)*

## N. 148

*Ordinanza emessa il 13 ottobre 1989 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il comitato regionale di controllo della regione Lombardia ed altro.*

**Impiego pubblico - Assunzioni, per l'anno 1989, di personale da parte di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici non economici, di unità sanitarie locali, di aziende pubbliche in gestione commissariale governativa - Obbligo di assumere, attraverso la graduatoria di collocamento e di mobilità, ad eccezione delle assunzioni in base a concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge n. 554/1988 e solo se, a tale data, le relative prove abbiano già avuto inizio, per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell'obbligo - Esclusione della possibilità di assunzione di idonei di graduatorie di concorso, ancora in corso di validità, anteriori all'entrata in vigore della citata legge - Ingiustificato deterioro trattamento degli idonei rispetto ai semplici concorrenti - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma, in relazione alla legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 9).  
(Cost., artt. 3 e 97).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso *sub* r.g. 930/1989, proposto da Pitossi Giovanna, Duina Paola, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Vilardi, ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Brescia, Tresanda S. Nicola n. 1. contro il Comitato regionale di controllo della regione Lombardia, non costituitosi in giudizio, e nei confronti degli Spedali civili di Brescia non costituitosi in giudizio, per l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 62714 dell'8 giugno 1989 — notificato alle ricorrenti il 30 giugno 1989 — con cui il comitato regionale di controllo ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 1148 del 9 maggio 1989 adottata dal commissario straordinario degli Spedali civili di Brescia e recante nomina in ruolo di Pitossi Giovanna e Duina Paola, in qualità di operatori tecnici addetti alla lavanderia, nonché della deliberazione n. 1701/5194 del 27 giugno 1984 con la quale il medesimo commissario straordinario ha deliberato la presa d'atto dell'anzidetto annullamento disposto dall'organo di controllo:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza n. 466/1989 del 13 ottobre 1989 di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 13 ottobre 1989 il dott. Fulvio Rocco;

Udito l'avv. Pasquale Vilardi per le ricorrenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO

I. — Con ricorso notificato il 27 settembre 1989, depositato il 3 ottobre 1989 e rubricato al n. 930, le signore Giovanna Pitossi e Paola Duina hanno impugnato — richiedendone incidentalmente la sospensione — il provvedimento n. 62714 dell'8 giugno 1989, con cui il c.r.c. della regione Lombardia, ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 1148 del 9 maggio 1989, adottata dal commissario straordinario degli Spedali civili di Brescia, e recante la nomina in ruolo delle ricorrenti nella qualifica di operatore tecnico addetto alla lavanderia.

Le medesime ricorrenti impugnano altresì la deliberazione commissariale n. 1701/5194 in data 27 giugno 1984, adottata quale presa d'atto del disposto annullamento.

Il provvedimento annullato dall'organo di controllo, dopo aver fra l'altro premesso che nella pianta organica dell'ente si erano resi vacanti due posti della predetta qualifica, e che risultava disponibile una graduatoria per l'assunzione a chiamata diretta in cui erano utilmente collocate la Pitossi e la Duina, aveva deliberato la nomina in ruolo delle interessate — con ciò ribadendo la legittimità di una propria precedente determinazione, già censurata in sede di controllo — in considerazione che la copertura dei relativi posti era stata per l'innanzi debitamente autorizzata con provvedimento della giunta regionale.

Con il provvedimento impugnato in questa sede, il comitato regionale di controllo ha — per contro — ritenuto che la copertura dei posti in questione doveva effettuarsi, in conformità all'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, mediante il ricorso alla procedura prevista dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dall'art. 4, comma 4-ter, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160.

Le ricorrenti, adducendo violazione di legge sotto il profilo della errata interpretazione, osservano che il comma 4-quinquies dell'art. 4 della legge n. 160/1988, abroga espressamente il nono comma dell'art. 16 della legge n. 56/1987, disponendo in via contestuale che il precedente comma 4-bis del medesimo art. 4 — sostitutivo dell'art. 16, primo comma della predetta legge n. 56/1987 — entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L'anzidetto comma 4-quinquies precisa, altresì, che, fino al 31 dicembre 1988, «continua ad applicarsi la disciplina vigente», che le ricorrenti identificano nel d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392.

Poiché l'ente dispone di una graduatoria per assunzione diretta approvata con deliberazione n. 736 del 3 marzo 1987, le ricorrenti assumono che la graduatoria stessa debba ritenersi quanto meno valida sino al 31 dicembre 1988, proprio in virtù del disposto di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, della legge n. 160/1988.

Rileverebbe, inoltre, nel caso di specie, la normativa transitoria posta dall'art. 9, secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392, che, identificandosi nella «disciplina vigente» applicabile a tutto il 31 dicembre 1988, fa «salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente preveda la efficacia pluriennale».

Le ricorrenti rilevano che la graduatoria in questione — avente la richiesta efficacia pluriennale, ai sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 — si riferisce ad un concorso espletato prima dell'entrata in vigore del d.P.C.M. n. 392/1987, e che dovrebbe a loro avviso ritenersi tuttora valida, poiché tale decreto non risulterebbe abrogato, e, del resto, ben si armonizzerebbe con la *ratio* della legge n. 56/1987 e della legge n. 160/1988: sicché la deliberazione dell'ente Spedali civili di Brescia risultando legittima, non doveva essere annullata in sede di controllo.

2. — Nella camera di consiglio del 28 luglio 1989 il collegio, ravvisando d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 — norma applicata dall'organo di controllo ai fini dell'emanazione dell'atto impugnato — ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalle ricorrenti.

## DIRITTO

1. — Come esposto in punto di fatto le ricorrenti — utilmente collocate in una graduatoria per l'assunzione per chiamata diretta di perdurante validità, ai sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985 — richiedono nella presente sede giudiziale l'annullamento del provvedimento emesso dal comitato regionale di controllo (regione Lombardia), con cui è stata annullata la deliberazione adottata dall'ente Spedali civili di Brescia, e recante la loro nomina in ruolo quali operatrici tecniche addette alla lavanderia.

L'organo di controllo ha posto a fondamento della propria determinazione l'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che, come è noto, prescrive — in caso di copertura di posti per i quali non sia richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo — il ricorso alla procedura disciplinata dall'art. 16 della legge n. 56/1987 e dal comma 4-ter dell'art. 4 del d.-l. n. 86/1988, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/1988, e cioè alla selezione di candidati iscritti nelle liste di collocamento, ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente.

Le ricorrenti prospettano a conforto delle proprie censure l'inapplicabilità — nel caso di specie — della norma richiamata dal comitato di controllo, atteso che la graduatoria in cui esse risultano utilmente collocate è stata approvata prima dell'entrata in vigore della legge n. 554/1988, ed atteso, altresì, che l'art. 9, secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 — ritenuta «disciplina vigente» per effetto dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.-l. n. 86/1988 convertito in legge n. 160/1988, e, comunque, asseritamente «armonizzata» con la *ratio* di quest'ultima — farebbe salve le graduatorie dei ricorsi già espletati alla data in vigore del decreto stesso e per le quali sia prevista l'efficacia pluriennale.

2. — Il collegio ritiene, peraltro, che l'interpretazione prospettata dalle ricorrenti non possa trovare fondamento. Le ricorrenti medesime ammettono che la graduatoria in cui esse sono collocate — e quindi la stessa disciplina «transitoria» invocata a fondamento della sua utilizzabilità — risulti «quanto meno valida sino al 31 dicembre 1988».

Ma, va rilevato, che è proprio l'entrata in vigore dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 554/1988 — che ha effetto dal 1° gennaio 1989 — ad eliminare, con la medesima decorrenza, quella disciplina transitoria prefigurata dall'art. 4, comma 4-*quinquies*, del d.l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, e che si identifica nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987.

La formulazione del disposto legislativo invocato dall'organo di controllo non lascia al riguardo alcun dubbio: la copertura dei posti per cui è richiesto come requisito l'assolvimento della scuola dell'obbligo avviene «a regime», a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cfr.: art. 12 della legge cit.), mediante selezione di candidati iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di mobilità.

Tale norma si riconnette, inoltre, in via sistematica, all'art. 4, comma 4-*quinquies*, del d.l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, laddove questo aveva per l'appunto differito al 1° gennaio 1989 l'entrata in vigore del comma 4-*bis*, sostitutivo dell'art. 16, primo comma, della legge n. 56/1987: data in cui, altresì, cessa di avere effetto la transitoria applicazione della disciplina in precedenza vigente, e che ricomprendeva, fra l'altro, l'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987.

L'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988 prevede poi, correlativamente al ricordato avvio «a regime» delle nuove procedure di assunzione con ricorso alle graduatorie del collocamento o della mobilità, una nuova e più essenziale disciplina transitoria, consentendo che i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, per la copertura di posti per i quali non sia richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo, possano epletarsi soltanto se siano già iniziate le relative prove.

Consegue da tutto ciò che agli Spedali civili di Brescia è attualmente precluso qualsivoglia recupero nei confronti di graduatorie per i posti di cui trattasi, pur aventi efficacia pluriennale, risultando la sopravvenuta disciplina virtualmente incidere — con effetto abrogante, nel caso di specie — sulla stessa validità biennale delle graduatorie affermata dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985: sicché l'ente, per effetto della norma in questione, alla data di adozione della deliberazione annullata (28 febbraio 1989), era tenuto a ricoprire i due posti soltanto mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o nelle graduatorie di mobilità, tranne l'ipotesi di procedure concorsuali in atto al 1° gennaio 1989, e per le quali fossero già iniziate le prove.

3. — Il collegio non ritiene, altresì praticabile — al fine di poter, comunque, conservare gli effetti della graduatoria in cui risultano collocate le ricorrenti — un'interpretazione estensiva del predetto art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, nel senso che la salvaguardia per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della norma e per i quali siano già iniziate le prove, possa anche applicarsi all'ipotesi di procedure concorsuali — ivi comprese in tale menzione quelle per chiamata diretta di cui all'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ed all'art. 159 e segg. del d.m. 30 gennaio 1982 — concluse anteriormente al 1° gennaio 1989, e la cui graduatoria sia risultata in corso di validità alla data in cui ha assunto effetto l'anzidetta legge n. 554/1988.

Ad una siffatta interpretazione sembra ostare la *ratio* della norma, sottesa ad una generalizzata applicazione del nuovo sistema di assunzione per i posti di cui trattasi e che riconduce inequivocabilmente l'ambito della disciplina transitoria, contestualmente posta, alla sola ipotesi — tassativamente ivi individuata — dei concorsi già banditi al 1° gennaio 1989 e per i quali siano già iniziate le prove.

L'esclusività del riferimento derogatorio alle sole procedure *in itinere*, con virtuale esclusione di quelle già concluse, appare del resto letteralmente confortata dallo inciso «negli altri casi» contenuto nel secondo periodo che compone il comma.

Il legislatore, pertanto, dopo aver individuato con inequivoci riferimenti testuali i limiti di applicazione del regime transitorio nell'ambito delle sole procedure concorsuali non ancora concluse all'atto dell'entrata in vigore della norma, ha disposto in tutti i «gli altri casi» l'applicazione della nuova procedura selettiva, con ciò determinando — nel caso di specie — il venir meno della stessa validità pluriennale della graduatoria precedentemente sancita dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985.

4. — Risulta, a questo punto, con tutta evidenza, che la tutela dell'interesse delle ricorrenti trova preclusione proprio nella norma invocata dall'organo di controllo: norma che questo giudice dovrebbe a sua volta parimenti applicare ai fini dell'emananda decisione.

Il collegio ritiene, però, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, sotto il duplice profilo del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ciò nella misura in cui è salvaguardata la posizione dei concorrenti dichiarati inidonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corso di validità — a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma della legge n. 207/1985 — alla data in cui ha cominciato ad avere effetto la nuova disciplina di assunzione del personale.

La norma in esame, infatti, appare, innanzitutto, introdurre un'irrazionale discriminazione — lesiva del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione — fra coloro che, risultati idonei in una procedura concorsuale ed in virtù di ulteriori recuperi di posti dell'organico, verrebbero a collocarsi utilmente in graduatoria — qualora a quest'ultima si seguitasse a riconoscere efficacia — e coloro che — viceversa — alla data di entrata in vigore della nuova disciplina rivestono il mero *status* di concorrenti.

Per questi ultimi non sussiste, invero, alla data del 1° gennaio 1989, un giudizio di idoneità a ricoprire i posti resisi vacanti, ma il legislatore consente, in via non prioritariamente logica e razionale, soltanto ad essi — in caso di successivo esito favorevole del concorso — la possibilità di assunzione in deroga al nuovo regime di accesso agli impieghi introdotto dalla norma in questione.

Una disamina comparativa delle due descritte, diverse sfere di interessi individuali su cui la norma stessa ricade consente, anzi, di rilevare come il legislatore abbia irragionevolmente e negativamente inciso, da un lato, nell'interesse di coloro che siano stati riconosciuti idonei in concorsi già espletati, sottraendo ad essi il beneficio dell'efficacia pluriennale della graduatoria e, dall'altro, abbia virtualmente introdotto a favore dei candidati a concorsi *in itinere* la tutela di un legittimo interesse alla conclusione di tali procedure, posto che le amministrazioni in tali casi non possono più revocare i bandi concorsuali per poi ricoprire i posti vacanti mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o nelle graduatorie di mobilità.

La norma sopra sospettata di intrinseca incongruenza ed irrazionalità appare, inoltre, censurabile anche sotto il profilo del «buon andamento» della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, in quanto, se opportunamente consente da un lato l'espletamento — con conseguente copertura dei relativi posti — di concorsi già banditi all'atto della sua entrata in vigore e per i quali siano già iniziate le prove, impedisce dall'altro, in via del tutto irragionevole, l'utilizzo di già esistenti e valide graduatorie per la copertura di posti nel frattempo resisi vacanti.

La compromissione del «buon andamento» della pubblica amministrazione non pare qui, dunque, smentibile, atteso che il legislatore — benché in presenza di soggetti già ritenuti idonei all'assunzione per aver favorevolmente superato pregresse procedure concorsuali — impone, comunque, all'ente il ricorso ad ulteriori procedimenti selettivi che, pur nella loro riconosciuta semplicità e rapidità, implicano, in ogni caso, una nuova valutazione dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire.

L'effettivo «buon andamento» pare, invero, realizzarsi anche con la celerità — oltreché con il garantismo — delle procedure dirette a ricoprire i posti vacanti, al fine di consentire l'ottimale e pronto funzionamento dell'amministrazione pubblica: ed è proprio siffatta esigenza, che si identifica, del resto, con le stesse finalità complessivamente perseguite dal legislatore mediante l'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modifiche, che induce il collegio a ritenere più razionale ed idoneo, nel caso di specie, l'utilizzo di graduatorie ancor valide, a ciò ad ulteriore ed opportuna deroga transitoria della nuova disciplina introdotta «a regime» dal 1° gennaio 1989.

L'accennata rilevanza è di tale evidenza che non pare debba essere ulteriormente illustrata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguarda la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corsi di validità — ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 — alla data in cui ha assunto effetto la predetta legge n. 554/1988;*

*Dispone la sospensione del procedimento;*

*Ordina la trasmissione degli atti, a cura della segreteria della sezione, alla Corte costituzionale, nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 13 ottobre 1989.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

N. 149

*Ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal tribunale di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri*

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Limitazione del potere di decisione del giudice sia in merito al rito che alla misura della pena - Conseguente compromissione del diritto di difesa - Violazione del principio di pubblicità nell'esercizio della giurisdizione.**

(C.P.P. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Masini Sergio ed altri;

Viste le richieste degli imputati Sandro Romanini e Sabrina Descrovi di definizione del processo allo stato degli atti, a norma degli artt. 247 delle disp. att. e 442 del c.p.p. 1988;

Visto il mancato consenso del p.m. a tale richiesta, la quale pertanto non può essere accolta;

Viste le eccezioni di illegittimità costituzionale — sollevate dai difensori degli imputati — dell'art. 438 del c.p.p. nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del p.m.;

#### OSSERVA

A) Le eccezioni non appaiono manifestamente infondate.

L'art. 438 del c.p.p. 1988 attribuisce al p.m. il potere discrezionale di dare o meno il proprio consenso alla richiesta di rito abbreviato, senza motivazione alcuna e senza possibilità di controllo da parte del giudice.

Al suo potere discrezionale viene lasciata, quindi, non solo la scelta di un rito che esclude la pubblicità, ma anche la possibilità per l'imputato di usufruire della rilevante riduzione di pena per effetto dell'applicazione della cd. attenuante processuale.

Orbene, l'esercizio di un siffatto potere del p.m. si traduce in:

a) una possibile disparità di trattamento tra imputati dello stesso reato, i quali, a parità di condizioni, possono o meno beneficiare della riduzione di pena a seconda che alla loro richiesta abbia o meno prestato il proprio consenso il p.m.;

b) una limitazione del potere decisorio del giudice sia sulle modalità di svolgimento del processo sia sull'entità della pena;

c) una conseguente limitazione della difesa alla quale, in mancanza di un provvedimento del giudice, viene sottratta la facoltà di far valere le proprie ragioni con le garanzie proprie della giurisdizione (contraddittorio, impugnazioni, ecc.).

Si aggiunga che il rito abbreviato comporta un processo privo della garanzia della pubblicità che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 9 febbraio 1989), «è implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione».

Le suesposte argomentazioni evidenziano che il rito abbreviato, come disciplinato dall'art. 438 del c.p.p. 1988, è in contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione.

B) La questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori appare rilevante ai fini del decidere in quanto il mancato consenso del p.m. impedisce agli imputati di far valere la propria richiesta di rito abbreviato con le garanzie giurisdizionali e di beneficiare dell'attenuante processuale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale così come sopra proposta;

Ordina la sospensione del procedimento a carico degli imputati Sergio Masini, Sandro Romanini e Sabrina Descrovi;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ferrara, addì 9 gennaio 1990

Il presidente: BORDON

90C0354

N. 150

*Ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Baldelli Giancarlo*

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Compressione del diritto di difesa - Limitazione dei poteri del giudice - Conseguente preclusione alla ricorribilità per Cassazione.**

(C.P.P. 1988, artt. 438 e 442).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza contro Baldelli Giancarlo, sull'eccezione sollevata dalla difesa di incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 438 e 432 del c.p.p. in relazione all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcun controllo del giudice sul potere vincolante del p.m. in ordine alla richiesta del giudizio abbreviato (richiesta avanzata dal difensore ritualmente e cui si è opposto il p.m. che ha negato il proprio consenso);

Ritenuto che l'eccezione è rilevante in quanto le disposizioni impugnate fa discendere dal consenso del p.m. la riduzione di un terzo della pena che il tribunale dovrebbe concedere in caso di condanna:

che la eccezione non è manifestamente infondata, in quanto le norme richiamate appaiono in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, perchè consentono disparità di trattamento tra l'imputato per il quale il p.m. presta il consenso e quello per il quale lo nega, senza che tale disparità sia giustificata da una oggettiva diversità dei due casi;

con l'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione, perchè la richiesta dell'imputato viene ad essere sottratta in modo definitivo alla valutazione del giudice, non essendo prevista la possibilità di ritenere fondata la richiesta dell'imputato e ingiustificato il dissenso del p.m. dopo la chiusura del dibattimento, come, invece, è stabilito dall'art. 448 per l'applicazione della pena su richiesta delle parti;

con l'art. 101, comma secondo, della Costituzione perchè prevedono un potere del p.m. che comprime il potere giurisdizionale del giudice, impedendo a quest'ultimo di applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del c.p.p., anche nel caso in cui ritenga ingiustificato il diniego del consenso del p.m.;

con l'art. 111 della Costituzione, perchè fanno discendere dal diniego del p.m. l'impossibilità di adottare il rito abbreviato e di applicare la relativa diminuzione di pena, ai sensi dell'art. 442 del c.p.p., senza che il giudice debba pronunciarsi su tale mancata applicazione e con la conseguenza che tale decisione resta anche sottratta al controllo di legittimità della Corte di cassazione.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 29 dicembre 1989

*Il presidente: (firma illeggibile)*

90C0355

N. 151

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Catania nel procedimento penale relativo all'infortunio sul lavoro occorso a Nocita Ignazio*

**Processo penale - Nuovo codice - Reato di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenze in quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito del tribunale - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo giurisdizionale sull'operato del p.m. - Conseguente compromissione della finalità di assicurare l'uguaglianza di tutti i cittadini avanti alla legge.**

**(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157).**

**(Cost., artt. 3 e 112).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1560/89 r.g.n.r. relativo alle indagini preliminari per l'infortunio sul lavoro occorso a Nocita Ignazio.

#### FATTO E DIRITTO

Con rapporto del 26 gennaio 1989 diretto al pretore di Catania l'ispettorato del lavoro della stessa città riferiva quanto segue.

In data 30 ottobre 1987 i lavoratori Pistorio Rosario e Nocita Ignazio, entrambi dipendenti della ditta Coem S.p.a., con sede in Catania, erano intenti ad eseguire per conto della loro ditta, presso lo stabilimento Sagea Supermercati S.p.a. di Misterbianco, il montaggio di due TA (trasformatori di corrente per misure) in un quadro elettrico costituito da scomparti protetti per interno.

In particolare, mentre il Pistorio operava all'interno dello scomparto superiore del quadro elettrico, ove era stata tolta la tensione, il Nocita, posto all'esterno del quadro, era intento a tagliare ed a porgere al collega di lavoro degli spezzoni di cavo necessari al cablaggio dei secondari dei TA.

Improvvisamente, dallo scomparto inferiore del quadro elettrico, isolato da quello superiore e rimasto in tensione (20.000 volt), si sprigionava una scarica elettrica che investiva il lavoratore Nocita, cagionandogli ustioni di secondo e terzo grado al ginocchio sinistro ed alla pianta dei piedi, dalle quali sarebbe guarito in data 27 aprile 1988 con postumi di carattere permanente.

Disposta dal pretore perizia tecnica circa «le cause e le modalità dell'incidente sul lavoro», in data 16 dicembre 1989 veniva depositata relazione scritta.

In detta relazione il consulente ad ombra di ipotesi che uno spezzone di conduttore del diametro di 4,5 mm, sfuggito di mano al Nocita, si sia introdotto «accidentalmente e quasi inspiegabilmente» in una delle due «fessure longitudinali aventi larghezza di mm 4,5 cadauna esistenti sul setto di separazione» fra scomparto superiore e scomparto inferiore del quadro elettrico, e, penetrato all'interno di quest'ultimo, ossia nella parte del quadro in tensione, abbia determinato il contatto.

Il consulente, quindi, conclude che «la causa dell'incidente deve ascriversi ad un caso eccezionalmente fortuito stante che attraverso le fessure longitudinali descritte... è oltremodo difficile far penetrare anche volutamente un conduttore del diametro di 4,5 mm».

Il pubblico ministero, sulla base di tali conclusioni, formulava richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Ciò posto, non può farsi a meno di osservare che la relazione del consulente tecnico è contraddittoria nelle conclusioni e, perciò, inappagante. da un lato, infatti, l'eziologia dell'infortunio viene ricondotta al caso fortuito (spiegando con la penetrazione accidentale, attraverso una fessura larga mm 4,5, di uno spezzone di cavo del diametro di mm 4,5); dall'altro lato si afferma che attraverso le fessure longitudinali descritte... è oltremodo difficile fare penetrare anche volutamente un conduttore del diametro di 4,5 mm».

La stessa relazione, poi, è altresì mutila giacché trascura quasi completamente di esplorare l'aspetto connesso alla eventuale violazione dell'art. 345 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, norma di prevenzione fondamentale in materia di lavori su apparecchiature e condutture elettriche ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, di carattere cogente e prevalente sulla normativa CEI.

Da qui la necessità di ulteriori e più approfondite indagini.

Questo giudice, tuttavia, allo stato degli atti, dovrebbe pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art. 554, secondo comma, c.p.p., e, contemporaneamente, in applicazione della disposizione di cui all'art. 157 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, informare il procuratore generale presso la corte di appello della esigenza di ulteriori indagini.

Senonché, proprio in ordine alla legittimità costituzionale delle due norme testè richiamate possono essere espressi seri dubbi, apparendo esse in contrasto con il disposto degli artt. 3 e 112 della Costituzione.

Il nuovo processo penale, improntato ai caratteri del sistema accusatorio, ha delineato il giudice per le indagini preliminari come organo imparziale ed equidistante, cui è demandato «l'esercizio di funzioni di garanzia e di controllo sullo svolgimento delle indagini preliminari oltrechè di verifica e di decisione sui risultati delle stesse».

Organo, dunque, solo ed esclusivamente di giurisdizione, il cui ruolo è nettamente distinto rispetto a quello del pubblico ministero, trasformato quest'ultimo in organo di sola azione, al quale, nella posizione di parte, è invece riservata la conduzione delle indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio della azione penale.

Il giudice per le indagini preliminari, di conseguenza, assume i caratteri di organo polifunzionale, la cui attività si dispiega nella duplice direzione della garanzia nei confronti della persona sottoposta alle indagini e del controllo sul corretto esercizio dell'azione penale all'esito delle indagini preliminari. Egli, pertanto è anche il garante del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione.

Ed intanto tali funzioni di garanzia e di controllo possono essere efficacemente svolte, sì da rendere effettivo il principio di obbligatorietà, in quanto siano predisposti idonei strumenti — beninteso processuali — atti ad impedire che gli inevitabili margini di discrezionalità insiti nell'attività del pubblico ministero si trasformino o tramodino in forme di esercizio discriminatorio dell'azione penale o nell'inerzia.

In sostanza, attraverso l'effettività del controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, si dà concreta attuazione ad una delle finalità connesse al principio di obbligatorietà enunciato dall'art. 112 della Costituzione, ossia di assicurare l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Orbene, gli artt. 554, secondo comma, del c.p.p. e 157 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, sembrano, per l'appunto, violare sia il principio di uguaglianza sia il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Sotto il primo profilo occorre subito rilevare che le citate norme non assicurano una disciplina uniforme per situazioni assolutamente identiche.

L'art. 554, secondo comma, del c.p.p. riconosce al giudice, ove questi non concordi con la richiesta di archiviazione, il potere di imporre al pubblico ministero la formulazione della imputazione; si deve, tuttavia, convenire

che fra imputazione cosiddetta coatta ed archiviazione non sempre vi è una linea di demarcazione netta, ben potendosi verificare tutta una gamma di situazioni intermedie, caratterizzate dall'acquisizione di elementi ancora inidonei per la formulazione di una corretta imputazione, ma al tempo stesso non esaustivi ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione. Ed è proprio a queste situazioni ibride, di incertezza, che sembra riferirsi l'art. 157 del d.lgs. n. 271/1989, allorché stabilisce che il giudice per le indagini preliminari, quando emette decreto di archiviazione, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.

Senonché le stesse situazioni, nel procedimento davanti al tribunale, ricevono una disciplina notevolmente e, sul piano degli effetti, essenzialmente diversa. In tutte dette ipotesi, infatti, l'art. 409, quarto comma, del c.p.p. attribuisce al giudice, il quale, rilevi, a seguito della richiesta di archiviazione, la necessità di ulteriori indagini, il potere di indicare al pubblico ministero tale necessità e di fissargli un termine per il compimento delle indagini ulteriori. Tale potere non implica — beninteso — riassunzione da parte del giudice di compiti di indagine *ex officio*, il che snaturerebbe il suo ruolo di organo imparziale; bensì si inquadra nell'ambito dell'espletamento della funzione di controllo giurisdizionale, quale indispensabile strumento mirante a rimuovere gli elementi di incertezza in sede decisionale.

Negare, per contro, nel procedimento davanti al pretore, in presenza di situazioni assolutamente eguali, rispetto alle quali cioè non appare evidente l'infondatezza degli elementi acquisiti, lo stesso potere al giudice per le indagini preliminari, significa comprimere di fatto, ed in misura rimarchevole, l'esercizio del controllo giurisdizionale e, correlativamente, compromettere il perseguimento della finalità di assicurare l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

E tutto ciò è tanto più sorprendente, ove si consideri che l'art. 425 del c.p.p., esigendo quale presupposto per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere all'esito della udienza preliminare «che risulti evidente che il fatto non sussista o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato...», postula una presunzione di necessità del dibattimento quando l'infondatezza della tesi accusatoria non appare di tutta evidenza.

La constatata diversità di disciplina nel procedimento pretoriale, rispetto a quella adottata, per situazioni identiche, nel procedimento davanti al tribunale, finirebbe, allora, per risolversi in una violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Né potrebbe costituire ragionevole giustificazione della speciale normativa la considerazione che il procedimento davanti al pretore, per espressa previsione della legge-delega (direttiva 103), doveva essere disciplinato «secondo criteri di massima semplificazione».

L'esigenza di massima semplificazione, invero, non può essere intesa in maniera esasperata, sino al punto da piegare ai suoi scopi financo l'irrinunciabile principio del controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale.

I rilievi di incostituzionalità degli artt. 554, secondo comma, e 157 del d.lgs. n. 271/1989, peraltro, non si limitano al solo profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma investono pure la stessa obbligatorietà dell'azione penale.

Invero, secondo il sistema congegnato dalle norme menzionate, il giudice per le indagini preliminari (nel procedimento pretoriale), nei casi in cui non concordi con la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero ed al tempo stesso non sia in grado di ordinare la formulazione dell'imputazione, è tenuto comunque a pronunciare decreto di archiviazione e, correlativamente, ad informare della necessità di ulteriori indagini il procuratore generale. Questi, però, non ha alcun dovere di richiedere la riapertura delle indagini, bensì si attiverà, così come prescrive lo stesso art. 157 citato, soltanto ove ne ravvisi i presupposti, ossia in base ad una scelta rimessa esclusivamente alla sua valutazione discrezionale. E ciò nonostante che l'organo giurisdizionale, cui è istituzionalmente affidato il controllo sulle scelte del pubblico ministero, una valutazione abbia già espresso e proprio nel senso di sollecitazione all'attivazione del pubblico ministero.

Situazione, questa, la quale consentirebbe di configurare l'archiviazione nella suddetta ipotesi come una sorta di atto dovuto. Il che vulnererebbe palesemente il principio della obbligatorietà dell'azione penale, giacché la decisione in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, proprio in quanto espressione del controllo giurisdizionale sulle scelte dell'organo dell'accusa, non può mai essere coatta. Se così fosse, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, sancito formalmente dall'art. 112 della Costituzione, risulterebbe, di fatto, svuotato di ogni effettività.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente procedimento la questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, del c.p.p. e 157 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al pubblico ministero in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Catania, addì 25 gennaio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: DI MARCO

90C0356

N. 152

Ordinanza emessa il 26 aprile 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 marzo 1990) dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Provenzano Giancarlo e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina.

**Titoli di credito - Assegno bancario - Mancata previsione della facoltà del traente di un assegno bancario protestato di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protestati, in analogia a quanto previsto per il traente della cambiale dall'art. 12 della legge n. 349/1973 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni analoghe ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio.**

(Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2323 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1987, vertente tra Provenzano Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Prima, presso il cui studio in Latina, piazzale Gorizia n. 23, è elettivamente domiciliato, attore, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, in persona del presidente *pro-tempore*, con sede in Latina, via Umberto I, n. 84, convenuta contumace.

Oggetto: ricorso *ex art.* 700 del c.p.c.

Conclusioni per l'attore: «Voglia l'ill.mo sig. pretore, *contrariis reiectis*, confermare il provvedimento in data 17 giugno 1987 ed, in accoglimento dei motivi già esposti in ricorso, ordinare con sentenza la non pubblicazione dello assegno in narrativa descritto sul bollettino dei protesti della provincia di Latina».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art.* 700 del c.p.p. Provenzano Giancarlo chiedeva al pretore di ordinare alla Camera di commercio di Latina di sospendere la pubblicazione sul bollettino dei protesti dell'assegno n. 0118068380/01 tratto nel Banco di Sicilia.

Con provvedimento del 17 giugno 1987 il pretore, ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, ordinava alla Camera di commercio di sospendere la pubblicazione di detto assegno.

Con successivo atto di citazione il Provenzano riassumeva la causa che veniva istruita mediante esecuzione di un teste. all'udienza del 26 gennaio 1989 la causa veniva assunta in decisione.

## MOTIVI

Osserva a questo punto il pretore che il protesto altro non è che la formale attestazione del rifiuto del trattario di ottemperare all'ordine incondizionato di pagamento contenuto nell'assegno. Rifiuto giustificato dalla mancanza di fondi, nella ipotesi di assegno a vuota. Rileva dunque che il protesto, essendo una dichiarazione formale, avente rilevanze esterna in quanto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale edito dalla c.c.i.a.a., può essere considerato come una sanzione di carattere civile — anche se sui *generis* — che segue automaticamente il mancato pagamento dell'assegno ed a cui si affianca, come sanzione accessoria, la pubblicazione sul già citato bollettino ufficiale.

Orbene poiché la disciplina dell'assegno bancario presenta una particolare impronta pubblicitaria, trattandosi di materia attinente all'ordine pubblico — anche se sotto il peculiare aspetto della tutela dell'ordine economico — appare evidente che il legislatore non solo abbia voluto regolare con una legge speciale l'assegno bancario, ma abbia anche inteso punire con particolare severità tutte le ipotesi di sua irregolare emissione e ciò allo scopo di tutelare la funzione dell'assegno bancario inteso come tipico mezzo di pagamento sostitutivo della moneta, funzione gravemente vulnerata dalla sempre più frequente emissione di assegni a vuoto o altrimenti irregolari che ostacola la circolazione del titolo o che trasforma lo *cheque* da strumento di pagamento immediato a quella di titolo fiduciario contenente una promessa di pagamento. Per tale motivo alla tutela penale, di per sé severa, il legislatore ha affiancato anche sanzioni di natura civile e delle sanzioni accessorie contro le quali non sembra esperibile alcuna forma di tutela: in particolare il protesto e la sua pubblicazione sul bollettino edito dalla c.c.i.a.a.

Ma è ciò ammissibile in un ordinamento, come il nostro, in cui al cittadino è data la più ampia tutela dei propri interessi?

Non è chi non veda, infatti, quale differenza esista, alla luce dell'attuale normativa tra il traente di una cambiale ed il traente di un assegno bancario.

Mentre il primo può, nel caso di protesto del titolo, valersi della norma prevista dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, il secondo non solo non può far ricorso ad alcuna specifica norma giuridica, ma non può neanche invocare l'applicazione del richiamato art. 12, ancorché la legge n. 349/1973 si riferisca oltre che alla cambiale anche all'assegno bancario. In altri termini mentre il traente di una cambiale può chiedere al presidente del tribunale la cancellazione del proprio nome dall'albo dei protesti edito dalla c.c.i.a.a., il traente di un assegno bancario non può accettare passivamente il protesto.

Ebbene alla luce delle disposizioni costituzionali — in particolare l'art. 3, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e l'art. 24, che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi — appare evidente la disparità di trattamento del cittadino nei casi di protesto di assegno bancario.

Anche ammesso che la tutela giuridica approntata dal legislatore per l'assegno bancario trovi giustificazione nella particolare rilevanza economica rivestita da tale titolo di credito, non trova giustificazione alcuna, alla luce delle norme costituzionali, il diverso trattamento riservato al traente protestato che non può adire alcuna autorità giudiziaria.

È ben vero che il giudice potrebbe, facendo ricorso all'analogia, sussumere l'ipotesi in esame in quella prevista dall'art. 12 della legge n. 349/1973, ma non sembra che il ricorso a tale norma sia ammissibile in quanto precluso dalla specifica normativa prevista dal r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, che all'art. 116, primo comma, n. 2, punisce l'emissione di assegni a vuoto. È vero che l'ultimo comma di tale articolo introduce una causa di non punibilità, ma non appare giuridicamente corretto estendere l'ambito di applicazione di tale norma così come non appare giuridicamente lecito proprio in relazione alla specifica normativa penale applicare al caso di specie l'art. 12 della richiamata legge n. 349/1973.

Allo scopo di eliminare la disparità di trattamento riservata al traente di un assegno protestato non rimane quindi che adire la Corte costituzionale affinché venga dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui non prevede per il traente di un *cheque* di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protestati.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui non prevede per il traente di un assegno bancario la possibilità di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'albo dei protesti;*

*Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale; che il presente provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera e del Senato;*

*Ordina, altresì, la sospensione del giudizio in corso.*

Catania, addì 26 aprile 1989

*Il pretore: CARTA*

90C0357

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.F. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUEPINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebri s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Cairi, 14

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICHIETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria Di E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Piazza del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Ciriaco, 15/16
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Granoè, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Profie SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalfe, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TUCCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUMA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tifrier, 34

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunati, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L.	2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzo di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 4 0 9 0 0 6 0 0 0 \*

**L. 6.000**